

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA

Catanzaro, giovedì 15 maggio 2003

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE • CATANZARO, VIALE DE FILIPPIS, 98 • (0961) 856628-29

Le edizioni ordinarie del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
sono suddivise in tre parti che vengono così pubblicate:

Il 1° e il 16 di ogni mese:

PARTE PRIMA • ATTI DELLA REGIONE

SEZIONE I

- ◆ *Leggi*
- ◆ *Regolamenti*
- ◆ *Statuti*

SEZIONE II

- ◆ *Decreti, ordinanze ed atti del Presidente della Giunta regionale*
- ◆ *Deliberazioni del Consiglio regionale*
- ◆ *Deliberazioni della Giunta regionale*
- ◆ *Deliberazioni o comunicati emanati dal Presidente o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale*
- ◆ *Comunicati di altre autorità o uffici regionali*

PARTE SECONDA • ATTI DELLO STATO E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

SEZIONE I

- ◆ *Provvedimenti legislativi statali e degli organi giurisdizionali che interessano la Regione*

SEZIONE II

- ◆ *Atti di organi statali che interessano la Regione*
- ◆ *Circolari la cui divulgazione è ritenuta opportuna e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione*

Ordinariamente il venerdì di ogni settimana

PARTE TERZA • ATTI DI TERZI

- ◆ *Annunzi legali*
- ◆ *Avvisi di concorso*

PARTE PRIMA
SEZIONE II

DECRETI DEI DIRIGENTI
DELLA REGIONE CALABRIA

SOMMARIO

PARTE PRIMA
SEZIONE II

REGISTRO DEI DECRETI DEI DIRIGENTI
DELLA REGIONE CALABRIA

Dipartimento n. 5
URBANISTICA

DECRETO n. 3611 del 31 marzo 2003

Commissione di esperti per la Legge Urbanistica Regionale – Impegno sui fondi perenti e liquidazione compenso
pag. 10851

DECRETO n. 4085 del 31 marzo 2003

Liquidazione fattura Soc. Publikompass pag. 10852

DECRETO n. 4140 del 4 aprile 2003

Comune di Squillace – Approvazione Variante Generale al Piano Regolatore Generale pag. 10852

DECRETO n. 4937 del 17 aprile 2003

Ditta: Caravetta Antonio – Comune di Rossano – Concessione demaniale marittima pag. 10855

DECRETO n. 4938 del 17 aprile 2003

Ditta: Gallo Vincenzo Salvatore – Comune di Corigliano Calabro – Concessione demaniale marittima pag. 10857

DECRETO n. 4939 del 17 aprile 2003

Ditta: Carelli Francesco – Comune di Corigliano Calabro – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 10859

DECRETO n. 4940 del 17 aprile 2003

Ditta: Bifano Carolina – Comune di Corigliano Calabro – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 10861

DECRETO n. 4941 del 17 aprile 2003

Ditta: Carelli Schiavonea Serena – Comune di Corigliano Calabro – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 10863

DECRETO n. 4942 del 17 aprile 2003

Ditta: Carelli Francesco – Comune di Corigliano Calabro – Concessione demaniale marittima pag. 10865

DECRETO n. 4943 del 17 aprile 2003

Ditta: San Nicola s.a.s. – Comune di Corigliano Calabro – Concessione demaniale marittima pag. 10868

DECRETO n. 4944 del 17 aprile 2003

Ditta: Oranges Piera Luisa – Comune di Corigliano Calabro – Concessione demaniale marittima pag. 10870

DECRETO n. 4945 del 17 aprile 2003

**Ditta: Genova Raffaele – Comune di Corigliano Calabro –
Concessione demaniale marittima** pag. 10872

DECRETO n. 4946 del 17 aprile 2003

**Ditta: Serra Giuseppe – Comune di Calopezzati – Conces-
sione demaniale marittima** pag. 10874

DECRETO n. 4947 del 17 aprile 2003

**Ditta: Torre Saracena S.C. a R.L. – Comune di Cassano
allo Ionio – Rinnovo concessione demaniale marittima**
pag. 10876

DECRETO n. 4948 del 17 aprile 2003

**Ditta: Filippelli Francesco – Comune di Pietrapaola – Con-
cessione demaniale marittima** pag. 10879

DECRETO n. 4949 del 17 aprile 2003

**Ditta: Lamanna Maria – Comune di Corigliano Calabro –
Concessione demaniale marittima** pag. 10881

DECRETO n. 4950 del 17 aprile 2003

**Ditta: Sicignano Franca Liberata – Comune di Rossano –
Concessione demaniale marittima** pag. 10883

DECRETO n. 4951 del 17 aprile 2003

**Ditta: Privitera Gianfranco – Comune di Cariati – Con-
cessione demaniale marittima** pag. 10885

DECRETO n. 4952 del 17 aprile 2003

**Ditta: Sorrentino Francesco – Comune di Corigliano Ca-
labro – Concessione demaniale marittima** pag. 10887

DECRETO n. 4953 del 17 aprile 2003

**Ditta: Vita Immacolata – Comune di Corigliano Calabro –
Concessione demaniale marittima** pag. 10889

DECRETO n. 4954 del 17 aprile 2003

**Ditta: Orovillaggi Srl – Comune di Rossano – Concessione
demaniale marittima** pag. 10892

DECRETO n. 4955 del 17 aprile 2003

**Ditta: Orovillaggi Srl – Comune di Rossano – Concessione
demaniale marittima** pag. 10894

DECRETO n. 4956 del 17 aprile 2003

**Ditta: Genova Espedito – Comune di Corigliano Calabro –
Concessione demaniale marittima** pag. 10896

DECRETO n. 4957 del 17 aprile 2003

**Ditta: Vizza Angelo – Comune di Cassano allo Ionio – Con-
cessione demaniale marittima** pag. 10898

DECRETO n. 4958 del 17 aprile 2003

**Ditta: Cammarota Antonia – Comune di Cassano allo
Ionio – Concessione demaniale marittima** pag. 10900

DECRETO n. 4959 del 17 aprile 2003

**Ditta: Abrigata Vincenzo – Comune di Corigliano Calabro
– Concessione demaniale marittima** pag. 10902

DECRETO n. 4960 del 17 aprile 2003

**Ditta: Rino Inferma Antonietta – Comune di Trebisacce –
Concessione demaniale marittima** pag. 10905

DECRETO n. 4961 del 17 aprile 2003

**Ditta: Tiripicchio Giovanni – Comune di Villapiana – Con-
cessione demaniale marittima** pag. 10907

DECRETO n. 4962 del 17 aprile 2003

**Ditta: Pisani Tommaso – Comune di Calopezzati – Conces-
sione demaniale marittima** pag. 10909

DECRETO n. 4963 del 17 aprile 2003

**Ditta: De Rose Antonio – Comune di Cassano allo Ionio –
Concessione demaniale marittima** pag. 10911

DECRETO n. 4964 del 17 aprile 2003

**Ditta: Elia Egidia – Comune di San Nicola Arcella – Rin-
novo concessione demaniale marittima** pag. 10913

DECRETO n. 4965 del 17 aprile 2003

**Ditta: Sicilì s.a.s. di Cammarano Maria & C. – Comune di
Scalea – Rinnovo concessione demaniale marittima**
pag. 10915

DECRETO n. 4966 del 17 aprile 2003

**Ditta: Laprovitera Vincenzo – Comune di Praia a Mare –
Rinnovo concessione demaniale marittima** pag. 10918

DECRETO n. 4967 del 17 aprile 2003

**Ditta: Samori Otilia – Comune di San Nicola Arcella –
Rinnovo concessione demaniale marittima** pag. 10920

DECRETO n. 4968 del 17 aprile 2003

**Ditta: Ziruffo Ester Maria Luisa – Comune di San Nicola
Arcella – Rinnovo concessione demaniale marittima**
pag. 10922

DECRETO n. 4969 del 17 aprile 2003

**Ditta: Esanofole Angelo – Comune di San Nicola Arcella –
Rinnovo concessione demaniale marittima** pag. 10924

DECRETO n. 4970 del 17 aprile 2003

**Ditta: Vacca Giampaolo – Comune di San Nicola Arcella –
Rinnovo concessione demaniale marittima** pag. 10926

DECRETO n. 4971 del 17 aprile 2003

**Ditta: Lobosco Maria Antonia – Comune di Praia a Mare
– Rinnovo concessione demaniale marittima** pag. 10928

DECRETO n. 4972 del 17 aprile 2003

**Ditta: La Cava Rosina – Comune di San Nicola Arcella –
Rinnovo concessione demaniale marittima** pag. 10930

DECRETO n. 4973 del 17 aprile 2003

**Ditta: Ottobre Immacolata – Comune di San Nicola Ar-
cella – Rinnovo concessione demaniale marittima**
pag. 10932

DECRETO n. 4974 del 17 aprile 2003

**Ditta: Effe-Di s.n.c. – Comune di Tortora – Rinnovo con-
cessione demaniale marittima** pag. 10935

DECRETO n. 4975 del 17 aprile 2003

**Ditta: Mareservice s.a.s. – Comune di Tortora – Rinnovo
concessione demaniale marittima** pag. 10937

DECRETO n. 4976 del 17 aprile 2003

**Ditta: Tela s.n.c. – Comune di Tortora – Rinnovo conces-
sione demaniale marittima** pag. 10939

DECRETO n. 4977 del 17 aprile 2003

**Ditta: Selvaggi Maria Rosa – Comune di Praia a Mare –
Rinnovo concessione demaniale marittima** pag. 10941

DECRETO n. 4978 del 17 aprile 2003

**Ditta: Lopez Antonio – Comune di Praia a Mare – Rin-
novo concessione demaniale marittima** pag. 10943

DECRETO n. 4979 del 17 aprile 2003

**Ditta: Lopez Antonio – Comune di Praia a Mare – Rin-
novo concessione demaniale marittima** pag. 10945

DECRETO n. 4980 del 17 aprile 2003

**Ditta: Arieta Salvatore – Comune di Praia a Mare – Rin-
novo concessione demaniale marittima** pag. 10947

DECRETO n. 4981 del 17 aprile 2003

Ditta: Gestur s.r.l. – Comune di Praia a Mare – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 10949

DECRETO n. 4982 del 17 aprile 2003

Ditta: Polidori Liliana – Comune di San Nicola Arcella – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 10952

DECRETO n. 4983 del 17 aprile 2003

Ditta: Morrone Luigi – Comune di Praia a Mare – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 10954

DECRETO n. 4984 del 17 aprile 2003

Ditta: Viceconte Pasquale – Comune di Praia a Mare – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 10956

DECRETO n. 4985 del 17 aprile 2003

Ditta: Lomonaco Ruggiero – Comune di Praia a Mare – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 10958

DECRETO n. 4986 del 17 aprile 2003

Ditta: Mele Ciro Ottaviano – Comune di Praia a Mare – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 10960

DECRETO n. 4987 del 17 aprile 2003

Ditta: Prospato Eugenio – Comune di Scalea – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 10962

DECRETO n. 4988 del 17 aprile 2003

Ditta: Green Food s.r.l. – Comune di Scalea – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 10964

DECRETO n. 4989 del 17 aprile 2003

Ditta: Tarantino Antonella – Comune di Scalea – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 10967

DECRETO n. 4990 del 17 aprile 2003

Ditta: Molino s.a.s. – Comune di Santa Maria del Cedro – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 10969

DECRETO n. 4991 del 17 aprile 2003

Ditta: Molino s.a.s. – Comune di Santa Maria del Cedro – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 10971

DECRETO n. 4992 del 17 aprile 2003

Ditta: L'Incontro s.a.s. – Comune di Villapiana – Concessione demaniale marittima (subingresso) pag. 10973

DECRETO n. 4993 del 17 aprile 2003

Ditta: Faraldo Maddalena – Comune di Rocca Imperiale – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 10974

DECRETO n. 4994 del 17 aprile 2003

Ditta: Fazio Maria Caterina – Comune di Scalea – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 10977

DECRETO n. 4995 del 17 aprile 2003

Ditta: Sandalo Maria Teresa – Comune di Scalea – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 10979

DECRETO n. 4996 del 17 aprile 2003

Ditta: Adduci Giuseppe – Comune di Santa Maria del Cedro – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 10981

DECRETO n. 4997 del 17 aprile 2003

Ditta: Urbano Vito – Comune di Trebisacce – Concessione demaniale marittima (subingresso) pag. 10983

DECRETO n. 4998 del 17 aprile 2003

Ditta: San Nicola Sas – Comune di Corigliano Calabro – Concessione demaniale marittima (subingresso) pag. 10984

DECRETO n. 4999 del 17 aprile 2003

Ditta: Gypsy Sas – Comune di Rossano – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 10985

DECRETO n. 5000 del 17 aprile 2003

Ditta: Di Marco Ivana – Comune di Montegiordano – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 10988

DECRETO n. 5001 del 17 aprile 2003

Ditta: Sifin SRL – Comune di Cassano allo Ionio – Concessione demaniale marittima pag. 10990

DECRETO n. 5002 del 17 aprile 2003

Ditta: Mille Pini Sas – Comune di Cassano allo Ionio – Concessione demaniale marittima pag. 10992

DECRETO n. 5003 del 17 aprile 2003

Ditta: Alexandroff Vjera – Comune di Belvedere Marittimo – Subingresso concessione demaniale marittima pag. 10994

DECRETO n. 5004 del 17 aprile 2003

Ditta: Capriolo Lorenzo – Comune di Corigliano Calabro – Concessione demaniale marittima pag. 10995

DECRETO n. 5005 del 17 aprile 2003

Ditta: Sirimarco Gaia – Comune di Diamante – Subingresso concessione demaniale marittima pag. 10997

DECRETO n. 5006 del 17 aprile 2003

Ditta: Sirimarco Claudio – Comune di Tortora – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 10998

DECRETO n. 5007 del 17 aprile 2003

Ditta: Stellato Fortunato – Comune di Trebisacce – Concessione demaniale marittima pag. 11001

DECRETO n. 5008 del 17 aprile 2003

Ditta: Mille Pini Sas – Comune di Cassano allo Ionio – Concessione demaniale marittima pag. 11003

DECRETO n. 5009 del 17 aprile 2003

Ditta: Basile Giuseppe – Comune di Rocca Imperiale – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 11005

DECRETO n. 5010 del 17 aprile 2003

Ditta: Gulino Maurizio – Comune di Trebisacce – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 11007

DECRETO n. 5011 del 17 aprile 2003

Ditta: Cammarota Antonia – Comune di Cassano allo Ionio – Concessione demaniale marittima pag. 11009

DECRETO n. 5012 del 17 aprile 2003

Ditta: Murano Giovanni – Comune di Rossano – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 11011

DECRETO n. 5013 del 17 aprile 2003

Ditta: Sibari SRL – Comune di Cassano allo Ionio – Concessione demaniale marittima pag. 11013

DECRETO n. 5014 del 17 aprile 2003

Ditta: Frangella Alba – Comune di Falconara Albanese – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 11016

DECRETO n. 5015 del 17 aprile 2003

Ditta: Alexandroff Vjera – Comune di Belvedere Marittimo – Subingresso concessione demaniale marittima pag. 11018

DECRETO n. 5016 del 17 aprile 2003

Ditta: Alexandroff Vjera – Comune di Scalea – Subingresso concessione demaniale marittima pag. 11019

DECRETO n. 5017 del 17 aprile 2003

Ditta: Alexandroff Vjera – Comune di Scalea – Subingrosso concessione demaniale marittima pag. 11020

DECRETO n. 5018 del 17 aprile 2003

Ditta: Tripiccio Marco – Comune di Acquappesa – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 11021

DECRETO n. 5019 del 17 aprile 2003

Ditta: Tripicchio Marco – Comune di Acquappesa – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 11023

DECRETO n. 5020 del 17 aprile 2003

Ditta: Gypsy Sas – Comune di Rossano – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 11025

DECRETO n. 5021 del 17 aprile 2003

Ditta: Cammarota Antonia – Comune di Cassano allo Ionio – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 11028

DECRETO n. 5022 del 17 aprile 2003

Ditta: Triestino Marisa – Comune di Praia a Mare – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 11030

DECRETO n. 5023 del 17 aprile 2003

Ditta: Latella Biagio – Comune di Praia a Mare – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 11032

DECRETO n. 5024 del 17 aprile 2003

Ditta: Cicalido S.A.S. – Comune di Praia a Mare – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 11034

DECRETO n. 5025 del 17 aprile 2003

Ditta: L'Oasi S.A.S. – Comune di Praia a Mare – Subingrosso concessione demaniale marittima pag. 11036

DECRETO n. 5026 del 17 aprile 2003

Ditta: Mele Salvatore – Comune di Praia a Mare – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 11037

DECRETO n. 5027 del 17 aprile 2003

Ditta: De Lorenzo Rosalba – Comune di Praia a Mare – Concessione demaniale marittima pag. 11039

DECRETO n. 5028 del 17 aprile 2003

Ditta: Oliva Maria – Comune di Praia a Mare – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 11041

DECRETO n. 5029 del 17 aprile 2003

Ditta: Napolitano Rosaria – Comune di Praia a Mare – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 11044

DECRETO n. 5030 del 17 aprile 2003

Ditta: Iorio Lucia – Comune di Praia a Mare – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 11046

DECRETO n. 5031 del 17 aprile 2003

Ditta: Martuccio Francesco – Comune di Praia a Mare – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 11048

DECRETO n. 5032 del 17 aprile 2003

Ditta: Lovisi Riccardo – Comune di Praia a Mare – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 11050

DECRETO n. 5033 del 17 aprile 2003

Ditta: Cirelli Rosanna – Comune di Praia a Mare – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 11052

DECRETO n. 5034 del 17 aprile 2003

Ditta: Bruno Giovannino – Comune di Praia a Mare – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 11054

DECRETO n. 5035 del 17 aprile 2003

Ditta: Cuore Rocco – Comune di Amantea – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 11056

DECRETO n. 5036 del 17 aprile 2003

Ditta: Turco Ortensia – Comune di Amantea – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 11057

DECRETO n. 5037 del 17 aprile 2003

Ditta: Perri Giuseppe -- Comune di Amantea – Concessione demaniale marittima pag. 11058

DECRETO n. 5038 del 17 aprile 2003

Ditta: SNC I.N.A.C.O. – Comune di Amantea – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 11059

DECRETO n. 5039 del 17 aprile 2003

Ditta: Luca Rosetta – Comune di Fuscaldo – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 11060

DECRETO n. 5040 del 17 aprile 2003

Ditta: Mazzone Rocco – Comune di Acquappesa – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 11061

DECRETO n. 5041 del 17 aprile 2003

Ditta: Orsino Mario – Comune di Acquappesa – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 11062

DECRETO n. 5042 del 17 aprile 2003

Ditta: Surace Grazia – Comune di Paola – Concessione demaniale marittima pag. 11064

DECRETO n. 5043 del 17 aprile 2003

Ditta: Filippo Massimo – Comune di Paola – Concessione demaniale marittima pag. 11065

DECRETO n. 5044 del 17 aprile 2003

Ditta: Bruno Antonella – Comune di Paola – Concessione demaniale marittima pag. 11066

DECRETO n. 5045 del 17 aprile 2003

Ditta: Soc. Bocciofila F.A.F.U.V. – Comune di Paola – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 11068

DECRETO n. 5046 del 17 aprile 2003

Ditta: Trica Vittorio – Comune di Paola – Concessione demaniale marittima pag. 11070

DECRETO n. 5047 del 17 aprile 2003

Ditta: Miraglia Salvatore Pamar s.n.c. – Comune di Amantea – Rinnovo concessione demaniale marittima pag. 11072

DECRETO n. 5048 del 17 aprile 2003

Ditta: Cairola Rosaria -- Comune di Sellia Marina – Concessione demaniale marittima pag. 11073

DECRETO n. 5049 del 17 aprile 2003

Ditta: Faragò Francesco – Comune di Sellia Marina – Concessione demaniale marittima pag. 11075

DECRETO n. 5050 del 17 aprile 2003

Ditta: F.I.M.I.S.T. – Comune di Sellia Marina -- Concessione demaniale marittima pag. 11077

DECRETO n. 5051 del 17 aprile 2003

Ditta: Sciammarella Laura – Comune di Scalea – Concessione demaniale marittima pag. 11079

DECRETO n. 5052 del 17 aprile 2003

Ditta: Marina Del Marchese S.A.S. – Comune di Botricello – Concessione demaniale marittima pag. 11082

DECRETO n. 5053 del 17 aprile 2003

Ditta: Azeta Trading s.a.s. di La Turraca Geraldo – Comune di S. Andrea Apostolo dello Jonio – Rinnovo concessione demaniale marittima _____ pag. 11084

DECRETO n. 5054 del 17 aprile 2003

Ditta: Soc. Hotel Nettuno – Comune di Soverato – Concessione demaniale marittima _____ pag. 11086

DECRETO n. 5055 del 17 aprile 2003

Ditta: Schettino Milena – Comune di Gizzeria – Concessione demaniale marittima _____ pag. 11088

DECRETO n. 5056 del 17 aprile 2003

Ditta: Cooperativa Gange A.r.l. – Comune di Soverato – Rinnovo concessione demaniale marittima _____ pag. 11090

DECRETO n. 5057 del 17 aprile 2003

Ditta: Touristrade s.r.l. – Comune di Gizzeria – Rinnovo concessione demaniale marittima _____ pag. 11092

DECRETO n. 5058 del 17 aprile 2003

Comune di Torano Castello – Approvazione Variante parziale al Programma di Fabbricazione _____ pag. 11094

DECRETO n. 5059 del 17 aprile 2003

Comune di Roseto Capo Spulico – Approvazione Piano Regolatore Generale _____ pag. 11095

AVVOCATURA REGIONALE

DECRETO n. 918 dell'11 febbraio 2003

CT n. 265/03 – Tribunale civile di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Ricorso – Falduto Francesca c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria _____ pag. 11097

DECRETO n. 919 dell'11 febbraio 2003

CT n. 4762/02 – Tribunale civile di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Ricorso – Calandruccio Carmela c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria _____ pag. 11097

DECRETO n. 920 dell'11 febbraio 2003

CT n. 4629/02 – Tribunale civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Borgese Francesca c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria _____ pag. 11098

DECRETO n. 921 dell'11 febbraio 2003

CT n. 4786/02 – Tribunale civile di Reggio Calabria – Sezione lavoro – Ricorso – Pitasi Angela c/Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria _____ pag. 11098

DECRETO n. 922 dell'11 febbraio 2003

CT n. 4888/02 – Tribunale civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Ianni Antonino c/Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Lucio Romualdo dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria _____ pag. 11098

DECRETO n. 925 dell'11 febbraio 2003

CT n. 2288 e 3718/02 – Ricorso avanti il Tribunale di Catanzaro – G.L. – Zaccone e Proto/Regione Calabria (Personale) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Giuseppe Naimo _____ pag. 11099

DECRETO n. 990 del 12 febbraio 2003

Cont. n. 493/96 – Appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 1305/2001 del T.A.R. Calabria di Reggio Calabria del 23/11/2001 – Proposto dalla sig.ra Foti Teresa c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina difensore – Conferimento incarico all'Avvocatura Generale dello Stato _____ pag. 11099

DECRETO n. 991 del 12 febbraio 2003

CT n. /03 – Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2002 – Determinazione di proposizione del ricorso e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Mariano Calogero dell'Avvocatura regionale _____ pag. 11100

DECRETO n. 1080 del 13 febbraio 2003

CT n. 4765/02 – Tribunale di Reggio Calabria – Ricorso – Sigg.ri Fallenti Luigina e Ventura Demetrio, n.q. di genitori esercenti la patria potestà sulla minore Ventura Simona c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria _____ pag. 11100

DECRETO n. 1081 del 13 febbraio 2003

CT n. 111/03 – Tribunale di Reggio Calabria – Ricorso – Sig. Stilo Carmelo, quale erede del defunto padre Stilo Pietro c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria _____ pag. 11101

DECRETO n. 1083 del 13 febbraio 2003

CT n. 272/03 – Tribunale di Reggio Calabria – Sig. Modica Pietro c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria _____ pag. 11101

DECRETO n. 1084 del 13 febbraio 2003

CT n. 256/03 – Tribunale di Palmi – Sig.ra Demasi Bruna c/INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria _____ pag. 11102

DECRETO n. 1085 del 13 febbraio 2003

CT n. 229/03 – Tribunale di Reggio Calabria – Sig. Cutrì Diego c/Ministero del Tesoro, Ministero dell'Interno, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria _____ pag. 11102

DECRETO n. 1086 del 13 febbraio 2003

CT n. 4607/02 – Tribunale di Palmi – Ricorso – Sig. Russo Antonino c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria _____ pag. 11103

DECRETO n. 1087 del 13 febbraio 2003

CT n. 4753/02 – Tribunale di Palmi – Ricorso – Sig.ra Sideri Serafina c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria _____ pag. 11103

DECRETO n. 1088 del 13 febbraio 2003

CT n. 2808/02 – Tribunale di Reggio Calabria – Ricorso – Sig.ra Lia Fortunata c/Ministero del Tesoro e Regione Calabria – Determinazione di costituzione e resistenza in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria _____ pag. 11103

DECRETO n. 1089 del 13 febbraio 2003

CT n. 35/03 – Tribunale di Palmi – Ricorso – Sig.ra Zito Concetta c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione e resistenza in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria _____ pag. 11104

DECRETO n. 1090 del 13 febbraio 2003

CT n. 31/03 – Tribunale di Palmi – Ricorso – Sig.ra Telesca Maria c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria _____ pag. 11104

DECRETO n. 1091 del 13 febbraio 2003

CT n. 78/03 – Tribunale di Reggio Calabria – Ricorso – Sig.ra Celi Giuseppina c/Ministero dell'Interno, Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria _____ pag. 11105

DECRETO n. 1092 del 13 febbraio 2003

CT n. 110/03 – Tribunale di Reggio Calabria – Ricorso – Sig.ra Iachino Maria c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria _____ pag. 11105

DECRETO n. 1093 del 13 febbraio 2003

CT n. 4122/02 – Tribunale di Reggio Calabria – Ricorso – Sig. Tripepi Cecilia c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione e resistenza in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria _____ pag. 11106

DECRETO n. 1094 del 13 febbraio 2003

CT n. 4859/02 – Tribunale di Reggio Calabria – Ricorso – Sig.ra Alati Giovanna c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria _____ pag. 11106

DECRETO n. 1095 del 13 febbraio 2003

CT n. 297/03 – Tribunale di Reggio Calabria – Sig.ra Pelagrino Carmela c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Sandro Boccucci dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria _____ pag. 11107

DECRETO n. 1096 del 13 febbraio 2003

CT n. 312/03 – Tribunale di Locri – Sig. Carbone Giuseppe c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Sandro Boccucci dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria _____ pag. 11107

DECRETO n. 1097 del 13 febbraio 2003

CT n. 236/03 – Tribunale di Locri – Sig.ra Leoncini Teresa c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Sandro Boccucci dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria _____ pag. 11107

DECRETO n. 1121 del 13 febbraio 2003

CT n. 223/03 – Giudice di Pace di Reggio Calabria – Decreto ingiuntivo n. 718/02 – Palermo Alfredo c/Regione Calabria – Determinazione di opposizione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Dario Boruto dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria _____ pag. 11108

DECRETO n. 1122 del 13 febbraio 2003

CT n. 3824/02 – Tribunale di Reggio Calabria – In funzione del Giudice del lavoro – Ricorso – Sig. Cotroneo Antonino c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria _____ pag. 11108

DECRETO n. 1123 del 13 febbraio 2003

CT n. 353/03 – Tribunale Amministrativo della Calabria – Sezione staccata di Reggio Calabria – Ricorso previa sospensiva – Sig.ra Frascà Carmela contro la Regione Calabria, l'Assessorato al lavoro della Regione Calabria e nei confronti dell'avv. Tuccio Luigi, n.q. di componente del Comitato Tecnico Scientifico ex L.R. n. 5/01 e della commissione Regionale Tripartita – Determinazione di costituzione e resistenza in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria _____ pag. 11109

DECRETO n. 1124 del 13 febbraio 2003

CT n. 181/03 – Tribunale Amministrativo della Calabria – Sezione staccata di Reggio Calabria – Ricorso – Sig.ra Fiorillo Soccorsa vedova Saffioti contro la Regione Calabria e il Comune di Palmi – Determinazione di costituzione e resistenza in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria _____ pag. 11110

DECRETO n. 1128 del 14 febbraio 2003

CT n. 328/03 – Tribunale di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Sig. Giacco Salvatore c/Ministero del Tesoro, Commissione Medica Periferica di Verifica, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Iolanda Mauro dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria _____ pag. 11110

DECRETO n. 1129 del 14 febbraio 2003

CT n. 337/03 – Tribunale di Locri – Sezione lavoro – Ricorso – Sig. Lombardo Rocco c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Sandro Boccucci dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria _____ pag. 11111

DECRETO n. 1130 del 14 febbraio 2003

CT n. 358/03 – Tribunale di Locri – Sezione lavoro – Ricorso – Sig. Calemme Maria Rosa c/Ministero del Tesoro, Ministero dell'Interno, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Sandro Boccucci dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria
pag. 1111

DECRETO n. 1131 del 14 febbraio 2003

CT n. 359/03 – Tribunale di Locri – Sezione lavoro – Ricorso – Sig. Comisso Vincenzo c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Sandro Boccucci dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria
pag. 1111

DECRETO n. 1132 del 14 febbraio 2003

CT n. 336/03 – Tribunale di Locri – Sezione lavoro – Ricorso – Sig.ra Greci Rosa c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Sandro Boccucci dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria
pag. 1112

DECRETO n. 1133 del 14 febbraio 2003

CT n. 4597/02 – Tribunale civile di Vibo Valentia – Sezione lavoro – Ricorso – Malta Giacomo c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria
pag. 1112

DECRETO n. 1134 del 14 febbraio 2003

CT n. 3324/02 – Tribunale civile di Reggio Cal. – Sezione lavoro – Ricorso – Lombardi Comite Domenica c/Ministero del Tesoro, Ministero dell'Interno, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria
pag. 1113

DECRETO n. 1135 del 14 febbraio 2003

CT n. 4506/02 -- Tribunale civile di Reggio Cal. – Sezione lavoro – Ricorso – Isola Giovanna c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria
pag. 1113

DECRETO n. 1136 del 14 febbraio 2003

CT n. 120/03 – Tribunale civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Macedonio Rosina c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria
pag. 1114

DECRETO n. 1137 del 14 febbraio 2003

CT n. 48/03 – Tribunale civile di Reggio Cal. – Sezione lavoro – Ricorso – Luvarà Maria c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria
pag. 1114

DECRETO n. 1138 del 14 febbraio 2003

CT n. 41/03 – Tribunale civile di Reggio Cal. – Sezione lavoro – Ricorso – Campolo Marco c/Ministero del Tesoro, Ministero dell'Interno, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria
pag. 1115

DECRETO n. 1139 del 14 febbraio 2003

CT n. 116/03 – Tribunale civile di Reggio Cal. – Sezione lavoro – Ricorso – Suraci Rosalba c/Ministero del Tesoro, Ministero dell'Interno, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria
pag. 1115

DECRETO n. 1140 del 14 febbraio 2003

CT n. 117/03 – Tribunale civile di Reggio Cal. – Sezione lavoro – Ricorso – Romeo Modesta c/Ministero del Tesoro, Ministero dell'Interno, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria
pag. 1116

DECRETO n. 1141 del 14 febbraio 2003

CT n. 4005/02 – Tribunale civile di Reggio Cal. – Sezione lavoro – Ricorso – Feo Salvatore + altri c/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria
pag. 1116

DECRETO n. 1142 del 14 febbraio 2003

CT n. 4751/02 – Tribunale civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso -- Fida Concetta c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria pag. 11117

DECRETO n. 1143 del 14 febbraio 2003

CT n. 4206/02 – Tribunale civile di Palmi – Sezione lavoro – Ricorso – Gangemi Grazia + altri c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria pag. 11117

DECRETO n. 1144 del 14 febbraio 2003

CT n. 4781/02 – Tribunale civile di Reggio Cal. – Sezione lavoro – Ricorso – Ficara Saveria c/Ministero del Tesoro, Ministero dell'Interno, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria pag. 11118

DECRETO n. 1145 del 14 febbraio 2003

CT n. 4839/02 – Tribunale civile di Reggio Cal. – Sezione lavoro – Ricorso – Parente Emanuele c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria pag. 11118

DECRETO n. 1146 del 14 febbraio 2003

CT n. 4002/02 – Tribunale civile di Reggio Cal. – Sezione lavoro – Ricorso – Ambroggio Francesca c/Ministero del Tesoro, Ministero dell'Interno, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria pag. 11119

DECRETO n. 1147 del 14 febbraio 2003

CT n. 4023/02 -- Tribunale civile di Reggio Cal. – Sezione lavoro – Ricorso – Vadalà Antonella c/Ministero del Tesoro, INPS e Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio nonché nomina difensore – Conferimento incarico all'avv. Maria Elena Mancuso dell'Avvocatura regionale – Sezione decentrata di Reggio Calabria pag. 11119

DECRETO n. 1148 del 14 febbraio 2003

CT n. 3462/02 -- Tribunale di Rossano – Sezione lavoro – Garasto Francesco c/Regione Calabria + altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Franceschina Talarico pag. 11120

DECRETO n. 1149 del 14 febbraio 2003

CT n. 4644/02 – Tribunale di Cosenza – Sezione lavoro – Preti Rosaria Maria c/Regione Calabria + altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Franceschina Talarico pag. 11120

DECRETO n. 1158 del 14 febbraio 2003

CT n. 3/03 – Ricorso al TAR CZ – ATI Soc. Generali + 1/Regione Calabria – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (LL.PP.) – Conferimento incarico all'avv. Giuseppe Naimo pag. 11120

DECRETO n. 1159 del 14 febbraio 2003

CT n. – Tribunale di Rossano – Giudice del lavoro – Ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da -Rogani Ida Rosina c/Regione Calabria (Dipartimento Servizi Sociali) – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Antonella Coscarella dell'Avvocatura regionale pag. 11121

DECRETO n. 1175 del 14 febbraio 2003

CT n. 390/03 – Ricorso al TAR – Catanzaro – Corrado Catia c/Regione Calabria e A.R.D.I.S. – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore (Dipartimento Pubblica Istruzione) – Conferimento incarico all'avv. Antonella Coscarella pag. 11121

DECRETO n. 1176 del 14 febbraio 2003

CT n. 4670/02 – Tribunale di Rossano – Sezione lavoro – Di Lico Giuseppe c/Regione Calabria + altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Franceschina Talarico pag. 11122

DECRETO n. 1177 del 14 febbraio 2003

CT n. 4354/02 – Tribunale di Castrovillari – Sezione lavoro – Mignolo Leonetta c/Regione Calabria + altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Franceschina Talarico
pag. 11122

DECRETO n. 1178 del 14 febbraio 2003

CT n. 4352/02 – Tribunale di Castrovillari – Sezione lavoro – De Vita Angelina c/Regione Calabria + altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Franceschina Talarico
pag. 11122

DECRETO n. 1179 del 14 febbraio 2003

CT n. 4359/02 – Tribunale di Castrovillari – Sezione lavoro – Varcasia Pasquale c/Regione Calabria + altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Franceschina Talarico
pag. 11123

DECRETO n. 1180 del 14 febbraio 2003

CT n. 4360/02 – Tribunale di Castrovillari – Sezione lavoro – Zaccaro Domenico c/Regione Calabria + altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Franceschina Talarico
pag. 11123

DECRETO n. 1181 del 14 febbraio 2003

CT n. 4141/02 – Tribunale di Castrovillari – Sezione lavoro – Barbati Nicola c/Regione Calabria + altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Franceschina Talarico
pag. 11124

DECRETO n. 1182 del 14 febbraio 2003

CT n. 4143/02 – Tribunale di Castrovillari – Sezione lavoro – Rende Finizia c/Regione Calabria + altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Franceschina Talarico
pag. 11124

DECRETO n. 1183 del 14 febbraio 2003

CT n. 4853/02 – Tribunale di Cosenza – Sezione lavoro – Puzzo Vittorio c/Regione Calabria + altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Franceschina Talarico
pag. 11125

DECRETO n. 1184 del 14 febbraio 2003

CT n. 4303/02 – Tribunale di Cosenza – Sezione lavoro – De Marco Antonio c/Regione Calabria + altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Franceschina Talarico
pag. 11125

DECRETO n. 1185 del 14 febbraio 2003

CT n. 4227/02 – Tribunale di Cosenza – Sezione lavoro – Boellis Benito c/Regione Calabria + altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Franceschina Talarico
pag. 11125

DECRETO n. 1186 del 14 febbraio 2003

CT n. 85/03 – Tribunale di Paola – Sezione lavoro – Marcelli Antonella c/Regione Calabria + altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Franceschina Talarico
pag. 11126

DECRETO n. 1187 del 14 febbraio 2003

CT n. 89/03 – Tribunale di Paola – Sezione lavoro – Impelizzari Natalia c/Regione Calabria + altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Franceschina Talarico
pag. 11126

DECRETO n. 1188 del 14 febbraio 2003

CT n. 4094/02 – Tribunale di Cosenza – Sezione lavoro – Nicoletti Lilia c/Regione Calabria + altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Franceschina Talarico
pag. 11127

DECRETO n. 1189 del 14 febbraio 2003

CT n. 4731/02 – Tribunale di Cosenza – Sezione lavoro – Nuoto Luigina c/Regione Calabria + altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Franceschina Talarico

pag. 11127

DECRETO n. 1190 del 14 febbraio 2003

CT n. 4292/02 – Tribunale di Rossano – Sezione lavoro – Marincolo Bambina c/Regione Calabria + altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Franceschina Talarico

pag. 11128

DECRETO n. 1191 del 14 febbraio 2003

CT n. 4241/02 – Tribunale di Castrovillari – Sezione lavoro – Rugiano Maria c/Regione Calabria + altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Franceschina Talarico

pag. 11128

DECRETO n. 1192 del 14 febbraio 2003

CT n. 4588/02 – Tribunale di Castrovillari – Sezione lavoro – Romito Vito Esteban c/Regione Calabria + altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Franceschina Talarico

pag. 11128

DECRETO n. 1193 del 14 febbraio 2003

CT n. 3489/02 – Tribunale di Castrovillari – Sezione lavoro – Gallo Francesco c/Regione Calabria + altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Franceschina Talarico

pag. 11129

DECRETO n. 1194 del 14 febbraio 2003

CT n. 3490/02 – Tribunale di Castrovillari – Sezione lavoro – Stabilito Giuseppina c/Regione Calabria + altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Franceschina Talarico

pag. 11129

DECRETO n. 1195 del 14 febbraio 2003

CT n. 3491/02 – Tribunale di Castrovillari – Sezione lavoro – Faraldi Clara + altri c/Regione Calabria + altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Franceschina Talarico

pag. 11130

DECRETO n. 1196 del 14 febbraio 2003

CT n. 3487/02 – Tribunale di Castrovillari – Sezione lavoro – Vaccano Gennaro c/Regione Calabria + altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Franceschina Talarico

pag. 11130

DECRETO n. 1197 del 14 febbraio 2003

CT n. 3488/02 – Tribunale di Castrovillari – Sezione lavoro – Gatto Domenica c/Regione Calabria + altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Franceschina Talarico

pag. 11130

DECRETO n. 1198 del 14 febbraio 2003

CT n. 145/03 – Tribunale di Cosenza – Sezione lavoro – Paura Camilla c/Regione Calabria + altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Franceschina Talarico

pag. 11131

DECRETO n. 1199 del 14 febbraio 2003

CT n. 4304/02 – Tribunale di Cosenza – Sezione lavoro – Cipolla Maria c/Regione Calabria + altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Franceschina Talarico

pag. 11131

DECRETO n. 1200 del 14 febbraio 2003

CT n. 4645/02 – Tribunale di Cosenza – Sezione lavoro – Gabriele Angelina + altri c/Regione Calabria + altri – Determinazione di costituzione in giudizio e nomina di un difensore – Conferimento incarico all'avv. Franceschina Talarico

pag. 11132

PARTE PRIMA**SEZIONE II****REGISTRO DEI DECRETI DEI DIRIGENTI
DELLA REGIONE CALABRIA****Dipartimento n. 5
URBANISTICA**

DECRETO n. 3611 del 31 marzo 2003

Commissione di esperti per la Legge Urbanistica Regionale – Impegno sui fondi perenti e liquidazione compenso.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 1077 del 25/11/2002 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica al Dott. Gaetano Princi;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione», rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/00;

PREMESSO che con deliberazione della Giunta regionale n. 655 del 10/10/2000 è stata costituita un'apposita Commissione di lavoro per coadiuvare l'attività della Commissione consiliare per l'esame della proposta di legge regionale in materia di «Tutela, governo ed uso del territorio», conferendo al Prof. Aldo Fiale ed al Prof. Nicola Assini l'incarico di esperti;

CHE con la stessa deliberazione è stata impegnata la somma presunta ammontante a L. 24.000.000 (€ 12.394,97) sul capitolo n. 2111102 del bilancio per l'esercizio finanziario 2000, impegno n. 4945 del 12/10/00;

CHE pertanto con decreto del Dirigente Generale del 5° Dipartimento n. 11295 del 9/11/2001 è stato approvato lo schema di convenzione stipulato tra la Regione ed i suddetti professionisti;

CHE in esecuzione del suddetto decreto sono stati pertanto stipulati in data 13/12/2001 i contratti di collaborazione coordinata e continuativa tra la Regione Calabria, in persona del Dirigente Generale del 5° Dipartimento Urbanistica e Ambiente, ed i professionisti:

— Prof. Aldo Fiale, nato a Napoli il 22/7/1946, residente a Catanzaro in Via A. Daniele 40, C.F.: FLILDA46L22F839F;

— Prof. Nicola Assini, nato a S. Marco dei Cavoti il 28/2/1931, residente a Firenze Via Camporeggi, 3, C.F.: SSNNCL31B28H984X;

CHE i suddetti contratti, regolarmente repertoriati rispettivamente al n. 6027 e 6024 del 19/12/2001, prevedono, all'art. 5, che l'entità del compenso inerente all'incarico quantificato in complessive lire 12.000.000 lorde ciascuno, già impegnate con la soprarichiamata deliberazione 655/00, sarà erogato in due tranches di lire 6.000.000 ciascuna, la prima alla firma della convenzione, la seconda, a saldo, ad approvazione del progetto di legge da parte del Consiglio regionale e comunque non oltre un anno dall'invio del progetto stesso al Consiglio da parte della Giunta regionale, dietro presentazione di regolare fattura o ricevuta;

CONSIDERATO che la prima tranche di L. 6.000.000 ciascuna non è stata liquidata agli esperti incaricati e che il progetto di legge è stato già approvato dal Consiglio Regionale con legge n. 19 del 16/4/2002;

CHE con nota dell'11/6/02 i nominati esperti hanno chiesto l'erogazione del compenso stabilito nella suddetta convenzione;

CHE è stata presentata apposita ricevuta dell'importo stabilito;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione del compenso spettante a ciascun professionista incaricato;

CHE la spesa complessiva, ammontante ad € 12.394,97 grava sull'apposito capitolo 2111102 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2000, giusto impegno n. 4915 del 12/10/00 di cui alla richiamata delibera n. 655 del 10/10/00;

CONSIDERATO che l'impegno n. 4945/01 suddetto è stato colpito da perenzione amministrativa e pertanto si ritiene di dover impegnare la relativa somma sul competente capitolo dei fondi perenti per l'anno 2003 che presenta la necessaria disponibilità autorizzando nel contempo l'Ufficio di Ragioneria della Regione ad emettere i relativi mandati in favore dei professionisti soprarichiamati;

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti i documenti che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni per la liquidazione della spesa, art. 45 della legge regionale n. 78 del 4/2/2002;

DECRETA

1. Di confermare il compenso spettante ai professionisti componenti la Commissione di esperti per la legge urbanistica regionale pari ad € 6.197,48 ciascuno per come previsto nella convenzione di cui al Decreto del Dirigente Generale n. 11295 del 9/11/01;

2. Di far fronte all'onere complessivo di € 12.394,97 con apposito impegno di spesa sul capitolo 7003101 dei fondi perenti per l'anno 2003 che con il presente provvedimento si autorizza e che presenta la necessaria disponibilità, giusto ex impegno n. 4945 del 12/10/00 assunto con ex delibera 655 del 10/10/00 sull'ex capitolo 2111102 del bilancio per l'esercizio finanziario 2000;

3. Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria della Regione ad emettere i relativi mandati in favore dei professionisti incaricati.

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R. della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 31 marzo 2003

Il Dirigente Generale
Dott. Gaetano Princi

DECRETO n. 4085 del 31 marzo 2003

Liquidazione fattura Soc. Publikompass.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO che l'Assessorato all'Urbanistica ed Ambiente ha aderito alla proposta formulata in data 28/2/2002 dalla Publikompass, per la realizzazione di un servizio editoriale relativo all'Assessorato medesimo in occasione dei 50 anni della Gazzetta del Sud;

CONSIDERATO che non si è potuto procedere all'impegno della spesa occorrente entro la data del 31/12/02;

DATO ATTO che la Publikompass di Messina ha pubblicato, su supplemento del quotidiano La Gazzetta del Sud del 13 aprile 2002 dell'area della Sicilia e della Calabria, una rivista dal titolo «I 50 anni della Gazzetta del Sud» provvedendo ad inserire una pagina redazionale in quadricromia al prezzo concordato di € 6.197,27 oltre IVA come da ns/nota 898/SP;

VISTA la fattura S03717 del 23/4/2002 della Publikompass S.p.A. di Messina;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione della fattura facendo gravare la somma complessiva di € 7.442,72 da impegnare sul capitolo 1005110 che trova la necessaria capienza;

VISTO l'art. 43 della legge regionale n. 8/02;

ATTESTATO che si sono verificate le condizioni previste dall'art. 45 della L.R. n. 8/02;

DECRETA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

— di impegnare la somma di € 7.442,72 sul capitolo 1005110 che trova la necessaria capienza;

— di liquidare alla Publikompass S.p.A. di Messina l'importo di € 7.442,72 mediante Bonifico Bancario appoggiato presso la Banca Nazionale del Lavoro Agenzia 16 di Milano c/c n. 10342(01005-01616);

— di autorizzare la ragioneria Generale ad emettere il relativo mandato di pagamento.

Catanzaro, lì 31 marzo 2003

Il Dirigente Generale
Dr. Gaetano Princi

DECRETO n. 4140 del 4 aprile 2003

Comune di Squillace – Approvazione Variante Generale al Piano Regolatore Generale.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante «Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale» ed in particolare l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 1077 del 25/11/2002 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica al Dott. Gaetano Princi;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;

VISTO il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante «Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione», rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/00;

PREMESSO che il Comune di Squillace è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.P.G.R. n. 279 del 23/3/92;

CHE con deliberazione n. 8 del 23/2/02 il Consiglio comunale del predetto Comune ha adottato la Variante Generale al vigente strumento urbanistico;

CHE gli atti ed elaborati di detta Variante sono stati regolarmente depositati e pubblicati e che nei termini di legge non sono state prodotte n. 34 osservazioni alle quali il Comune ha controdedotto con atto consiliare n. 24 del 24/6/2002;

CHE con nota n. 467 del 12/12/01 il Settore Geologico Regionale -- Servizio di Catanzaro -- del Dipartimento LL.PP. ed Acque, ha espresso il proprio parere favorevole ai sensi dell'art. 13 della Legge 64/74;

CHE il Comune di Squillace con nota n. 4122 del 4/10/02, assunta al protocollo in data 9/10/02, ha trasmesso la Variante di cui trattasi all'Assessorato Regionale all'Urbanistica;

CONSIDERATO che il Servizio Regionale Strumenti Urbanistici ha reso la propria istruttoria in data 22/11/02;

CHE la Commissione Urbanistica Regionale, ai sensi della legge regionale 16/94 e successive modifiche, ha espresso nella seduta del 4/12/02 parere favorevole alla Variante in questione con le seguenti prescrizioni:

1) restano rigettate le seguenti osservazioni, già respinte dal Consiglio Comunale per le motivazioni espresse nell'atto deliberativo di controdeduzioni n. 24 del 24/6/02:

- n. 11 relativamente al punto a) Ditta Garigliano Salvatore;
- n. 13 Ditta Baiocco Augusto;
- n. 17 relativamente al punto b) Ditta Maida Francesco;
- n. 18 relativamente al punto c) Ditta Muccari Carmine;
- n. 19 Ditta Scalzo Domenico e Fabio;
- n. 29 Ditta Ass. PRI.SO.

2) restano altresì, rigettate, in quanto inducono a sostanziali modifiche tali da alterare il dimensionamento ed i criteri informatori del P.R.G., le seguenti osservazioni, anche se accolte dal Consiglio Comunale:

- n. 1 Ditta Gualtieri Gioacchino e Tamara;
- n. 4 Ditta Guarna Mario Pantaleone Assanti;
- n. 7 Ditta Giancotti Rocco;

n. 8 Ditta Elia Giovanni e Sestito Francesco;

n. 9 Ditta Burzachechi Giuseppe e Francesco;

n. 10 Ditta Scarpino Maria Caterina;

n. 11 relativamente al punto b) Ditta Garigliano Salvatore;

n. 17 relativamente al punto a) Ditta Maida Francesco;

n. 18 relativamente ai punti a) e b) Ditta Muccari Carmine;

n. 20 Ditta Commodaro Antonio;

n. 21 Ditta Aiello Raffaele e Riccardo;

n. 22 Ditta Scalamandrè Maria Carmela;

n. 23 Ditta Cerminara Carmela e Guerrieri F.sco;

n. 24 Ditta Carnevale Achille, Italo e Mariannina;

n. 25 Ditta Aversa Raffaele;

n. 27 Ditta Catizone Nicola;

n. 30 Ditta Potente Franco;

n. 31 Ditta Maida Antonia ed altri;

n. 33 Ditta Militano Raffaele;

3) restano accolte le seguenti osservazioni già accolte dal Consiglio comunale, per le motivazioni espresse nella deliberazione di controdeduzioni n. 24 del 24/6/02 e per alcune di esse con le prescrizioni indicate a fianco:

n. 3 Ditta Bova Vincenzo;

n. 5 Ditta Raffa Michele ed altri;

n. 6 Ditta Corasaniti Saverio ed altri;

n. 12 Ditta Pascali Luigi;

n. 14 Ditta Rhodio Roberta;

n. 15 Ditta Siragusa Loris;

n. 16 Ditta Mungo Maria;

n. 26 Ditta Cristofaro Salvatore l'area deve essere assimilata alla Z.T.O. di tipo «F» delle N.T.A.;

n. 28 Ditta Chillà Giovanni limitatamente alla eliminazione della strada;

n. 32 Ditta Zofrea F.sco e Scaturchio M., limitatamente alla rimessa in asse della strada di Piano con quella esistente;

n. 34 Ditta Giunta Comunale;

n. 35 Ditta Corasaniti Antonio;

n. 35 Corasaniti Bellormino Rosario, Iozzo Emilio, Corasaniti Aquilina e Saverio. Acquisita fuori termine e trasmessa dal Comune di Squillace con nota n. 130/S dell'8/10/2002.

Tutta l'area di proprietà dei ricorrenti di cui alla planimetria allegata all'osservazione prodotta, ed anche quella interessata

dall'osservazione n. 6 della ditta Corasaniti Saverio ed altri precedentemente accolta, costituiscono un omogeneo la cui destinazione residenziale-turistica resta assimilata alla Z.T.O. di tipo C22 con gli stessi indici e parametri riportati nelle N.T.A. del Nuovo P.R.G..

L'attuazione di tale comprensorio, comprensivo delle aree già incluse nell'originaria stesura del Piano, dovrà avvenire attraverso piani esecutivi di dettaglio di iniziativa pubblica e/o privata la cui superficie di intervento non dovrà essere inferiore a mq. 10.000 e la quantità di aree da destinare a standards pari a 30 mq./ab..

L'edificazione dovrà allontanarsi dal nastro stradale esistente (S.S. 106 Jonica) di ml. 20,00, per cui tale area da considerarsi «rispetto stradale» concorrerà esclusivamente al calcolo dei volumi residenziali da ubicare fuori da tale fascia di rispetto.

4) resta altresì accolta l'osservazione n. 2 prodotta dalla Ditta Scalamandrè Ferdinando e Pietro per come controdedotta dal Consiglio comunale con deliberazione n. 24 del 24/6/2002;

5) gli indici di fabbricabilità fondiaria delle zone territoriali omogenee di tipo C e D di cui alle N.T.A. sono da considerarsi indicativi e non vincolanti;

6) ad ogni abitante da insediare dovrà corrispondere la superficie lorda abitabile di mq. 25 pari a 80 mc. maggiorati di 5 mq. e pari a 20 mc. per un totale di 100 mc/ab.;

7) siano osservate le prescrizioni di cui al parere della Regione Calabria – Dipartimento Lavori Pubblici ed Acque – Settore 24 Geologico Regionale – reso con nota n. 467 del 12/12/01 ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 64/74;

8) venga osservato quanto scaturito dal raffronto tra le tavole del P.A.I. e la zonizzazione del Nuovo P.R.G. fino all'eventuale avvenuto adempimento agli obblighi di cui all'art. 2 delle N.T.A. del P.A.I. stesso;

9) con riferimento al 7° comma dell'art. 65 ed in ottemperanza a quanto contenuto nell'art. 73 della legge regionale 19/02, vengano, laddove necessario, integrate, modificate o sostituite le parti non conformi delle norme tecniche di attuazione e dei regolamenti edilizi con le nuove norme, immediatamente applicabili, previste dalla predetta legge;

CHE dette prescrizioni con nota racc. a mano n. 557 del 9/12/02, ricevuta in data 10/12/02, sono state notificate al Comune per essere controdedotte ai sensi della legge regionale 16/94 e successive modifiche ed integrazioni;

CHE il Comune di Squillace non ha controdedotto alle prescrizioni della C.U.R. di carattere normativo per cui le stesse debbono ritenersi accolte, e con note 5250 del 27/12/02 e 5261 del 31/12/02 ha chiesto di voler riconsiderare il rigetto delle osservazioni dei sigg.ri Elia Giovanni e Sestito Francesco e del sig. Giacocci Rocco, già accolte in fase di controdeduzioni da parte del Consiglio Comunale con atto n. 24 del 24/6/2002;

CHE in merito si ritiene di poter aderire alle richieste del Comune accogliendo le osservazioni dei sigg.ri Elia Giovanni e Sestito Francesco e del sig. Giacocci Rocco per come controdedotte dal Consiglio Comunale con il succitato atto deliberativo n. 24/02;

CHE con deliberazione n. 197 del 4/3/2003 e la successiva deliberazione di rettifica n. 253 dell'1/4/2003 la Giunta regionale ha approvato la Variante Generale al Piano Regolatore Generale di Squillace secondo il parere della C.U.R. soprarichia-

mato e con l'accoglimento delle osservazioni dei sigg.ri Elia Giovanni e Sestito Francesco e del sig. Giacotti Rocco per come controdedotte dal Consiglio comunale con atto deliberativo n. 24/02, rimettendo l'emanazione dell'atto di esternazione al Dirigente Generale del Dipartimento competente.

VISTO il D.P.R. n. 8 del 15/1/72;

VISTE le leggi regionali n. 16/94 e successive modificazioni ed integrazioni n. 19/02;

DECRETA

È APPROVATA la Variante Generale al Piano Regolatore Generale di Squillace così per come adottata da quel Comune con atto consiliare n. 8 del 23/2/2002 e con le seguenti prescrizioni:

1) restano rigettate le seguenti osservazioni, già respinte dal Consiglio Comunale per le motivazioni espresse nell'atto deliberativo di controdeduzioni n. 24 del 24/6/02:

- n. 11 relativamente al punto a) Ditta Garigliano Salvatore;
- n. 13 Ditta Baiocco Augusto;
- n. 17 relativamente al punto b) Ditta Maida Francesco;
- n. 18 relativamente al punto c) Ditta Muccari Carmine;
- n. 19 Ditta Scalzo Domenico e Fabio;
- n. 29 Ditta Ass. PRISO.

2) restano altresì, rigettate, in quanto inducono a sostanziali modifiche tali da alterare il dimensionamento ed i criteri informatori del P.R.G., le seguenti osservazioni, anche se accolte dal Consiglio Comunale:

- n. 1 Ditta Gualtieri Gioacchino e Tamara;
- n. 4 Ditta Guarna Mario Pantaleone Assanti;
- n. 9 Ditta Burzachechi Giuseppe e Francesco;
- n. 10 Ditta Scarpino Maria Caterina;
- n. 11 relativamente al punto b) Ditta Garigliano Salvatore;
- n. 17 relativamente al punto a) Ditta Maida Francesco;
- n. 18 relativamente ai punti a) e b) Ditta Muccari Carmine;
- n. 20 Ditta Commodaro Antonio;
- n. 21 Ditta Aiello Raffaele e Riccardo;
- n. 22 Ditta Scalamandrè Maria Carmela;
- n. 23 Ditta Cerminara Carmela e Guerrieri F.sco;
- n. 24 Ditta Carnevale Achille, Italo e Mariannina;
- n. 25 Ditta Aversa Raffaele;
- n. 27 Ditta Catizone Nicola;
- n. 30 Ditta Potente Franco;
- n. 31 Ditta Maida Antonia ed altri;
- n. 33 Ditta Militano Raffaele;

3) restano accolte le seguenti osservazioni già accolte dal Consiglio comunale, per le motivazioni espresse nella deliberazione di controdeduzioni n. 24 del 24/6/02 e per alcune di esse con le prescrizioni indicate a fianco:

- n. 3 Ditta Bova Vincenzo;
- n. 5 Ditta Raffa Michele ed altri;
- n. 6 Ditta Corasaniti Saverio ed altri;
- n. 12 Ditta Pascali Luigi;
- n. 14 Ditta Rhodio Roberta;
- n. 15 Ditta Siragusa Loris;
- n. 16 Ditta Mungo Maria;
- n. 26 Ditta Cristofaro Salvatore l'area deve essere assimilata alla Z.T.O. di tipo «F» delle N.T.A.;
- n. 28 Ditta Chillà Giovanni limitatamente alla eliminazione della strada;
- n. 32 Ditta Zofrea F.sco e Scaturchio M., limitatamente alla rimessa in asse della strada di Piano con quella esistente;
- n. 34 Ditta Giunta Comunale;
- n. 35 Ditta Corasaniti Antonio Corasaniti Bellormino Rosario, Iozzo Emilio, Corasaniti Aquilina e Saverio.

Acquisita fuori termine e trasmessa dal Comune di Squillace con nota n. 130/S dell'8/10/2002.

Tutta l'area di proprietà dei ricorrenti di cui alla planimetria allegata all'osservazione prodotta, ed anche quella interessata dall'osservazione n. 6 della ditta Corasaniti Saverio ed altri precedentemente accolta, costituiscono un omogeneo la cui destinazione residenziale-turistica resta assimilata alla Z.T.O. di tipo C22 con gli stessi indici e parametri riportati nelle N.T.A. del Nuovo P.R.G..

L'attuazione di tale comprensorio, comprensivo delle aree già incluse nell'originaria stesura del Piano, dovrà avvenire attraverso piani esecutivi di dettaglio di iniziativa pubblica e/o privata la cui superficie di intervento non dovrà essere inferiore a mq. 10.000 e la quantità di aree da destinare a standards pari a 30 mq./ab..

L'edificazione dovrà allontanarsi dal nastro stradale esistente (S.S. 106 Jonica) di ml. 20.00, per cui tale area da considerarsi «rispetto stradale» concorrerà esclusivamente al calcolo dei volumi residenziali da ubicare fuori da tale fascia di rispetto.

4) resta altresì accolte le osservazioni:

- n. 2 prodotta dalla Ditta Scalamandrè Ferdinando e Pietro;
- n. 7 prodotta dalla Ditta Giacotti Rocco;
- n. 8 prodotta dalla Ditta Elia Giovanni e Sestito Francesco, per come controdedotto dal Consiglio comunale con deliberazione n. 24 del 24/6/2002;

5) Gli indici di fabbricabilità fondiaria delle zone territoriali omogenee di tipo C e D di cui alle N.T.A. sono da considerarsi indicativi e non vincolanti;

6) Ad ogni abitante da insediare dovrà corrispondere la superficie lorda abitabile di mq. 25 pari a 80 mc. maggiorati di 5 mq. e pari a 20 mc. per un totale di 100 mc/ab.;

7) Siano osservate le prescrizioni di cui al parere della Regione Calabria – Dipartimento Lavori Pubblici ed Acque – Settore 24 Geologico Regionale – reso con nota n. 467 del 12/12/01 ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 64/74;

8) Venga osservato quanto scaturito dal raffronto tra le tavole del P.A.I. e la zonizzazione del Nuovo P.R.G. fino all'eventuale avvenuto adempimento agli obblighi di cui all'art. 2 delle N.T.A. del P.A.I. stesso;

9) Con riferimento al 7° comma dell'art. 65 ed in ottemperanza a quanto contenuto nell'art. 73 della legge regionale 19/02, vengano, laddove necessario, integrate, modificate o sostituite le parti non conformi delle norme tecniche di attuazione e dei regolamenti edilizi con le nuove norme, immediatamente applicabili, previste dalla predetta legge.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 4 aprile 2003

Il Dirigente Generale
Dott. Gaetano Princi

DECRETO n. 4937 del 17 aprile 2003

Ditta: Caravetta Antonio – Comune di Rossano – Concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Caravetta Antonio (C.F.: CRVNTN59S04D005C) ha presentato istanza, in data 8/10/01, per il rilascio della concessione relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 3.500, situata nel Comune di Rossano;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 3.500 situata nel Comune di Rossano;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 55/2003, che è parte integrante del presente decreto alla ditta Caravetta Antonio per l'occupazione dell'area demaniale marittima di mq. 3.500, situata nel Comune di Rossano, foglio di mappa n. 1, particella n. 1, da adibire a stabilimento balneare, parcheggio, locale bar e deposito, locale ristoro, cucina, spogliatoio, area a verde, campi da gioco, cabine doccia, posa ombrelloni e sdraio, tettoie, posa tavoli e sedie, servizi igienici.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajenghi

N. 55 del registro

Concessioni – Anno 2003

N. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso – Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 8/10/2001 da Caravetta Antonio nato il 4/11/59 a Corigliano Calabro e residente in Corigliano Calabro (CS) – Via Ravenna, 15;

VISTA la nota n. 5555 datata 25/9/2002 con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di Cosenza con nota n. 6452 del 25/10/2002;

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Cosenza con nota n. 9441 del 4/11/02;

VISTO il parere espresso dal Comune di Rossano con nota n. 6787 del 18/11/2002;

VISTA l'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n. 7685 del 25/5/01;

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. 808 del 2/11/01, dall'Amministrazione Provinciale di Cosenza;

VISTA la nota n. del della Capitaneria di Porto di Crotona;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. del

VISTA l'attestazione n. 149 del 13/1/2003 comprovante il versamento del canone di € 1.211,31 per il periodo dall'1/6/2002 al 30/9/2002, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (S.I.B.) giusta quietanza n. 226 del 12/1/2003 di € 52,00

CONCEDE

A Caravetta Antonio codice fiscale: CRVNTN59S04D005C di occupare una zona di suolo demaniale marittimo, della superficie di metri quadrati 3.500 situata nel comune di Rossano, foglio di mappa n. 1 p.lla n. 1, e precisamente in località Pirro Malena allo scopo di adibirla a: stabilimento balneare, parcheggio, locale bar e deposito, locale ristoro, cucina, spogliatoio, area verde, campi da gioco, cabine doccia, posa ombrelloni e sdraio, tettoie, posa tavoli e sedie, servizi igienici di cui al canone di € 1.211,31 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/2002.

Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 dall'1/1/2003 al 31/12/2008 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici Istat.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Corigliano Calabria via Ravenna n. 15.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

lì, 11 febbraio 2003

Il Dirigente
Dott. Emilio Surace

Il Concessionario
Caravetta Antonio

Ufficio Demanio
Umberto Barbagallo

Visto per l'autenticità della firma del sig. Caravetta Antonio nato a Corigliano Calabria il 4/11/1959

Corigliano Calabria, lì 13 gennaio 2003

F.to: Illeggibile

DECRETO n. 4938 del 17 aprile 2003

Ditta: Gallo Vincenzo Salvatore – Comune di Corigliano Calabria – Concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Gallo Vincenzo Salvatore (C.F.: GLLVCN59T21D005U) ha presentato istanza in data 29/1/02, per il rilascio della concessione relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 1.000, situata nel Comune di Corigliano Calabria;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 1.000 situata nel Comune di Corigliano Calabria;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 489 del 9/7/2002, che è parte integrante del presente decreto alla ditta Gallo Vincenzo Salvatore per l'occupazione dell'area demaniale marittima di mq. 1.000, situata nel Comune di Corigliano Calabria, foglio di mappa n. 80, particella n. 6, da adibire a posa ombrelloni e sdraio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajenghi

N. 489 del registro

Concessioni – Anno 2002

N. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso – Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 29/1/2002 da Gallo Vincenzo Salvatore nato il 21/12/59 a Corigliano Calabria e residente in Corigliano Calabria (CS), via Malaga, 1 – Schiavonea;

VISTA la nota n. 3106 datata 28/5/2002 con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di Cosenza con nota n. 3433 del 21/6/2002;

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di Corigliano Calabro con nota n. 17957 del 30/5/2002;

VISTA l'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del, dall'Amministrazione Provinciale di

VISTA la nota n. del della Capitaneria di Porto di Crotona;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. del

VISTA l'attestazione n. 1694 dell'8/7/2002 comprovante il versamento del canone di € 334,82 per il periodo dall'1/6/2002 al 30/9/2002, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (S.I.B.) giusta quietanza n. 94 dell'8/7/2002 di € 52,00

CONCEDE

A Gallo Vincenzo Salvatore (C.F.: GLLVCN59T21D005U) di occupare una zona di suolo demaniale marittimo, della superficie di metri quadrati 1.000 situata nel comune di Corigliano Calabro, foglio di mappa n. 80 p.lla n. 6, e precisamente in località Schiavonea allo scopo di adibirla a: posa ombrelloni e sdraio di cui al canone di € 334,82 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/2002.

Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 dall'1/1/2002 al 31/12/2007 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedere d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il suddetto decreto e rappresenta la rata del canone

dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici Istat.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in via n.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

li, 9 luglio 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Il Concessionario
Gallo Vincenzo Salvatore

Ufficio Demanio
Umberto Barbagallo

DECRETO n. 4939 del 17 aprile 2003

Ditta: Carelli Francesco – Comune di Corigliano Calabro – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Carelli Francesco (C.F.: CRLFNC53B06D005K) ha presentato istanza in data 13/11/01, per il rinnovo delle concessioni n. 77/99 e 76/99 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 540, situate nel Comune di Corigliano Calabro;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 34/2003 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 34/2003, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo dell'atto n. 77/99 e 76/99 per l'utilizzo da parte della Ditta Carelli Francesco dell'area demaniale marittima di mq. 540, situata nel Comune di Corigliano Calabro, foglio di mappa n. 81, particella n. 3, da adibire a posa roulotte per chiosco vendita bibite e panini, posa ombrelloni e sdraio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, li 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajenghi

N. 34 del registro

Concessioni – Anno 2003

N. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso – Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 13/11/01 da Carelli Francesco nato il 6/2/53 a Corigliano Calabro e residente in Corigliano Calabro (CS), Via Begonie n. 3 – Schiavonea;

VISTA la nota n. datata con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di Corigliano Calabro con nota n. 8784 del 2/5/2001;

VISTA l'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del, dall'Amministrazione Provinciale di

VISTA la nota n. 364/01 del 29/5/01 della Capitaneria di Porto di Crotona;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. 77/99-76/99 del

VISTA l'attestazione n. 80612 dell'8/5/2002 comprovante il versamento del canone di € 277,85 per il periodo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (S.I.B.) giusta quietanza n. 97 del 14/5/2002 di € 100,00

CONCEDE

A Carelli Francesco codice fiscale: CRLFNC53B06D005X di occupare una zona di suolo demaniale marittimo, della superficie di metri quadrati 540 situata nel comune di Corigliano Calabro, foglio di mappa n. 81 p.la n. 3 e precisamente in località Schiavonea allo scopo di adibirla a: posa roulotte per chiosco vendita bibite e panini, posa ombrelloni e sdraio di cui al canone di € 277,85 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/2002.

Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 dall'1/1/2002 al 31/12/2007 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedere d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici Istat.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra

espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in
via n.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

li, 15 maggio 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Il Concessionario
Carelli Francesco

Ufficio Demanio
Umberto Barbagallo

DECRETO n. 4940 del 17 aprile 2003

**Ditta: Bifano Carolina – Comune di Corigliano Calabro –
Rinnovo concessione demaniale marittima.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Bifano Carolina (C.F.: BFNCLN74M61D005C) ha presentato istanza in data 28/9/01, per il rinnovo delle concessioni n. 205/98 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 1.000, situate nel Comune di Corigliano Calabro;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 498/2002 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 498/2002, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo dell'atto n. 205/98 per l'utilizzo da parte della Ditta Bifano Carolina dell'area demaniale marittima di mq. 1.000, situata nel Comune di Cori-

gliano Calabro, foglio di mappa n. 72, particella n. 78, da adibire a stabilimento balneare, discoteca, ristorante, servizi igienici, docce, tensostruttura, posa tavoli e sedie.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajenghi

N. 498 del registro

Concessioni – Anno 2002

N. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso – Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 28/9/01 da Bifano Carolina nata il 21/8/74 a Corigliano Calabro e residente in Corigliano Calabro (CS), Via Cardame, 40;

VISTA la nota n. datata con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di Corigliano Calabro con nota n. del

VISTA l'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del, dall'Amministrazione Provinciale di

VISTA la nota n. del della Capitaneria di Porto di Crotona;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. 205/98 del 20/7/98;

VISTA l'attestazione n. 1413 del 31/5/2002 comprovante il versamento del canone di € 1.491,06 per il periodo dall'1/1/2002 al 31/12/2002 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (S.I.B.) giusta quietanza n. 789 dell'1/6/2002 di € 100,00

CONCEDE

A Bifano Carolina codice fiscale: BFNCLN74M61D005C di occupare una zona di suolo demaniale marittimo, della superficie di metri quadrati 1.000 situata nel comune di Corigliano Calabro, foglio di mappa n. 72 p.la n. 78 e precisamente in località Schiavonea allo scopo di adibirla a: stabilimento balneare, discoteca, ristorante, servizi igienici, docce, tensostruttura, posa tavolo e sedie di cui al canone di € 1.491,06 per il periodo dall'1/1/02 al 31/12/2002.

Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 dall'1/1/2002 al 31/12/2007 con limitazione d'uso del suolo dall'1/1/2002 al 31/12/2002 per il primo anno e dall'1/1/ al 31/12/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/1/02-31/12/02, significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/1-31/12/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici Istat.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Corigliano Calabro, via Cardame n. 40.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

li, 21 giugno 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Il Concessionario
Bifano Carolina

Ufficio Demanio
Umberto Barbagallo

DECRETO n. 4941 del 17 aprile 2003

Ditta: Carelli Schiavonea Serena – Comune di Corigliano Calabro – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Carelli Schiavonea Serena (C.F.: CRLSHV80M65B774Q) ha presentato istanza in data 28/9/01,

per il rilascio della concessione relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 1.000, situata nel Comune di Corigliano Calabro;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 1.000 situata nel Comune di Corigliano Calabro;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 483 del 17/7/2002, che è parte integrante del presente decreto alla ditta Carelli Schiavonea Serena per l'occupazione dell'area demaniale marittima di mq. 1.000, situata nel Comune di Corigliano Calabro, foglio di mappa n. 80, particella n. 6, da adibire a posa ombrelloni e sdraio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajenghi

N. 483 del registro

Concessioni – Anno 2002

N. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso – Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 28/9/01 da Carelli Schiavonea Serena nata il 26/8/80 a Cariati e residente in Corigliano Calabro (CS), Via delle Begonie, 3 – Schiavonea;

VISTA la nota n. 3109 datata 28/5/02 con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di Cosenza con nota n. 3436 del 21/6/02;

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal comune di Corigliano Calabro con nota n. 17958 del 30/5/2002;

VISTA l'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del, dall'Amministrazione Provinciale di

VISTA la nota n. del della Capitaneria di Porto di Crotona;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. del

VISTA l'attestazione n. 4 dell'1/7/2002 comprovante il versamento del canone di € 334,82 per il periodo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (S.I.B.) giusta quietanza n. 159 del 15/7/2002 di € 52,00

CONCEDE

A Carelli Schiavonea Serena codice fiscale: CRLSHV80M65B774Q di occupare una zona di suolo demaniale marittimo, della superficie di metri quadrati 1.000 situata nel comune di Corigliano Calabro, foglio di mappa n. 80 p.lla n. 6 e precisamente in località allo scopo di adibirla a: posa ombrelloni e sedie a sdraio di cui al canone di € 334,82 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/2002.

Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 dall'1/1/2002 al 31/12/2007 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici Istat.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in
via n.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

li, 17 luglio 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Il Concessionario
Carelli Schiavonea Serena

Ufficio Demanio
Umberto Barbagallo

DECRETO n. 4942 del 17 aprile 2003

Ditta: Carelli Francesco – Comune di Corigliano Calabro – Concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Carelli Francesco (C.F.: CRLFNC53B06D005X) ha presentato istanza in data 28/9/01, per il rilascio della concessione relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 2.500, situata nel Comune di Corigliano Calabro;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 2.500 situata nel Comune di Corigliano Calabro;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 484 del 17/7/2002, che è parte integrante del presente decreto alla ditta Carelli Francesco per l'occupazione dell'area demaniale marittima di mq. 2.500, situata nel Comune di Corigliano Calabro, foglio di mappa n. 80, particella n. 6, da adibire a posa ombrelloni e sdraio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajenghi

N. 484 del registro

Concessioni – Anno 2002

N. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso – Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 28/9/01 da Carelli Francesco nato il 6/2/53 a Corigliano Calabro e residente in Corigliano Calabro (CS), Via Begonie n. 3 – Schiavonea;

VISTA la nota n. 34 datata 11/6/02 con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di Cosenza con nota n. 3774 del 21/6/2002;

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di Corigliano Calabro con nota n. 19506 del 13/6/2002;

VISTA l'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del, dall'Amministrazione Provinciale di

VISTA la nota n. del della Capitaneria di Porto di Crotone;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. del

VISTA l'attestazione n. 80691 del 28/6/2002 comprovante il versamento del canone di € 837,05 per il periodo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (S.I.B.) giusta quietanza n. 160 del 15/7/2002 di € 52,00

CONCEDE

A Carelli Francesco codice fiscale: CRLFNC53B06D005X di occupare una zona di suolo demaniale marittimo, della superficie di metri quadrati 2.500 situata nel comune di Corigliano Calabro, foglio di mappa n. 80 p.lla n. 6 e precisamente in località allo scopo di adibirla a: posa ombrelloni e sdraio di cui al canone di € 837,05 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/2002.

Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 dall'1/1/2002 al 31/12/2007 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone

dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici Istat.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salvo quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in
via n.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

li, 17 luglio 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Il Concessionario
Carelli Francesco

Ufficio Demanio
Umberto Barbaglio

DECRETO n. 4943 del 17 aprile 2003

Ditta: San Nicola s.a.s. – Comune di Corigliano Calabro – Concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta San Nicola s.a.s. (C.F.: 01785820786) ha presentato istanza in data 26/9/01, per il rilascio della concessione relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 150, situata nel Comune di Corigliano Calabro;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 150 situata nel Comune di Corigliano Calabro;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 495 del 28/6/2002, che è parte integrante del presente decreto alla ditta San Nicola s.a.s. per l'occupazione dell'area demaniale marittima di mq. 150, situata nel Comune di Corigliano Calabro, foglio di mappa n. 81, particella n. 3, da adibire a installazione roulotte chiosco per vendita di bibite.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajengi

N. 495 del registro

Concessioni – Anno 2002

N. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso – Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 26/9/01 da Manieri Ciro nato il 16/4/66 a Corigliano Calabro e residente in Corigliano Calabro (CS), Via Ravenna, 23 – Schiavonea legale rappresentante della ditta San Nicola s.a.s. di Manieri Ciro & C. con sede in Corigliano Calabro (CS), Via Ravenna, 23 – Schiavonea;

VISTA la nota n. datata con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di . con nota n. ... del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di Corigliano Calabro con nota n. 8281 del 21/3/2001;

VISTA l'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del, dall'Amministrazione Provinciale di

VISTA la nota n. 13147 del 25/7/01 della Capitaneria di Porto di Crotona;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. del

VISTA l'attestazione n. 1503 del 14/6/2002 comprovante il versamento del canone di € 277,85 per il periodo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (S.I.B.) giusta quietanza n. 384 del 14/6/2002 di € 52,00

CONCEDE

A San Nicola s.a.s. di Manieri Ciro & C. codice fiscale: 01785820786 di occupare una zona di suolo demaniale marittimo, della superficie di metri quadrati 150 situata nel comune di Corigliano Calabro, foglio di mappa n. 81 p.lla n. 3 e precisamente in località

allo scopo di adibirla a: installazione roulotte chiosco per vendita bibite di cui al canone di € 277,85 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/2002.

Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 dall'1/1/2002 al 31/12/2007 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite

allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale 1/6/02-30/9/02, significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici Istat.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in
via n.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

Il, 28 giugno 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Il Concessionario
Manieri Ciro

Ufficio Demanio
Umberto Barbagallo

Visto per l'autenticità della firma del sig. Manieri Ciro nato a Corigliano Calabro il 16/4/1966

Corigliano Calabro, lì 24 giugno 2002

Il Funzionario Delegato
Lombisani Francesca

DECRETO n. 4944 del 17 aprile 2003

Ditta: Oranges Piera Luisa – Comune di Corigliano Calabro – Concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Oranges Piera Luisa (C.F.: RNGPLS60D35D005U) ha presentato istanza in data 8/10/01, per il rilascio della concessione relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 1.000, situata nel Comune di Corigliano Calabro;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 1.000 situata nel Comune di Corigliano Calabro;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 490 del 9/7/2002, che è parte integrante del presente decreto alla ditta Oranges Piera Luisa per l'occupazione dell'area demaniale marittima di mq. 1.000, situata nel Comune di Corigliano Calabro, foglio di mappa n. 80, particella n. 6, da adibire a posa ombrelloni e sdraio, posteggi pattini, pedana in legno.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajenghi

N. 490 del registro

Concessioni – Anno 2002

N. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso – Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza presentata in data 8/10/01 da Oranges Piera Luisa nata il 13/4/1960 a Corigliano Calabro e residente in Corigliano Calabro (CS), Via Malaga, n. 1 – Schiavonea;

VISTA la nota n. datata con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di Corigliano Calabro con nota n. 8789 del 4/5/2001;

VISTA l'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del; dall'Amministrazione Provinciale di

VISTA la nota n. 13009 del 20/7/01 della Capitaneria di Porto di Crotona;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. del; VISTA l'attestazione n. 1695 dell'8/7/2002 comprovante il versamento del canone di € 334,82 per il periodo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione; Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (S.I.B.) giusta quietanza n. 95 dell'8/7/2002 di € 52,00

CONCEDE

A Oranges Piera Luisa codice fiscale: RNGPLS60D53D005U di occupare una zona di suolo demaniale marittimo, della superficie di metri quadrati 1.000 situata nel comune di Corigliano Calabro, foglio di mappa n. 80 p.lla n. 6 e precisamente in località Schiavonea allo scopo di adibirla a: posa ombrelloni e sdraio, posa pattini, pedana in legno di cui al canone di € 334,82 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/2002.

Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 dall'1/1/2002 al 31/12/2007 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà

luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la sostituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici Istat.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in via n.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

Il, 9 luglio 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Il Concessionario
Oranges Piera Luisa

Ufficio Demanio
Umberto Barbagallo

Visto per l'autenticità della firma della sig.ra Oranges Piera Luisa nata a Corigliano Calabro il 13/4/1960

Corigliano Calabro, lì 24 giugno 2002

Il Funzionario Delegato
Lombisani Francesca

DECRETO n. 4945 del 17 aprile 2003

Ditta: Genova Raffaele – Comune di Corigliano Calabro – Concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Genova Raffaele (C.F.: GNVRF64R29D005Q) ha presentato istanza in data 8/10/01, per il rilascio della concessione relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 1.000, situata nel Comune di Corigliano Calabro;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 1.000 situata nel Comune di Corigliano Calabro;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 487 del 9/7/2002, che è parte integrante del presente decreto alla ditta Genova Raffaele per l'occupazione dell'area demaniale marittima di mq. 600, situata nel Comune di Corigliano Calabro, foglio di mappa n. 23, particella n. 11, da adibire a stabilimento balneare, posa ombrelloni e sdraio, gazebo, rimessaggio pedalò, servizi igienici, cabine spogliatoio, docce esterne, locale deposito, locale bar, posa tavoli e sedie.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajenghi

N. 487 del registro

Concessioni – Anno 2002

N. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso – Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 8/10/01 da Genova Raffaele nato il 29/10/64 a Corigliano Calabro e residente in Corigliano Calabro (CS), Via Zante, 12 – Schiavonea;

VISTA la nota n. 3813 datata 24/6/02 con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di Cosenza con nota n. 4061 del 25/6/2002;

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Cosenza con nota n. 6210 del 26/6/02;

VISTO il parere espresso dal Comune di Corigliano Calabro con nota n. 20723 del 24/6/2002;

VISTA l'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n. 7079 del 6/5/2002;

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. 16527 del 20/5/02, dall'Amministrazione Provinciale di Cosenza;

VISTA la nota n. del della Capitaneria di Porto di Crotona;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. del

VISTA l'attestazione n. 1697 dell'8/7/2002 comprovante il versamento del canone di € 350,15 per il periodo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (S.I.B.) giusta quietanza n. 92 dell'8/7/2002 di € 100,00

CONCEDE

A Genova Raffaele codice fiscale: GNVRFL64R29D005Q di occupare una zona di suolo demaniale marittimo, della superficie di metri quadrati 1.000 situata nel comune di Corigliano Calabro, foglio di mappa n. 81 p.lla n. 12 e precisamente in località allo scopo di adibirla a: stabilimento balneare, posa ombrelloni e sdraio, gazebo, rimessaggio pedalò, servizi igienici, cabine, spogliatoio, docce esterne, locale deposito, locale bar, posa tavoli e sedie di cui al canone di € 350,15 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/2002.

Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 dall'1/1/2002 al 31/12/2007 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone

dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9/02, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici Istat.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in
via n.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

li, 9 luglio 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Il Concessionario
Genova Raffaele

Ufficio Demanio
Umberto Barbaglio

Visto per l'autenticità della firma del sig. Genova Raffaele nato a Corigliano Calabro il 29/10/1964

Corigliano Calabro, li 9 luglio 2002

Il Funzionario Delegato
F.to: Illeggibile

DECRETO n. 4946 del 17 aprile 2003

Ditta: Serra Giuseppe – Comune di Calopezzati – Concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Serra Giuseppe (C.F.: SRRGPP65R01B424G) ha presentato istanza in data 15/10/01, per il rilascio della concessione relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 560, situata nel Comune di Calopezzati;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 560 situata nel Comune di Calopezzati;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 91/2003, che è parte integrante del presente decreto alla ditta Serra Giuseppe per l'occupazione dell'area demaniale marittima di mq. 560, situata nel Comune di Calopezzati, foglio di mappa n. 2, particella n. 3, da adibire a stabilimento balneare, locale bar, servizi igienici, locale pronto soccorso, cabine spogliatoio, posa tavoli e sedie, posa ombrelloni sdraio, piattaforma in legno, pergolato in legno.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, li 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajenghi

N. 81 del registro

Concessioni – Anno 2003

N. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso – Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 15/10/01 da Serra Giuseppe nato l'1/10/1965 a Calopezzati e residente a Torino (TO), Via Strada Antica di Grugliasco, 312;

VISTA la nota n. datata con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di Cosenza con nota n. 85490 del 29/5/2000;

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Cosenza con nota n. 4872 del 12/7/00;

VISTO il parere espresso dal Comune di Calopezzati con nota n. 3683 del 5/2/2001;

VISTA l'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n. 3107 del 23/2/01;

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. 1552 del 22/3/2002, dall'Amministrazione Provinciale di Cosenza;

VISTA la nota n. 17274 dell'11/10/01 della Capitaneria di Porto di Crotona;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. del

VISTA l'attestazione n. 44 del 5/10/2002 comprovante il versamento del canone di € 940,80 per il periodo dall'1/1/2002 al 31/12/2002, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione
..... (Nuova Tirrena) giusta quietanza
n. 280702 del 29/11/2002 di € 103,50

CONCEDE

A Serra Giuseppe codice fiscale: SRRGPP65R01B424G di occupare una zona di suolo demaniale marittimo, della superficie di metri quadrati 560 situata nel comune di Calopezzati, foglio di mappa n. 2 p.la n. 3 e precisamente in località La Palma allo scopo di adibirla a: stabilimento balneare, locale bar, servizi igienici, locale pronto soccorso, cabine spogliatoio, posa tavole e sedie, posa ombrelloni e sdraio, piattaforma in legno, pergolato in legno di cui al canone di € 940,80 per il periodo dall'1/1/02 al 31/12/2002.

Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 dall'1/1/2002 al 31/12/2007 con limitazione d'uso del suolo dall'1/1/2002 al 31/12/2002 per il primo anno e dall'1/1/ al 31/12 per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedere d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale 1/1/02-31/12/02, significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/1-31/12/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici Istat.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in
via n.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

li, 6 dicembre 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Il Concessionario
Serra Giuseppe

Ufficio Demanio
Umberto Barbagallo

COMUNE DI CALOPEZZATI

Visto, dichiaro vera ed autentica la firma del sig. Serra Giuseppe nato a Calopezzati l'1/10/1965, residente in Torino della cui identità sono personalmente certo, apposta in mia presenza.

Calopezzati, li 20 novembre 2002

Il Funzionario Incaricato
F.to: Illegibile

DECRETO n. 4947 del 17 aprile 2003

Ditta: Torre Saracena S.C.A. R.L. – Comune di Cassano allo Ionio – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Torre Saracena S.C.A. R.L. (C.F.: 01624830780) ha presentato istanza in data 11/3/02, per il rinnovo della concessione n. 35/97 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 6.000, situata nel Comune di Cassano allo Ionio;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 57/2003 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 57/2003, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo dell'atto n. 35/97 per l'utilizzo da parte della Ditta Torre Saracena S.C.A. R.L. dell'area demaniale marittima di mq. 6.000, situata nel Comune di Cassano allo Ionio, foglio di mappa n. 27, particella n. 19, da adibire a stabilimento balneare, 25 cabine, 19 mini appartamenti, piste da ballo, discoteca, area asservita, recinzione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajenghi

N. 57 del registro

Concessioni – Anno 2003

N. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Settore Demanio – Politiche del mare
Navigazione e porti lacuali
Servizio di Cosenza
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 11/3/02 da Otranto Francesco Antonio nato il 14/6/76 a Taranto e residente in Trebisacce (CS), Via Luca Giordano, 6 legale rappresentante della Torre Saracena a r.l. con sede in Villapiana (CS) – C.da Pantano;

VISTA la nota n. datata con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di Villapiana con nota n.... del; VISTA l'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del, dall'Amministrazione Provinciale di

VISTA la nota n. del della Capitaneria di Porto di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. 35 del 22/5/97;

VISTA l'attestazione n. 81010 dell'11/12/2002 comprovante il versamento del canone di € 7.718,01 per il periodo dall'1/1/2002 al 31/12/2002 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (S.I.B.) giusta quietanza n. 3012907256 del 3/1/2003 di € 155,00

CONCEDE

A Torre Saracena a r.l. codice fiscale: 01624830780 di occupare una zona di suolo demaniale marittimo, della superficie di metri quadrati 6.000 situata nel comune di Villapiana, foglio di mappa n. 27 p.lla n. 19 e precisamente in località allo scopo di adibirla a: stabilimento balneare, 25 cabine, 19 mini appartamenti, piste da ballo, discoteca, area asservita, recinzione di cui al canone di € 7.718,01 per il periodo dall'1/1/02 al 31/12/2002.

Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 dall'1/1/2002 al 31/12/2007 con limitazione d'uso del suolo dall'1/1/2002 al 31/12/2002 per il primo anno e dall'1/1/ al 31/12/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone

dovuto per il periodo stagionale 1/1/02-31/12/02, significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/1-31/12/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici Istat.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salvo quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

.....
 La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in,
 via, n.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

li, 11 dicembre 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Il Concessionario
Otranto Francesco Antonio

Ufficio Demanio
Umberto Barbaglio

DECRETO n. 4948 del 17 aprile 2003

Ditta: Filippelli Francesco – Comune di Pietrapaola – Concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Filippelli Francesco (C.F.: FLPFNC48R07E878P) ha presentato istanza, in data 8/10/01, per il rilascio della concessione relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 600, situata nel Comune di Pietrapaola;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 600 situata nel Comune di Pietrapaola;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 93 dell'8/1/2003, che è parte integrante del presente decreto alla ditta Filippelli Francesco per l'occupazione dell'area demaniale marittima di mq. 600, situata nel Comune di Pietrapaola, foglio di mappa n. 4, particella n. 1, da adibire a posa ombrelloni e sdraio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajengi

N. 93 del registro

Concessioni – Anno 2003

N. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso – Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 8/10/2001 da Filippelli Francesco nato il 7/10/48 a Mandatoriccio e residente in Pietrapaola (CS), Via Firenze, 13;

VISTA la nota n. 327 datata 14/1/2002 con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di Cosenza con nota n. 4160 del 9/9/2002;

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del; VISTO il parere espresso dal Comune di Pietrapaola con nota n. 1492 dell'11/6/2001;

VISTA l'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n. del;

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. ... del; dall'Amministrazione Provinciale di;

VISTA la nota n. del della Capitaneria di Porto di Crotona;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. del;

VISTA l'attestazione n. 1 del 7/1/2003 comprovante il versamento del canone di € 277,85 per il periodo dall'1/6/2002 al 30/9/2002, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (FIBA) giusta quietanza n. 6097303 del 30/12/2002 di € 80,00

CONCEDE

A Filippelli Francesco codice fiscale: FLPFNC48R07E878P di occupare una zona di suolo demaniale marittimo, della superficie di metri quadrati 600 situata nel comune di Pietrapaola, foglio di mappa n. 4 p.la n. 1, e precisamente in località allo scopo di adibirla a: posa ombrelloni e sdraio di cui al canone di € 277,85 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/2002.

Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72

dall'1/1/2002 al 31/12/2007 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovatisi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici Istat.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

.....
La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra

espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in
via n.....

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

Il, 8 gennaio 2003

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Il Concessionario
Filippelli Francesco

Ufficio Demanio
Umberto Barbagallo

COMUNE DI MANDATORICCIO
(Provincia di Cosenza)

Visto: si dichiara vera ed autentica la firma del sig. Filippelli Francesco nato a Mandatoriccio il 7/10/1948 e residente a Pietrapaola apposta in mia presenza previa identificazione dello stesso per conoscenza diretta.

Mandatoriccio, 19 dicembre 2002

Il Responsabile Incaricato
Grande Sabatino

DECRETO n. 4949 del 17 aprile 2003

Ditta: Lamanna Maria – Comune di Corigliano Calabro – Concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Lamanna Maria (C.F.: LMNMRA70R56D122H) ha presentato istanza in data 10/10/01, per il rilascio della concessione relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 1.600, situata nel Comune di Corigliano Calabro;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 1.600 situata nel Comune di Corigliano Calabro;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 488 del 9/7/2002, che è parte integrante del presente decreto alla ditta Lamanna Maria per l'occupazione dell'area demaniale marittima di mq. 1.600, situata nel Comune di Corigliano Calabro, foglio di mappa n. 80, particella n. 6, da adibire a stabilimento balneare, posa ombrelloni e sdraio, posteggio pattini, gazebo, locale bar, pista da ballo, sala giochi, servizi igienici, cabine, deposito pavimentazione a secco.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajenghi

N. 488 del registro

Concessioni – Anno 2002

N. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso – Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 10/10/2001 da Lamanna Maria nato il 16/10/70 a Crotone e residente in Acri (CS), Via Duglia, 263;

VISTA la nota n. 3724 datata 20/6/2002 con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenda del Demanio – filiale di Cosenza con nota n. 4058 del 24/6/2002;

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Cosenza con nota n. 6258 del 20/6/02;

VISTO il parere espresso dal Comune di Corigliano Calabro con nota n. 20472 del 21/6/2002;

VISTA l'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n. 7834 del 20/5/02;

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. 16723 del 21/5/02, dall'Amministrazione Provinciale di Cosenza;

VISTA la nota n. del della Capitaneria di Porto di Crotona;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. 45/02 del

VISTA l'attestazione n. 1700 dell'8/7/2002 comprovante il versamento del canone di € 588,58 per il periodo dall'1/6/2002 al 30/9/2002, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (S.I.B.) giusta quietanza n. 93 dell'8/7/2002 di € 52,00

CONCEDE

A Lamanna Maria codice fiscale: LMNMRA70R56D122H di occupare una zona di suolo demaniale marittimo, della superficie di metri quadrati 1.600 situata nel comune di Corigliano Calabro, foglio di mappa n. 80 p.la n. 6, e precisamente in località allo scopo di adibirla a: stabilimento balneare, posa ombrelloni e sdraio, posteggio pattini, gazebo, locale bar, pista da ballo, sala giochi, servizi igienici, cabine, deposito, pavimentazione a secco di cui al canone di € 588,58 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/2002.

Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 dall'1/1/2002 al 31/12/2007 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombe-

rare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici Istat.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

Lamanna Maria

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in
via n.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

li, 9 luglio 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Il Concessionario
Lamanna Maria

Ufficio Demanio
Umberto Barbagallo

DECRETO n. 4950 del 17 aprile 2003

Ditta: Sicignano Franca Liberata – Comune di Rossano – Concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Sicignano Franca Liberata (C.F.: SCGFNC66H55D005Z) ha presentato istanza in data 8/10/01, per il rilascio della concessione relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 3.000, situata nel Comune di Rossano;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 3.000 situata nel Comune di Rossano;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 492 dell'8/7/2002, che è parte integrante del presente decreto alla ditta Sicignano Franca Liberata per l'occupazione dell'area demaniale marittima di mq. 3.000, situata nel Comune di Rossano, foglio di mappa n. 8, particella n. 2/4, da adibire a posa ombrelloni e sdraio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, li 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajenghi

N. 492 del registro

Concessioni – Anno 2002

N. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso – Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 8/10/2001 da Sicignano Franca Liberata nata il 15/6/66 a Corigliano Calabro e residente in Rossano (CS), C.da Gallarate;

VISTA la nota n. datata con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;
VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di Crotone con nota n. 15419 del 4/9/2001;

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del;
VISTO il parere espresso dal Comune di Rossano con nota n. 2345 dell'8/6/2001;

VISTA l'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del dall'Amministrazione Provinciale di

VISTA la nota n. del della Capitaneria di Porto di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. del

VISTA l'attestazione n. 80921 del 3/7/2002 comprovante il versamento del canone di € 1.004,47 per il periodo dall'1/6/2002 al 30/9/2002, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (Nuova Tirrena) giusta quietanza n. 280488 del 3/7/2002 di € 105,00

CONCEDE

A Sicignano Franca Liberata codice fiscale: SCGFNC66H55D005Z di occupare una zona di suolo demaniale marittimo, della superficie di metri quadrati 3.000 situata nel comune di Rossano, foglio di mappa n. 8 p.la n. 2/4, e precisamente in località Gallarate allo scopo di adibirla a: posa ombrelloni e sdraio di cui al canone di € 1.004,47 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/2002.

Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 dall'1/1/2002 al 31/12/2007 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedere d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, signifi-

cando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici Istat.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Rossano, via C.da Gallarate n. 52.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

Il, 8 luglio 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Il Concessionario
Sicignano Franca Liberata

Ufficio Demanio
Umberto Barbagallo

COMUNE DI ROSSANO (Provincia di Cosenza)

Ai sensi dell'art. 20 della L. 4/1/1963 n. 15, attesto che la dichiarazione e la sottoscrizione della stessa sono state effettuate in mia presenza dal dichiarando sig.ra Sicignano Franca Liberata nata a Corigliano Calabro il 15/6/1966, identificata mediante ...1446633 C. Rassano e preventivamente ammonita sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace.

Il, 4 luglio 2002

p. Il Sindaco
Il Funzionario incaricato
F.to: Illeggibile

DECRETO n. 4951 del 17 aprile 2003

Ditta: Privitera Gianfranco – Comune di Cariati – Concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Privitera Gianfranco (C.F.: PRVGFR66B28D122O) ha presentato istanza in data 8/10/01, per il rilascio della concessione relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 181,34, situata nel Comune di Cariati;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 181,34 situata nel Comune di Cariati;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 485 del 10/7/2002, che è parte integrante del presente decreto alla ditta Privitera Gian-

franco per l'occupazione dell'area demaniale marittima di mq. 181,84, situata nel Comune di Cariati, foglio di mappa n. 8, particella n. 1, da adibire a posa di giostre per bambini.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, li 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajenghi

N. 485 del registro

Concessioni – Anno 2002

N. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso – Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 8/10/2001 da Privitera Gianfranco nato il 28/2/66 a Crotone e residente in Cariati (CS), Via Ugo Foscolo, 5;

VISTA la nota n. 439 datata 18/1/2002 con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di Cariati con nota n. 662 del 12/6/2001;

VISTA l'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del, dall'Amministrazione Provinciale di

VISTA la nota n. 13004 del 20/7/01 della Capitaneria di Porto di Crotone;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. del

VISTA l'attestazione n. 80640 dell'8/7/2002 comprovante il versamento del canone di € 277,85 per il periodo dall'1/6/2002 al 30/9/2002, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (Nuova Tirrena) giusta quietanza n. 280514 del 9/7/2002 di € 105,00

CONCEDE

A Privitera Gianfranco codice fiscale: PRVGFR66B28D1220 di occupare una zona di suolo demaniale marittimo, della superficie di metri quadrati 181,34 situata nel comune di Cariati, foglio di mappa n. 8 p.la n. 1, e precisamente in località allo scopo di adibirla a: posa di giostre per bambini di cui al canone di € 277,85 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/2002.

Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 dall'1/1/2002 al 31/12/2007 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedere d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici Istat.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio ma-

rino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in
via n.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

li, 10 luglio 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Il Concessionario
Privitera Gianfranco

Ufficio Demanio
Umberto Barbagallo

DECRETO n. 4952 del 17 aprile 2003

Ditta: Sorrentino Francesco – Comune di Corigliano Calabro – Concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Sorrentino Francesco (C.F.: SRRFNC58A22C361E) ha presentato istanza in data 13/11/01, per il rilascio della concessione relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 180, situata nel Comune di Corigliano Calabro;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 180 situata nel Comune di Corigliano Calabro;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 497 del 18/6/2002, che è parte integrante del presente decreto alla ditta Sorrentino Francesco per l'occupazione dell'area demaniale marittima di mq. 180, situata nel Comune di Corigliano Calabro, foglio di mappa n. 69, particella n. 2, da adibire a posa chiosco bar, servizi igienici deposito e pagode.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, li 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajenghi

N. 497 del registro

Concessioni – Anno 2002

N. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso – Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 13/11/2001 da Sorrentino Francesco nato il 22/1/58 a Cava de' Tirreni e residente in Corigliano Calabro (CS), Via dei Ciclamini – Schiavonea;

VISTA la nota n. 2121 datata 15/4/2002 con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di Cosenza con nota n. 2557 del 14/6/2002;

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Cosenza con nota n. 3930 del 13/5/02;

VISTO il parere espresso dal Comune di Corigliano Calabro con nota n. 13047 del 14/5/2002;

VISTA l'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n. 7081 del 7/5/02;

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. 16526 del 20/5/02, dall'Amministrazione Provinciale di Corigliano Calabro;

VISTA la nota n. del della Capitaneria di Porto di Crotona;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. 88/99 del

VISTA l'attestazione n. 80601 del 17/6/2002 comprovante il versamento del canone di € 313,11 per il periodo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (S.I.B.) giusta quietanza n. 302 del 13/6/2001 di € 100,00

CONCEDE

A Sorrentino Francesco codice fiscale: SRRFNC58A22C361E di occupare una zona di suolo demaniale marittimo, della superficie di metri quadrati 180 situata nel comune di Corigliano Calabro, foglio di mappa n. 69 p.lla n. 2, e precisamente in località allo scopo di adibirla a: Ampliamento su concessione 88/99 di mq. 180 e realizzazione nuove strutture bar, wc, deposito, pagode di cui al canone di € 313,11 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/2002.

Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 12 dall'1/1/2002 al 31/12/2002 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 per il primo anno e dall'1/1/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici Istat.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in
via n.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

li, 18 giugno 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Il Concessionario
Francesco Sorrentino

Ufficio Demanio
Umberto Barbagallo

DECRETO n. 4953 del 17 aprile 2003

Ditta: Vita Immacolata – Comune di Corigliano Calabro – Concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Vita Immacolata (C.F.: VTIMCL60B64D005T) ha presentato istanza in data 28/9/01, per il rilascio della concessione relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 600, situata nel Comune di Corigliano Calabro;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 600 situata nel Comune di Corigliano Calabro;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 486 del 9/7/2002, che è parte integrante del presente decreto alla ditta Vita Immacolata per l'occupazione dell'area demaniale marittima di mq. 600, situata nel Comune di Corigliano Calabro, foglio di mappa n. 23, particella n. 11, da adibire a pista da ballo di forma ottagonale di circa mq. 350, pista da ballo di forma quadrata con ai lati due box di dimensione 2x50 per complessivo mq. 235.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajengi

N. 486 del registro

Concessioni – Anno 2002

N. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso – Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 28/9/2001 da Vita Immacolata nata il 24/2/60 a Corigliano Calabro e residente in Corigliano Calabro (CS), C.da Mandria del Forno;

VISTA la nota n. 1710 datata 27/3/2002 con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di Cosenza con nota n. 2223 del 14/6/2002;

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del; VISTO il parere espresso dal Comune di Corigliano Calabro con nota n. 13577 del 5/6/2001;

VISTA l'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di con nota n. del;

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del, dall'Amministrazione Provinciale di

VISTA la nota n. 14863 del 23/8/01 della Capitaneria di Porto di Crotona;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. del

VISTA l'attestazione n. 80692 del 5/7/2002 comprovante il versamento del canone di € 277,85 per il periodo dall'1/6/2002 al 30/9/2002, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (S.I.B.) giusta quietanza n. 30 del 5/7/2002 di € 52,00

CONCEDE

A Vita Immacolata codice fiscale: VTIMCL60B64D005T di occupare una zona di suolo demaniale marittimo, della superficie di metri quadrati 600 situata nel comune di Corigliano Calabro, foglio di mappa n. 23 p.lla n. 11, e precisamente in località allo scopo di adibirla a: pista da ballo di forma ottagonale di circa mq. 350, pista da ballo di forma quadrata con ai lati due box di dimensione 2x50 per complessivo mq. 235 di cui al canone di € 277,85 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/2002.

Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 dall'1/1/2002 al 31/12/2007 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, signifi-

cando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici Istat.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in
via n.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

li, 9 luglio 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Il Concessionario
Vita Immacolata

Ufficio Demanio
Umberto Barbagallo

COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO
(Provincia di Cosenza)

Visto per l'autenticità della firma della sig.ra Vita Immacolata nata a Corigliano Calabro il 24/2/1960 residente a Corigliano Calabro.

Corigliano Calabro, lì 5 luglio 2002

Il Funzionario Delegato

*D'ordine del Sindaco
Il Funzionario Incaricato
Fortunato Nunzia Cana*

DECRETO n. 4954 del 17 aprile 2003

Ditta: Orovillaggi Srl – Comune di Rossano – Concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Orovillaggi Srl (C.F.: 02334710783) ha presentato istanza in data 8/10/01, per il rilascio della concessione relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 3.000, situata nel Comune di Rossano;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 3.000 situata nel Comune di Rossano;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 86/2003, che è parte integrante del presente decreto alla ditta Orovillaggi Srl per l'occupazione dell'area demaniale marittima di mq. 3.000, situata nel Comune di Rossano, foglio di mappa n. 12, particella n. 1, da adibire a posa ombrelloni e sdraio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

*Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajenghi*

N. 86 del registro

Concessioni – Anno 2003

N. del repertorio

**REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso – Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA**

VISTA l'istanza protocollata in data 8/10/2001 da Ljuljduraj Tomo nato il 16/3/71 a Jugoslavia e residente in Padova (PD), Via Metauro legale rappresentante della Orovillaggi Srl con sede in Rossano (CS), C.da Zolfara;

VISTA la nota n. 4530 datata 23/7/2002 con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di Cosenza con nota n. 4866 dell'1/8/2002;

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del; VISTO il parere espresso dal Comune di Rossano con nota n. 4416 del 26/7/2002;

VISTA l'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di con nota n. del;

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del; dall'Amministrazione Provinciale di

VISTA la nota n. del della Capitaneria di Porto di Crotone;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. del

VISTA l'attestazione n. 80921 del 19/11/2002 comprovante il versamento del canone di € 2.008,93 per il periodo dall'1/6/2002 al 30/9/2002, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione
..... (S.I.B.) giusta quietanza
n. 1216498 del 19/11/2002 di € 81,00

CONCEDE

A Orovillaggi Srl codice fiscale: 02334710783 di occupare una zona di suolo demaniale marittimo, della superficie di metri quadrati 3.000 situata nel comune di Rossano, foglio di mappa n. 12 p.la n. 1, e precisamente in località Zolfara allo scopo di adibirla a: posa ombrelloni e sdraio di cui al canone di € 2.008,93 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/2002.

Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 dall'1/1/2002 al 31/12/2007 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre

alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici Istat.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero

di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in
via n.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

Cosenza, lì 18 dicembre 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Il Concessionario
Orovillaggi Srl

Ufficio Demanio
Umberto Barbagallo

DECRETO n. 4955 del 17 aprile 2003

Ditta: Orovillaggi Srl – Comune di Rossano – Concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Orovillaggi Srl (C.F.: 02334710783) ha presentato istanza in data 8/10/01, per il rilascio della concessione relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 3.000, situata nel Comune di Rossano;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 3.000 situata nel Comune di Rossano;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 85/2003, che è parte integrante del presente decreto alla ditta Orovillaggi Srl per l'occupazione dell'area demaniale marittima di mq. 3.000, situata nel Comune di Rossano, foglio di mappa n. 12, particella n. 1, da adibire a posa ombrelloni e sdraio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajenghi

N. 85 del registro

Concessioni – Anno 2003

N. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso – Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 8/10/2001 da Ljuljduraj Tomo nato il 16/3/71 a Jugoslavia e residente in Padova (PD), Via Metauro legale rappresentante della Orovillaggi Srl con sede in Rossano (CS), C.da Zolfara;

VISTA la nota n. 4530 datata 23/7/2002 con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di Cosenza con nota n. 4866 dell'1/8/2002;

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del; VISTO il parere espresso dal Comune di Rossano con nota n. 4416 del 26/7/2002;

VISTA l'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del; dall'Amministrazione Provinciale di

VISTA la nota n. del
della Capitaneria di Porto di Crotona;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. del

VISTA l'attestazione n. 80921 del 19/11/2002 comprovante il versamento del canone di € 2.008,93 per il periodo dall'1/6/2002 al 30/9/2002, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione
..... (S.I.B.) giusta quietanza
n. 1216498 del 19/11/2002 di € 81,00

CONCEDE

A Orovillaggi Srl codice fiscale: 02334710783 di occupare una zona di suolo demaniale marittimo, della superficie di metri quadrati 3.000 situata nel comune di Rossano, foglio di mappa n. 12 p.la n. 1, e precisamente in località Zolfara allo scopo di adibirla a: posa ombrelloni e sdraio di cui al canone di € 2.008,93 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/2002.

Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 dall'1/1/2002 al 31/12/2007 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici Istat.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in
via n.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

li, 18 dicembre 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Il Concessionario
Ljuljduraj Tomo

Ufficio Demanio
Umberto Barbagallo

DECRETO n. 4956 del 17 aprile 2003

Ditta: Genova Espedito – Comune di Corigliano Calabro – Concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Genova Espedito (C.F.: GNVSDT42A28D005C) ha presentato istanza in data 13/11/01, per il rilascio della concessione relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 1.000, situata nel Comune di Corigliano Calabro;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 1.000 situata nel Comune di Corigliano Calabro;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 82/2003, che è parte integrante del presente decreto alla ditta Genova Espedito per l'occupazione dell'area demaniale marittima di mq. 1.000, situata nel Comune di Corigliano Calabro, foglio di mappa n. 80, particella n. 6, da adibire a posa ombrelloni e sdraio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, li 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajenghi

N. 82 del registro

Concessioni – Anno 2003

N. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso – Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 13/11/2001 da Genova Espedito nato il 29/1/42 a Corigliano Calabro e residente in Corigliano Calabro (CS), Via Magellano, 15 – Schiavonea;

VISTA la nota n. 3487 datata 11/6/2002 con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di Cosenza con nota n. 3788 del 24/7/2002;

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del; VISTO il parere espresso dal Comune di Corigliano Calabro con nota n. 19860 del 20/6/2002;

VISTA l'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del, dall'Amministrazione Provinciale di

VISTA la nota n. del della Capitaneria di Porto di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. del

VISTA l'attestazione n. 80691 del 4/12/2002 comprovante il versamento del canone di € 334,82 per il periodo dall'1/6/2002 al 30/9/2002, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (S.I.B.) giusta quietanza n. 128 del 7/12/2002 di € 52,00

CONCEDE

A Genova Espedito codice fiscale: GNNEDT42A29D005C di occupare una zona di suolo demaniale marittimo, della superficie di metri quadrati 1.000 situata nel comune di Corigliano Calabro, foglio di mappa n. 80 p.lla n. 6, e precisamente in località allo scopo di adibirla a: posa ombrelloni e sdraio di cui al canone di € 334,82 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/2002.

Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 dall'1/1/2002 al 31/12/2007 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la sostituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici Istat.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in
via n.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

li, 18 dicembre 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Il Concessionario
Esposito Genova

Ufficio Demanio
Umberto Barbagallo

DECRETO n. 4957 del 17 aprile 2003

Ditta: Vizza Angelo – Comune di Cassano allo Ionio – Concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Vizza Angelo (C.F.: VZZNGL34T06F001N) ha presentato istanza in data 8/10/01, per il rilascio della concessione relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 36.217, situata nel Comune di Cassano allo Ionio;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 36.217 situata nel Comune di Cassano allo Ionio;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 84/2003, che è parte integrante del presente decreto alla ditta Vizza Angelo per l'occupazione dell'area demaniale marittima di mq. 36.217, situata nel Comune di Cassano allo Ionio, foglio di mappa n. 27, particella n. 5, da adibire a campeggio, sosta roulotte e camper.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, li 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajenghi

N. 84 del registro

Concessioni – Anno 2003

N. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso – Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 8/10/2001 da Vizza Angelo nato il 6/12/34 a Marzi e residente in Castiglione Olona (VA), Via F.lli Bandiera, 7;

VISTA la nota n. 3635 datata 17/6/2002 con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di Cosenza con nota n. 4073 del 7/8/2002;

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del; VISTO il parere espresso dal Comune di Cassano allo Ionio con nota n. 9181 dell'8/7/2002;

VISTA l'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del; dall'Amministrazione Provinciale di

VISTA la nota n. del della Capitaneria di Porto di Crotona;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. del

VISTA l'attestazione n. 53 del 22/11/2002 comprovante il versamento del canone di € 12.126,24 per il periodo dall'1/6/2002 al 30/9/2002, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (S.I.B.) giusta quietanza n. 872 del 22/11/2002 di € 245,52

CONCEDE

A Vizza Angelo codice fiscale: VZZNGL34T06F001N di occupare una zona di suolo demaniale marittimo, della superficie di metri quadrati 36.217 situata nel comune di Cassano allo Ionio, foglio di mappa n. 27 p.la n. 5, e precisamente in località Fuscolara allo scopo di adibirla a: campeggio, sosta roulotte e camper di cui al canone di € 12.126,24 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/2002.

Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 dall'1/1/2002 al 31/12/2007 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedere d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici Istat.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra

espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in
via n.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

li, 28 novembre 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Il Concessionario
Vizza Angelo

Ufficio Demanio
Umberto Barbagallo

DECRETO n. 4958 del 17 aprile 2003

Ditta: Cammarota Antonia – Comune di Cassano allo Ionio – Concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Cammarota Antonia (C.F.: CMMNTN34P68F839G) ha presentato istanza in data 15/11/01, per il rilascio della concessione relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 1.850, situata nel Comune di Cassano allo Ionio;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 1.850 situata nel Comune di Cassano allo Ionio;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 60/2003, che è parte integrante del presente decreto alla ditta Cammarota Antonia per

l'occupazione dell'area demaniale marittima di mq. 1.850, situata nel Comune di Cassano allo Ionio, foglio di mappa n. 58, particella n. 33, da adibire a posa ombrelloni e sdraio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, li 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajenghi

N. 60 del registro

Concessioni – Anno 2003

N. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso – Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 15/11/2001 da Cammarota Antonia nata il 28/9/34 a Napoli e residente in Cassano allo Ionio (CS), Località Salicetta;

VISTA la nota n. 3491 datata 11/6/2002 con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di Cosenza con nota n. 3790 dell'1/8/2002;

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del;
VISTO il parere espresso dal Comune di Cassano allo Ionio con nota n. 8682 del 20/6/2002;

VISTA l'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del, dall'Amministrazione Provinciale di

VISTA la nota n. del della Capitaneria di Porto di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. del

VISTA l'attestazione n. 3436 del 14/11/2002 comprovante il versamento del canone di € 619,42 per il periodo dall'1/6/2002 al 30/9/2002, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (S.I.B.) giusta quietanza n. 357 del 16/11/2002 di € 100,00

CONCEDE

A Cammarota Antonia codice fiscale: CMMNTN34P68F839G di occupare una zona di suolo demaniale marittimo, della superficie di metri quadrati 1.850 situata nel comune di Cassano allo Ionio, foglio di mappa n. 58 p.lla n. 33, e precisamente in località allo scopo di adibirla a: posa ombrelloni e sdraio di cui al canone di € 619,42 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/2002.

Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 dall'1/1/2002 al 31/12/2007 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale 1/6/02-30/9/02, significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici Istat.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Cassano allo Ionio (CS), Via Mediterraneo – Marina di Sibari – C/da Salicetta.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

li, 10 novembre 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Il Concessionario
Cammarata Antonia

Ufficio Demanio
Umberto Barbagallo

DECRETO n. 4959 del 17 aprile 2003

Ditta: Abrigata Vincenzo – Comune di Corigliano Calabro – Concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Abrigata Vincenzo (C.F.: BRGVCN68D29D005L) ha presentato istanza in data 9/11/01, per il rilascio della concessione relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 1.400, situata nel Comune di Corigliano Calabro;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 1.400 situata nel Comune di Corigliano Calabro;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 95/2003, che è parte integrante del presente decreto alla ditta Abrigata Vincenzo per l'occupazione dell'area demaniale marittima di mq. 1.400, situata nel Comune di Corigliano Calabro, foglio di mappa n. 81, particella n. 6, da adibire a posa ombrelloni e sdraio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, li 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajenghi

N. 95 del registro

Concessioni – Anno 2003

N. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso – Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 9/11/2001 da Abrigata Vincenzo nato il 29/4/1968 a Corigliano Calabro e residente in Corigliano Calabro (CS), Via Zara, 4 – Schiavonea;

VISTA la nota n. 1026 datata 31/10/2001 con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di . con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di Corigliano Calabro con nota n. 8796 del 4/5/2001;

VISTA l'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del, dall'Amministrazione Provinciale di

VISTA la nota n. 14502 del 17/8/01 della Capitaneria di Porto di Crotona;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. del

VISTA l'attestazione n. 80921 del 20/8/2002 comprovante il versamento del canone di € 468,75 per il periodo dall'1/6/2002 al 30/9/2002, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (S.I.B.) giusta quietanza n. 115 del 24/8/2002 di € 52,00

CONCEDE

A Abrigata Vincenzo codice fiscale: BRGVCN68D29D005L di occupare una zona di suolo demaniale marittimo, della superficie di metri quadrati 1.400 situata nel comune di Corigliano Calabro, foglio di mappa n. 81 p.la n. 6, e precisamente in località allo scopo di adibirla a: posa ombrelloni e sdraio di cui al canone di € 468,75 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/2002.

Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 dall'1/1/2002 al 31/12/2007 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso

dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici Istat.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti

normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in
via n.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

li, 4 settembre 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Il Concessionario
Abrigata Vincenzo

Ufficio Demanio
Umberto Barbagallo

Visto per l'autenticità della firma del sig. Abrigata Vincenzo nato a Corigliano Calabro il 29/4/1968

Corigliano Calabro, li 27 agosto 2002

Il Funzionario Delegato
Lombisani Francesca

DECRETO n. 4960 del 17 aprile 2003

Ditta: Rino Inferma Antonietta – Comune di Trebisacce – Concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Rino Inferma Antonietta (C.F.: RNINNT30P60L353T) ha presentato istanza in data 8/10/01, per il rilascio della concessione relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 623,4, situata nel Comune di Trebisacce;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 623,4 situata nel Comune di Trebisacce;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 35/2003, che è parte integrante del presente decreto alla ditta Rino Inferma Antonietta per l'occupazione dell'area demaniale marittima di mq. 623,4, situata nel Comune di Trebisacce, foglio di mappa n. 33, particella n. 373, da adibire a posa ombrelloni e sdraio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajengi

N. 35 del registro

Concessioni – Anno 2003

N. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso – Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 8/10/2001 da Rino Inferma Antonietta nata il 20/9/30 a Trebisacce e residente in Trebisacce (CS), Piazza Giacomo Matteotti;

VISTA la nota n. data con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di . con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del; VISTO il parere espresso dal Comune di Trebisacce con nota n. 1596 del 6/2/2001;

VISTA l'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del; dall'Amministrazione Provinciale di

VISTA la nota n. 15420 del 4/9/01 della Capitaneria di Porto di Crotona;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. del

VISTA l'attestazione n. 81080 dell'11/11/2002 comprovante il versamento del canone di € 277,85 per il periodo dall'1/6/2002 al 30/9/2002, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (UNIPOL) giusta quietanza n. 37354521 del 13/11/2002 di € 103,16

CONCEDE

A Rino Inferma Antonietta codice fiscale: RNINNT30P60L353J di occupare una zona di suolo demaniale marittimo, della superficie di metri quadrati 623,4 situata nel comune di Trebisacce, foglio di mappa n. 33 p.la n. 373, e precisamente in località allo scopo di adibirla a: posa ombrelloni e sdraio di cui al canone di € 277,85 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/2002.

Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 dall'1/1/2002 al 31/12/2007 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici Istat.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Trebisacce, via Piazza G. Matteotti n. 9.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

li, 25 novembre 2002

Il Dirigente del Servizio

Dott. Emilio Surace

Il Concessionario

Rino Inferma Antonietta

Ufficio Demanio

Umberto Barbagallo

COMUNE DI TREBISACCE

(Provincia di Cosenza)

Ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, dichiaro autentica la firma di Rino Inferna Antonietta apposta in mia presenza e la cui identità è stata da me accertata mediante conoscenza personale.

li 25 novembre 2002

Il Funzionario Delegato

Angelo Raffaele Gallo

DECRETO n. 4961 del 17 aprile 2003

Ditta: Tiripicchio Giovanni – Comune di Villapiana – Concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Tiripicchio Giovanni (C.F.: TRPGNN55P27B903M) ha presentato istanza in data 15/11/01, per il rilascio della concessione relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 5.272, situata nel Comune di Villapiana;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 5.272 situata nel Comune di Villapiana;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 499 del 28/6/2002, che è parte integrante del presente decreto alla ditta Tiripicchio Giovanni per l'occupazione dell'area demaniale marittima di mq. 5.272, situata nel Comune di Villapiana, foglio di mappa n. 43, particella n. 348, da adibire a posa ombrelloni e sdraio, parcheggio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, li 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore

Dott. Michele Scornajenghi

N. 499 del registro

Concessioni – Anno 2002

N. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso – Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 15/11/2001 da Tiripicchio Giovanni nato il 27/9/55 a Villapiana e residente in Villapiana (CS), Via Praino Agostino;

VISTA la nota n. 1569 datata 5/12/2001 con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di Cosenza con nota n. Conf. Serv. del 30/10/2001;

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di Villapiana con nota n. Conf. Serv. del 30/10/2001;

VISTA l'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n. Conf. Serv. del 30/10/01;

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. Conf. Serv. del 30/10/01, dall'Amministrazione Provinciale di Cosenza;

VISTA la nota n. del della Capitaneria di Porto di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. 173/02 del

VISTA l'attestazione n. 81090 del 28/6/2002 comprovante il versamento del canone di € 1.765,18 per il periodo dall'1/6/2002 al 30/9/2002, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (FIBA) giusta quietanza n. 2210 del 28/6/2002 di € 80,00

CONCEDE

A Tiripicchio Giovanni codice fiscale: TRPGNN55P27B903M di occupare una zona di suolo demaniale marittimo, della superficie di metri quadrati 5.272 situata nel comune di Villapiana, foglio di mappa n. 43 p.la n. 348, e precisamente in località allo scopo di adibirla a: posa ombrelloni e sdraio, parcheggio di cui al canone di € 1.765,18 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/2002.

Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 dall'1/1/2002 al 31/12/2007 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovatisi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla sca-

denza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici Istat.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere co-

struite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in
via n.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

lì, 28 giugno 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Il Concessionario
Tiripicchio Giovanni

Ufficio Demanio
Umberto Barbagallo

DECRETO n. 4962 del 17 aprile 2003

Ditta: Pisani Tommaso – Comune di Calopezzati – Concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Pisani Tommaso (C.F.: PSNTMS52R27B424D) ha presentato istanza in data 8/10/01, per il rilascio della concessione relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 220, situata nel Comune di Calopezzati;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 220 situata nel Comune di Calopezzati;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 491 del 9/7/2002, che è parte integrante del presente decreto alla ditta Pisani Tommaso per l'occupazione dell'area demaniale marittima di mq. 220, situata nel Comune di Calopezzati, foglio di mappa n. 2, particella n. 3, da adibire a locale bar, laboratorio, deposito, servizi igienici, piattaforma in legno.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajenghi

N. 491 del registro

Concessioni – Anno 2002

N. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso – Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza presentata in data 8/10/2001 da Pisani Tommaso nato il 27/10/52 a Calopezzati e residente in Calopezzati (CS), Via della Fraternità, 1;

VISTA la nota n. 305 datata 14/1/2002 con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di Cosenza con nota n. 6572 del 24/2/2000;

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Cosenza con nota n. 4844 del 12/7/00;

VISTO il parere espresso dal Comune di Calopezzati con nota n. 1654 dell'11/6/2001;

VISTA l'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di Reggio Calabria con nota n. 6721 dell'8/5/01;

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. 375 del 23/5/01, dall'Amministrazione Provinciale di Cosenza;

VISTA la nota n. 423/01 del 3/7/01 della Capitaneria di Porto di Crotone;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. del

VISTA l'attestazione n. 80700 del 28/6/2002 comprovante il versamento del canone di € 369,60 per il periodo dall'1/1/2002 al 31/12/2002, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (HDI) giusta quietanza n. 888028058 del 5/7/2002 di € 150,00

CONCEDE

A Pisani Tommaso codice fiscale.: PSNTMS52R27B424D) di occupare una zona di suolo demaniale marittimo, della superficie di metri quadrati 220 situata nel comune di Calopezzati, foglio di mappa n. 2 p.la n. 3, e precisamente in località Marinella allo scopo di adibirla a: locale bar, laboratorio, deposito, servizi igienici, piattaforma in legno di cui al canone di € 369,60 per il periodo dall'1/1/02 al 31/12/2002.

Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 dall'1/1/2002 al 31/12/2007 con limitazione d'uso del suolo dall'1/1/2002 al 31/12/2002 per il primo anno e dall'1/1/ al 31/12/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, ri-

sarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedere d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/1/02-31/12/02, significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/1-31/12/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici Istat.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione.

In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in
via n.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

li, 9 luglio 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Il Concessionario
Pisani Tommaso

Ufficio Demanio
Umberto Barbagallo

DECRETO n. 4963 del 17 aprile 2003

Ditta: De Rose Antonio – Comune di Cassano allo Ionio – Concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta De Rose Antonio (C.F.: DRSNTN50S11C002G) ha presentato istanza in data 15/11/01, per il rilascio della concessione relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 2.909, situata nel Comune di Cassano allo Ionio;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 2.909 situata nel Comune di Cassano allo Ionio;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 76/2003, che è parte integrante del presente decreto alla ditta De Rose Antonio per l'occupazione dell'area demaniale marittima di mq. 2.909, situata nel Comune di Cassano allo Ionio, foglio di mappa n. 27, particella n. 11, da adibire a posa ombrelloni e sdraio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, li 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajenghi

N. 76 del registro

Concessioni – Anno 2003

N. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso – Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 15/11/2001 da De Rose Antonio nato l'11/11/50 a Cassano allo Ionio e residente in Cassano allo Ionio (CS), C.da Bruscata Grande, 28 – Sibari;

VISTA la nota n. 4533 datata 23/7/2002 con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di Cosenza con nota n. 5222 del 2/9/2002;

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di Cassano allo Ionio con nota n. 10867 del 7/8/2002;

VISTA l'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del, dall'Amministrazione Provinciale di

VISTA la nota n. del della Capitaneria di Porto di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. del

VISTA l'attestazione n. 80660 dell'11/11/2002 comprovante il versamento del canone di € 974,00 per il periodo dall'1/6/2002 al 30/9/2002, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (S.I.B.) giusta quietanza n. 320 dell'11/11/2002 di € 52,00

CONCEDE

A De Rose Antonio (C.F.: DRNNTN50S11C002G) di occupare una zona di suolo demaniale marittimo, della superficie di metri quadrati 2.909 situata nel comune di Cassano allo Ionio, foglio di mappa n. 27 p.lla n. 11, e precisamente in località allo scopo di adibirla a: posa ombrelloni e sdraio di cui al canone di € 974,00 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/2002.

Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 dall'1/1/2002 al 31/12/2007 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedere d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, signifi-

cando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici Istat.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in
via n.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

li, 11 novembre 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Il Concessionario
De Rose Antonio

Ufficio Demanio
Umberto Barbagallo

DECRETO n. 4964 del 17 aprile 2003

Ditta: Elia Egidia – Comune di San Nicola Arcella – Rin-novo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Elia Egidia (C.F.: LEIGDE42H51I060P) ha presentato istanza in data 12/11/01, per il rinnovo della concessione n. 145/98 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 5.760, situata nel Comune di San Nicola Arcella;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 588/2002 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 588/2002, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo dell'atto n. 145/98 per l'utilizzo da parte della Ditta Elia Egidia dell'area demaniale marittima di mq. 5.760, situata nel Comune di San Nicola Arcella, lotti n. 27 e 28, da adibire a posa sdraio e ombrelloni, parcheggio, servizi verde attrezzato e giochi.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, li 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajenghi

N. 588 del registro

Concessioni – Anno 2002

N. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso – Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 12/11/01 da Elia Egidia nata l'11/6/42 a San Nicola Arcella e residente in San Nicola Arcella (CS), Via A. Moro;

VISTA la nota n. datata con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di . con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di San Nicola Arcella con nota n.... del

VISTA l'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del dall'Amministrazione Provinciale di

VISTA la nota n. del della Capitaneria di Porto di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. 145/98 del 21/7/98;

VISTA l'attestazione n. PT/0005 del 27/8/2002 comprovante il versamento del canone di € 2.017,42 per il periodo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (FIBA) giusta quietanza n. 5748/3200 del 27/8/2002 di € 80,00

CONCEDE

A Elia Egidia codice fiscale: LEIGDE42H51I060P di occupare una zona di suolo demaniale marittimo, della superficie di metri quadrati 5.760 situata nel comune di San Nicola Arcella, foglio di mappa n. ... p.lla n. LT. 27 e 28 e precisamente in località Arcomagno allo scopo di adibirla a: posa sdraio, ombrel-

loni, parcheggio, servizi, verde attrezzato e giochi di cui al canone di € 2.017,42 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/2002.

Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 67 dall'1/6/2002 al 31/12/2007 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite

allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la sostituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici Istat.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autosurgito, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

Elia Egidia

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in
via n.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

li, 5 settembre 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Il Concessionario
Elia Egidia

DECRETO n. 4965 del 17 aprile 2003

Ditta: Sicili s.a.s. di Cammarano Maria & C. – Comune di Scalea – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Sicili s.a.s. di Cammarano Maria & C. (C.F.: 02374240782) ha presentato istanza in data 14/11/01, per il rinnovo della concessione n. 314/99 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 1.260, situata nel Comune di Scalea;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 146/2002 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 146/2002, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo dell'atto n. 314/99 per l'utilizzo da parte della Ditta Sicilì s.a.s. di Cammarano Maria & C. dell'area demaniale marittima di mq. 1.260, situata nel Comune di Scalea, foglio n. 1, particella N.F., da adibire a mantenere due manufatti di pertinenza demaniale ed area asservita adibita a parcheggio autovetture e deposito barche coperti con strutture di facile rimozione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajenghi

N. 146 del registro

Concessioni – Anno 2002

N. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso – Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 14/11/01 da Cammarano Maria nata il 26/5/24 a Torre Orsaia e residente in Scalea (CS), Via Ruggiero di Lauria, 6 legale rappresentante della Sicilì s.a.s. di Cammarano Maria & C. con sede in Scalea (CS), Via Ruggiero Di Lauria, 6;

VISTA la nota n. datata
con la quale il Servizio Demanio di
ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiali di .
con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato
ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di
con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di Scalea con nota n....
del

VISTA l'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374
dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale
di
con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della
Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del
dall'Amministrazione Provinciale di

VISTA la nota n.
del
della Capitaneria di Porto di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001;

VISTA la precedente licenza n. 314 del 7/12/99;

VISTA l'attestazione n. 2215 del 18/4/2002 comprovante il versamento del canone di € 1.687,33 per il periodo dall'1/1/2002 al 31/12/2002 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (HDI) giusta quietanza n. 2606981 del 20/5/99 di L. 500.000

CONCEDE

A Sicilì s.a.s. di Cammarano Maria & C. codice fiscale: 02374240782 di occupare una zona di suolo demaniale marittimo, della superficie di metri quadrati 1.260 situata nel comune di Scalea, foglio di mappa n. 1 p.lla N.C.T. e precisamente in località Scalea allo scopo di adibirla a: mantenere due manufatti di pertinenza demaniale ed area asservita adibita a parcheggio autovetture e deposito barche coperti con strutture di facile rimozione di cui al canone di € 1.687,33 per il periodo dall'1/1/02 al 31/12/2002.

Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 67 dall'1/6/2002 al 31/12/2007 con limitazione d'uso del suolo dall'1/1/2002 al 31/12/2002 per il primo anno e dall'1/1/ al 31/12/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/1/02-31/12/02, significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/1-31/12/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici Istat.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autosurgito, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml. 5 dalla battigia.

L'area demaniale marittima oggetto della presente licenza è così suddivisa per destinazione:

- a) parcheggi coperti mq. 145,18;
- b) alloggio custode e deposito mq. 66,67 (arr. mq. 70);
- c) servizi igienici mq. 15,54 (arr. mq. 17);
- d) ricovero barche coperto mq. 322,11;
- e) ricovero barche coperto con pavimento in c.to mq. 67,89;
- f) area libera e strade mq. 641,20;
- g) pozzo per captazione acqua mq. 1,43;

Totale area d.m. mq. 1.260.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Scalea, via R. Di Lauria.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

li, 20 maggio 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Il Concessionario
Cammarano Maria

COMUNE DI SCALEA
(Provincia di Cosenza)

Il sottoscritto, a norma del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 art. 21, fatte le ammonizioni previste dall'art. 20 della legge stessa, attesta che la firma in calce alla suesposta dichiarazione è stata apposta in sua presenza dalla sig.ra Cammarano Maria la cui identità è stata accertata mediante: conoscenza diretta.

Scalea, li 29 aprile 2002

Il Funzionario Delegato
Carminio Russo

DECRETO n. 4966 del 17 aprile 2003

**Ditta: Laprovitera Vincenzo – Comune di Praia a Mare –
Rinnovo concessione demaniale marittima.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Laprovitera Vincenzo (C.F.: LPRVCN72B06G975R) ha presentato istanza in data 23/1/02, per il rinnovo ed unificazione delle concessioni n. 293/98 e n. 262/99 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 3.650, situata nel Comune di Praia a Mare;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 594/2002 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 594/2002, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo ed unificazione degli atti n. 293/98 e n. 262/99 per l'utilizzo da parte della Ditta Laprovitera Vincenzo dell'area demaniale marittima di mq. 3.650, situata nel Comune di Praia a Mare, lotto n. 21, da adibire a posa sdraio e ombrelloni, imbarcazioni varie, struttura balneare.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajengi

N. 594 del registro

Concessioni – Anno 2002

N. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso – Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 23/1/02 da Laprovitera Vincenzo nato il 6/12/72 a Praia a Mare e residente in Praia a Mare (CS), via G. Garibaldi, 10;

VISTA la nota n. datata con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di . con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di Praia a Mare con nota n.... del

VISTA l'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del, dall'Amministrazione Provinciale di

VISTA la nota n. del della Capitaneria di Porto di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. 293/98-262/99 del 30/11/98;

VISTA l'attestazione n. 3067/16203 del 28/10/2002 comprovante il versamento del canone di € 1.243,87 per il periodo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (FIBA) giusta quietanza n. 5748/3200 del 28/10/2002 di € 80,00

CONCEDE

A Laprovitera Vincenzo (C.F.: LPRVCN72B06G975R) di occupare una zona di suolo demaniale marittimo, della superficie di metri quadrati 3.650 situata nel comune di Praia a Mare, foglio di mappa n. .. p.lla n. LT. 21 e precisamente in località Praia a

Mare allo scopo di adibirla a: posa sdraio e ombrelloni, imbarcazioni varie, struttura balneare di cui al canone di € 1.243,87 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/2002.

Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 67 dall'1/6/2002 al 31/12/2007 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite

allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici Istat.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in
via n.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

li, 30 ottobre 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Il Concessionario
Laprovitiera Vincenzo

DECRETO n. 4967 del 17 aprile 2003

**Ditta: Samori Otilia – Comune di San Nicola Arcella –
Rinnovo concessione demaniale marittima.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Samori Otilia (C.F.: SMRTLO59E52G811G) ha presentato istanza in data 14/11/01, per il rinnovo della concessione n. 2/00 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 2.920, situata nel Comune di San Nicola Arcella;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 585/2002 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 585/2002, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo dell'atto n. 2/00 per l'utilizzo da parte della Ditta Samori Otilia dell'area demaniale marittima di mq. 2.920, situata nel Comune di San Nicola Arcella, Foglio di mappa n. 2, part. n. 22, Lotto n. 17, da adibire a posa sdraio e ombrelloni mq. 460, verde attrezzato mq. 1.060, giochi mq. 600, servizi mq. 200 e parcheggio mq. 600.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, li 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajenghi

N. 585 del registro

Concessioni – Anno 2002

N. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso – Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 14/11/01 da Samori Otilia nato il 12/5/59 a Pomezia e residente in Scalea (CS), Viale Caravaggio, 7;

VISTA la nota n. datata
con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di
con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di
con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di San Nicola Arcella
con nota n.... del

VISTA l'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di
con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del
dall'Amministrazione Provinciale di

VISTA la nota n.
del
della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. 2 dell'11/2/00;

VISTA l'attestazione n. PT/0006 del 30/8/2002 comprovante il versamento del canone di € 1.022,10 per il periodo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (S.I.B.) giusta quietanza n. 737 del 3/9/2002 di € 52,00

CONCEDE

A Samori Otilia (C.F.: SMRTLO59E52G811G) di occupare una zona di suolo demaniale marittimo, della superficie di metri quadrati 2.920 situata nel comune di San Nicola Arcella, foglio di mappa n. 2 p.lla n. 22-L.17, e precisamente in località Arcomagno allo scopo di adibirla a: posa sdraio e ombrelloni mq. 460, verde attrezzato mq. 1.060, giochi mq. 600, servizi mq. 200 e parcheggio mq. 600 di cui al canone di € 1.022,10 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/2002.

Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 67 dall'1/6/2002 al 31/12/2007 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovatisi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla sca-

denza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici Istat.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere co-

struite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

Samori Otilia

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in,
via n.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

lì, 5 settembre 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Il Concessionario
Samori Otilia

DECRETO n. 4968 del 17 aprile 2003

Ditta: Ziruffo Ester Maria Luisa – Comune di San Nicola Arcella – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Ziruffo Ester Maria Luisa (C.F.: ZRFSMN52T68I060F) ha presentato istanza in data 14/11/01, per il rinnovo della concessione n. 119/98 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 5.280, situata nel Comune di San Nicola Arcella;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 584/2002 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 584/2002, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo dell'atto n. 119/98 per l'utilizzo da parte della Ditta Ziruffo Ester Maria Luisa dell'area demaniale marittima di mq. 5.280, situata nel Comune di San Nicola Arcella, Lotti n. 13 e 14, da adibire a posa sdraio e ombrelloni, verde attrezzato, servizi e parcheggio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajenghi

N. 584 del registro

Concessioni – Anno 2002

N. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso – Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 14/11/01 da Ziruffo Ester Maria Luisa nata il 28/12/52 a San Nicola Arcella e residente in San Nicola Arcella (CS), Via Marina, 1;

VISTA la nota n. datata con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di . con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di San Nicola Arcella con nota n.... del

VISTA l'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del, dall'Amministrazione Provinciale di

VISTA la nota n. del della Capitaneria di Porto di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. 119/98 del 13/7/98;

VISTA l'attestazione n. PT/0002 del 23/8/2002 comprovante il versamento del canone di € 1.856,70 per il periodo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (S.I.B.) giusta quietanza n. 576 del 4/9/2002 di € 52,00

CONCEDE

A Ziruffo Ester Maria Luisa codice fiscale: ZRFSMN52T68I060F di occupare una zona di suolo demaniale marittimo, della superficie di metri quadrati 5.280 situata nel comune di San Nicola Arcella, foglio di mappa n. ... p.la n. LT. 13 e 14, e precisamente in località Arcomagno allo scopo di adibirli a: posa sdraio e ombrelloni, verde attrezzato, servizi e parcheggio di cui al canone di € 1.856,70 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/2002.

Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 67 dall'1/6/2002 al 31/12/2007 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso

dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedere d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici Istat.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti

normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in
via n.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

li, 5 settembre 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Il Concessionario
Ziruffo Ester Maria Luisa

DECRETO n. 4969 del 17 aprile 2003

Ditta: Esanofole Angelo – Comune di San Nicola Arcella – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Esanofole Angelo (C.F.: SNFNGL65D25I060F) ha presentato istanza in data 7/11/01, per il rinnovo della concessione n. 147/98 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 4.520, situata nel Comune di San Nicola Arcella;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 587/2002 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 587/2002, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo dell'atto n. 147/98 per l'utilizzo da parte della Ditta Esanofole Angelo dell'area demaniale marittima di mq. 4.520, situata nel Comune di San Nicola Arcella, Lotti n. 9 e 10, da adibire a posa sdraio e ombrelloni mq. 920, verde mq. 1.200, verde attrezzato mq. 800, servizi mq. 400 e parcheggio mq. 1.200.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, li 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajenghi

N. 587 del registro

Concessioni – Anno 2002

N. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso – Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 7/11/01 da Esanofole Angelo nato il 25/4/65 a San Nicola Arcella e residente in Aieta (CS), Via Arco Moliterni, 35;

VISTA la nota n. datata con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di . con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di San Nicola Arcella con nota n. del

VISTA l'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del, dall'Amministrazione Provinciale di

VISTA la nota n. del della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. 147 del 21/7/98;

VISTA l'attestazione n. Banca Carime/3067 del 3/9/2002 comprovante il versamento del canone di € 1.602,24 per il periodo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (FIBA) giusta quietanza Banca Popolare n. 5748/3200 del 30/8/2002 di € 80,00

CONCEDE

A Esanofole Angelo (C.F.: SNFNGL65D25I060F) di occupare una zona di suolo demaniale marittimo, della superficie di metri quadrati 4.520 situata nel comune di San Nicola Arcella, foglio di mappa n. 2 p.la n. 22 L9/10, e precisamente in località Arcomagno allo scopo di adibirla a: posa sdraio e ombrelloni mq. 920, verde mq. 1.200, verde attrezzato mq. 800, servizi mq. 400, parcheggio mq. 1.200 di cui al canone di € 1.602,24 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/2002.

Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 67 dall'1/6/2002 al 31/12/2007 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi

prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla

Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici Istat.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

F.to: Illeggibile

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in
via n.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

li, 5 settembre 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Il Concessionario
F.to: Illeggibile

DECRETO n. 4970 del 17 aprile 2003

**Ditta: Vacca Giampaolo – Comune di San Nicola Arcella –
Rinnovo concessione demaniale marittima.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Vacca Giampaolo (C.F.: VCCGPL74L19D086H) ha presentato istanza in data 15/11/01, per il rinnovo della concessione n. 133/98 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 5.920, situata nel Comune di San Nicola Arcella;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 586/2002 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 586/2002, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo dell'atto n. 133/98 per l'utilizzo da parte della Ditta Vacca Giampaolo dell'area demaniale marittima di mq. 5.920, situata nel Comune di San Nicola Arcella, Lotti n. 25 e 26, da adibire a posa sdraio e ombrelloni, verde attrezzato, servizi e parcheggio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, li 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajenghi

N. 586 del registro

Concessioni – Anno 2002

N. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso – Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 15/11/01 da Vacca Giampaolo nato il 19/7/74 a Cosenza e residente in San Nicola Arcella (CS), Via Nazionale, 17;

VISTA la nota n. datata con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di . con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di San Nicola Arcella con nota n.... del

VISTA l'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del, dall'Amministrazione Provinciale di

VISTA la nota n. del della Capitaneria di Porto di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. 133/98 del 16/7/98;

VISTA l'attestazione n. PT/0004 del 24/8/2002 comprovante il versamento del canone di € 2.070,99 per il periodo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (S.I.B.) giusta quietanza n. 850 del 5/9/2002 di € 52,00

CONCEDE

A Vacca Giampaolo (C.F.: VCCGPL74L19D086H) di occupare una zona di suolo demaniale marittimo, della superficie di metri quadrati 5.920 situata nel comune di San Nicola Arcella, foglio di mappa n. .. p.lla n. LT. 25 e 26, e precisamente in lo-

calità Arcomagno allo scopo di adibirla a: posa sdraio e ombrelloni, verde attrezzato, servizi e parcheggio di cui al canone di € 2.070,99 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/2002.

Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 67 dall'1/6/2002 al 31/12/2007 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite

allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici Istat.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

Vacca Giampaolo

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in S. Nicola Arcella via Nazionale, n. 17.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

li, 5 settembre 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Il Concessionario
Vacca Giampaolo

DECRETO n. 4971 del 17 aprile 2003

Ditta: Lobosco Maria Antonia – Comune di Praia a Mare – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Lobosco Maria Antonia (C.F.: LBSMNT64E69G9750) ha presentato istanza in data 14/11/01, per il rinnovo della concessione n. 315/98 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 2.000, situata nel Comune di Praia a Mare;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 592/2002 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 592/2002, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo dell'atto n. 315/98

per l'utilizzo da parte della Ditta Lobosco Maria Antonia dell'area demaniale marittima di mq. 2.000, situata nel Comune di Praia a Mare, Foglio di mappa n. 58, part. n. 58, da adibire a specchio acqueo per ormeggio natanti.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajenghi

N. 592 del registro

Concessioni – Anno 2002

N. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso – Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 14/11/01 da Lobosco Maria Antonia nata il 29/5/64 a Praia a Mare e residente in Praia a Mare (CS), Via Tommaso Campanella n. 56;

VISTA la nota n. datata con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di . con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di Praia a Mare con nota n.... del

VISTA l'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del, dall'Amministrazione Provinciale di

VISTA la nota n. del della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. 315 del 10/12/98;

VISTA l'attestazione n. 3067/80870 del 9/9/2002 comprovante il versamento del canone di € 523,78 per il periodo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (FIBA) giusta quietanza n. 80870/3067 del 9/9/2002 di € 80,00

CONCEDE

A Lobosco Maria Antonia (C.F.: LBSMNT64E69G9750) di occupare una zona di suolo demaniale marittimo, della superficie di metri quadrati 2.000 situata nel comune di Praia a Mare, foglio di mappa n. 58, p.lla n. 58, e precisamente in località Isola Dino allo scopo di adibirla a: specchio acqueo per ormeggio natanti di cui al canone di € 523,78 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/2002.

Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 67 dall'1/6/2002 al 31/12/2007 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici Istat.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio ma-

rino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

Lobosco Maria Antonietta

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in
via n.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

li, 1 ottobre 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Il Concessionario
Lobosco Maria Antonietta

DECRETO n. 4972 del 17 aprile 2003

**Ditta: La Cava Rosina – Comune di San Nicola Arcella –
Rinnovo concessione demaniale marittima.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta La Cava Rosina (C.F.: LCVRSN64A66I489P) ha presentato istanza in data 14/11/01, per il rinnovo della concessione n. 129/98 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 400, situata nel Comune di San Nicola Arcella;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 531/2002 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 531/2002, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo dell'atto n. 129/98 per l'utilizzo da parte della Ditta La Cava Rosina dell'area demaniale marittima di mq. 400, situata nel Comune di San Nicola Arcella, Foglio di mappa n. 9, part. n. 1, da adibire a posa sdraio, ombrelloni e servizi.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, li 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajenghi

N. 531 del registro

Concessioni – Anno 2002

N. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso – Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 14/11/01 da La Cava Rosina nata il 26/1/64 a Scalea e residente in San Nicola Arcella (CS), C.da Profondiero;

VISTA la nota n. datata con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di . con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di San Nicola Arcella con nota n.... del

VISTA l'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale

di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del, dall'Amministrazione Provinciale di

VISTA la nota n. del della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. 129 del 16/7/98;

VISTA l'attestazione n. 34/1752/853 del 16/7/2002 comprovante il versamento del canone di € 277,85 per il periodo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (FIBA) giusta quietanza n. 5748/3200 del 17/7/2002 di € 80,00

CONCEDE

A La Cava Rosina (C.F.: LCVRN64A66I489P) di occupare una zona di suolo demaniale marittimo, della superficie di metri quadrati 400 situata nel comune di San Nicola Arcella, foglio di mappa n. 9, p.la n. 1 lott., e precisamente in località Porto allo scopo di adibirla a: posa sdraio, ombrelloni e servizi di cui al canone di € 277,85 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/2002.

Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 67 dall'1/6/2002 al 31/12/2007 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti im-

piantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici Istat.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

La Cava Rosina

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in
via n.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

li, 12 agosto 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Il Concessionario
La Cava Rosina

DECRETO n. 4973 del 17 aprile 2003

Ditta: Ottobre Immacolata – Comune di San Nicola Arcella – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Ottobre Immacolata (C.F.: TTBMCL80B55A773Z) ha presentato istanza in data 14/11/01, per il rinnovo della concessione n. 140/98 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 4.160, situata nel Comune di San Nicola Arcella;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 590/2002 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 590/2002, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo dell'atto n. 140/98 per l'utilizzo da parte della Ditta Ottobre Immacolata dell'area demaniale marittima di mq. 4.160, situata nel Comune di San Nicola Arcella, Lotti n. 5 e 6, da adibire a posa sdraio e ombrelloni, parcheggio, rimessaggio e servizi.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, li 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajenghi

N. 590 del registro

Concessioni – Anno 2002

N. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso – Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 14/11/01 da Ottobre Immacolata nata il 15/2/80 a Belvedere Marittimo e residente in San Nicola Arcella (CS), Via Roma, 56;

VISTA la nota n. datata con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di San Nicola Arcella con nota n.... del

VISTA l'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del, dall'Amministrazione Provinciale di

VISTA la nota n. del della Capitaneria di Porto di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. 140/98 del 16/7/98;

VISTA l'attestazione n. PT/0001 del 3/9/2002 comprovante il versamento del canone di € 1.481,70 per il periodo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (S.I.B.) giusta quietanza n. 676 del 2/9/2002 di € 52,00

CONCEDE

A Ottobre Immacolata (C.F.: TTBMCL80B55A773Z) di occupare una zona di suolo demaniale marittimo, della superficie di metri quadrati 4.160 situata nel comune di San Nicola Arcella, foglio di mappa n. ... p.lla n. LT. 5 e 6, e precisamente in località Arcomagno allo scopo di adibirla a: posa sdraio e ombrelloni, parcheggio, rimessaggio e servizi di cui al canone di € 1.481,70 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/2002.

Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 67 dall'1/6/2002 al 31/12/2007 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovatisi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, signifi-

cando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici Istat.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

Ottobre Immacolata

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in
via n.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

li, 5 settembre 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Il Concessionario
Ottobre Immacolata

DECRETO n. 4974 del 17 aprile 2003

Ditta: Effe-Di s.n.c. – Comune di Tortora – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Effe-Di s.n.c. (C.F.: 01927110781) ha presentato istanza in data 9/10/01, per il rinnovo della concessione n. 115/00 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 2.250, situata nel Comune di Tortora;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 49/2003 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 49/2003, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo dell'atto n. 115/00 per l'utilizzo da parte della Ditta Effe-Di s.n.c. dell'area demaniale marittima di mq. 2.250, situata nel Comune di Tortora, Lotto n. 10, da adibire a stabilimento balneare.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajenghi

N. 49 del registro

Concessioni – Anno 2003

N. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso – Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 9/11/01 da Fucile Carmelo nato l'8/11/65 a Tortora e residente in Tortora (CS), Via Giovanni XXIII legale rappresentante della Effe-Di s.n.c. con sede in Tortora (CS), Via Giovanni XXIII;

VISTA la nota n. datata con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di . con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di Tortora con nota n.... del

VISTA l'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del, dall'Amministrazione Provinciale di

VISTA la nota n. del della Capitaneria di Porto di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. 115/00 del 13/7/00;

VISTA l'attestazione n. PT-021/292 del 22/10/2002 comprovante il versamento del canone di € 763,79 per il periodo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (S.I.B.) giusta quietanza n. 136 del 21/10/2002 di € 52,00

CONCEDE

A Effe-Di s.n.c. (C.F.: 01927110781) di occupare una zona di suolo demaniale marittimo, della superficie di metri quadrati 2.250 situata nel comune di Tortora, foglio di mappa n. 47 p.lla n.

LT. 10, e precisamente in località Tortora allo scopo di adibirla a: stabilimento balneare di cui al canone di € 763,79 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/2002.

Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 67 dall'1/6/2002 al 31/12/2007 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite

allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici Istat.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

Carmelo Fucile

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in
via n.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

li, 30 ottobre 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Il Concessionario
Fucile Carmelo

DECRETO n. 4975 del 17 aprile 2003

Ditta: Mareservice s.a.s. – Comune di Tortora – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Mareservice s.a.s. (C.F.: 01863870786) ha presentato istanza in data 9/10/01, per il rinnovo della concessione n. 269/99 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 2.800, situata nel Comune di Tortora;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 571/2002 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 571/2002, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo dell'atto n. 269/99 per l'utilizzo da parte della Ditta Mareservice s.a.s. dell'area demaniale marittima di mq. 2.800, situata nel Comune di Tortora, Lotto n. 12, da adibire a stabilimento balneare.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, li 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajenghi

N. 571 del registro

Concessioni – Anno 2002

N. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso – Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 9/11/01 da Mariano Giovanni nato il 10/10/67 a Tortora e residente in Tortora (CS), Via Nazionale legale rappresentante della Mareservice s.a.s. con sede in Tortora (CS), Via Nazionale;

VISTA la nota n. datata
con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di .
con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di
con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di Tortora con nota n....
del

VISTA l'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di
con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del
dall'Amministrazione Provinciale di

VISTA la nota n.
del
della Capitaneria di Porto di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. 269/99 del 7/10/99;

VISTA l'attestazione n. 3067/80870 del 22/10/2002 comprovante il versamento del canone di € 945,05 per il periodo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (S.I.B.) giusta quietanza n. 456 del 23/10/2002 di € 52,00

CONCEDE

A Mareservice s.a.s. (C.F.: 01863870786) di occupare una zona di suolo demaniale marittimo, della superficie di metri quadrati 2.800 situata nel comune di Tortora, foglio di mappa n. ... p.lla n. LT. 12, e precisamente in località Lungomare allo scopo di adibirla a: stabilimento balneare di cui al canone di € 945,05 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/2002.

Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 67 dall'1/6/2002 al 31/12/2007 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici Istat.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in
via
n.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

lì, 28 ottobre 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

p. Il Concessionario
Mareservice s.a.s.
F.to: Mariano Giovanni

DECRETO n. 4976 del 17 aprile 2003

Ditta: Tela s.n.c. – Comune di Tortora – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Tela s.n.c. (C.F.: 01946660782) ha presentato istanza in data 9/10/01, per il rinnovo della concessione n. 24/99 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 2.240, situata nel Comune di Tortora;

sione n. 24/99 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 2.240, situata nel Comune di Tortora;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 126/2002 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 126/2002, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo dell'atto n. 24/99 per l'utilizzo da parte della Ditta Tela s.n.c. dell'area demaniale marittima di mq. 2.240, situata nel Comune di Tortora, Lotto n. 10, da adibire a posa ombrelloni e sdraio, pedalò, canoe, pattini e windsurf.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajenghi

N. 126 del registro

Concessioni – Anno 2002

N. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso – Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 9/11/01 da Terzi Alessandro nato il 25/10/61 a Napoli e residente in Tortora (CS) località Castiglione n. 1 legale rappresentante della soc. Tela s.n.c. con sede in Tortora (CS), località Castiglione, n. 1;

VISTA la nota n. datata con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di . con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di Tortora con nota n.... del

VISTA l'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del, dall'Amministrazione Provinciale di

VISTA la nota n. del della Capitaneria di Porto di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. 24 del 25/1/99;

VISTA l'attestazione n. 16 del 14/5/2002 comprovante il versamento del canone di € 750,00 per il periodo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (S.I.B.) giusta quietanza n. 697 del 13/5/2002 di € 52,00

CONCEDE

A soc. Tela s.n.c. (C.F.: 01946660782) di occupare una zona di suolo demaniale marittimo, della superficie di metri quadrati 2.240 situata nel comune di Tortora, foglio di mappa n. 47 p.la n. 101 lotto, e precisamente in località Lungomare allo scopo di adibirla a: posa sdraio, ombrelloni, pedalò, canoe, pattini e windsurf di cui al canone di € 750,00 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/2002.

Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 67 dall'1/6/2002 al 31/12/2007 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso

dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici Istat.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti

normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

Terzi Alessandro

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Tortora (CS), via Loc. Castiglione n. 1.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

li, 15 maggio 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Il Concessionario
Terzi Alessandro

DECRETO n. 4977 del 17 aprile 2003

Ditta: Selvaggi Maria Rosa – Comune di Praia a Mare – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Selvaggi Maria Rosa (C.F.: SLVMRS76L56G975J) ha presentato istanza in data 14/5/02, per il rinnovo ed unificazione delle concessioni n. 301/98 e n. 256/99 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 2.426, situata nel Comune di Praia a Mare;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 593/2002 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 593/2002, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo ed unificazione degli atti n. 301/98 e n. 256/99 per l'utilizzo da parte della Ditta Selvaggi Maria Rosa dell'area demaniale marittima di mq. 2.426, situata nel Comune di Praia a Mare, Lotto n. 10, da adibire a posa strutture ed attrezzature balneari.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, li 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajenghi

N. 593 del registro

Concessioni – Anno 2002

N. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso – Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 14/5/02 da Selvaggi Maria Rosa nata il 16/7/76 a Praia a Mare e residente in Praia a Mare (CS), Via A. Volta, 41;

VISTA la nota n. datata con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di . con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di Praia a Mare con nota n. del

VISTA l'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del, dall'Amministrazione Provinciale di

VISTA la nota n. del della Capitaneria di Porto di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. 301/98-256/99 del 30/11/98;

VISTA l'attestazione n. 3067/80870 del 28/10/2002 comprovante il versamento del canone di € 834,04 per il periodo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (S.I.B.) giusta quietanza n. 911 del 28/10/2002 di € 52,00

CONCEDE

A Selvaggi Maria Rosa (C.F.: SLVMRS76L56G975J) di occupare una zona di suolo demaniale marittimo, della superficie di metri quadrati 2.426 situata nel comune di Praia a Mare, foglio di mappa n. ... p.lla n. LT. 10, e precisamente in località Praia a Mare allo scopo di adibirla a: posa strutture ed attrezzature balneari di cui al canone di € 834,04 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/2002.

Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 67 dall'1/6/2002 al 31/12/2007 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedere d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, signi-

ficando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici Istat.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

Selvaggi Mariarosa

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in, via, n.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

li, 30 ottobre 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Il Concessionario
Selvaggi Mariarosa

DECRETO n. 4978 del 17 aprile 2003

Ditta: Lopez Antonio – Comune di Praia a Mare – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Lopez Antonio (C.F.: LPZNTN53R22G975E) ha presentato istanza in data 12/11/01, per il rinnovo ed unificazione delle concessioni n. 297/98 e n. 284/99 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 2.008, situata nel Comune di Praia a Mare;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 570/2002 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 570/2002, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo ed unificazione degli atti n. 297/98 e n. 284/99 per l'utilizzo da parte della Ditta Lopez Antonio dell'area demaniale marittima di mq. 2.008, situata nel Comune di Praia a Mare, Lotti n. 57 e 58, da adibire a posa sdraio, ombrelloni, sosta pedalò, imbarcazioni varie, stabilimento balneare.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, li 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajenghi

N. 570 del registro

Concessioni – Anno 2002

N. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso – Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 12/11/01 da Lopez Antonio nato il 22/10/53 a Praia a Mare e residente in Praia a Mare (CS), Via G. Bruno, 4;

VISTA la nota n. datata con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di . con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di Praia a Mare con nota n.... del

VISTA l'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del, dall'Amministrazione Provinciale di

VISTA la nota n. del della Capitaneria di Porto di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. 297/98-284/99 del 30/11/98;

VISTA l'attestazione n. 3067/80870 del 23/10/2002 comprovante il versamento del canone di € 649,09 per il periodo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (S.I.B.) giusta quietanza n. 674 del 24/10/2002 di € 52,00

CONCEDE

A Lopez Antonio (C.F.: LPZNTN53R22G975E) di occupare una zona di suolo demaniale marittimo, della superficie di metri quadrati 2.008 situata nel comune di Praia a Mare, foglio di mappa n. .. p.lla n. LT. 57-58, e precisamente in località Praia a

Mare allo scopo di adibirla a: posa sdraio, ombrelloni, sosta pedalo, imbarcazioni varie, stabilimento balneare di cui al canone di € 694,09 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/2002.

Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 67 dall'1/6/2002 al 31/12/2007 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite

allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici Istat.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autosurgito, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

Lopez Antonio

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in via n.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

li, 28 ottobre 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Il Concessionario
Lopez Antonio

DECRETO n. 4979 del 17 aprile 2003

Ditta: Lopez Antonio – Comune di Praia a Mare – Rin-novo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Lopez Antonio (C.F.: LPZNTN53R22G975E) ha presentato istanza in data 12/11/01, per il rinnovo ed unificazione delle concessioni n. 16/99 e n. 263/99 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 2.008, situata nel Comune di Praia a Mare;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 566/2002 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 566/2002, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo ed unificazione degli atti n. 16/99 e n. 263/99 per l'utilizzo da parte della Ditta Lopez Antonio dell'area demaniale marittima di mq. 2.008, situata nel Comune di Praia a Mare, Lotti n. 36 e 54, da adibire a stabilimento balneare, posa sdraio e ombrelloni, alaggio pattini e pedalò.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajenghi

N. 566 del registro

Concessioni – Anno 2002 N. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso – Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 12/11/01 da Lopez Antonio nato il 22/10/53 a Praia a Mare e residente in Praia a Mare (CS), Via G. Bruno, 4;

VISTA la nota n. datata con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di . con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di Praia a Mare con nota n.... del

VISTA l'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del, dall'Amministrazione Provinciale di

VISTA la nota n. del della Capitaneria di Porto di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. 16/99-263/99 del 14/1/99;

VISTA l'attestazione n. 3067/80870 del 23/10/2002 comprovante il versamento del canone di € 649,09 per il periodo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (S.I.B.) giusta quietanza n. 673 del 24/10/2002 di € 52,00

CONCEDE

A Lopez Antonio (C.F.: LPZNTN53R22G975E) di occupare una zona di suolo demaniale marittimo, della superficie di metri quadrati 2.008 situata nel comune di Praia a Mare, foglio di mappa n. .. p.lla n. LT. 36-54, e precisamente in località Praia a Mare allo scopo di adibirla a: stabilimento balneare, posa sdraio e ombrelloni, alaggio pattini e pedalò di cui al canone di € 694,09 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/2002.

Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 67 dall'1/6/2002 al 31/12/2007 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla sca-

denza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici Istat.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere co-

struite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

Lopez Antonio

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in
via
n.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

li, 28 ottobre 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Il Concessionario
Lopez Antonio

DECRETO n. 4980 del 17 aprile 2003

Ditta: Arieta Salvatore – Comune di Praia a Mare – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Arieta Salvatore (C.F.: RTASVT66R12G975B) ha presentato istanza in data 16/11/01, per il rinnovo ed unificazione delle concessioni n. 145/99 e n. 219/99 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 1.680, situata nel Comune di Praia a Mare;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 565/2002 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 565/2002, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo ed unificazione degli atti n. 145/99 e n. 219/99 per l'utilizzo da parte della Ditta Arieta Salvatore dell'area demaniale marittima di mq. 1.680, situata nel Comune di Praia a Mare, Lotto n. 39, da adibire a posa sdraio, ombrelloni, sosta pedalò, pattini, imbarcazioni varie, servizi amovibili, passerelle.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajenghi

N. 565 del registro

Concessioni – Anno 2002

N. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso – Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 16/11/01 da Arieta Salvatore nato il 12/10/66 a Praia a Mare e residente in Praia a Mare (CS), Via degli Agricoltori, 15;

VISTA la nota n. datata con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di Praia a Mare con nota n. del

VISTA l'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del dall'Amministrazione Provinciale di

VISTA la nota n. del della Capitaneria di Porto di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. 145/99-219/99 del 26/7/99;

VISTA l'attestazione n. PT0021/292 del 21/10/2002 comprovante il versamento del canone di € 562,50 per il periodo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (S.I.B.) giusta quietanza n. 325 del 21/10/2002 di € 52,00

CONCEDE

A Arieta Salvatore (C.F.: RTASVT66R12G975B) di occupare una zona di suolo demaniale marittimo, della superficie di metri quadrati 1.680 situata nel comune di Praia a Mare, foglio di mappa n. 58 p.la n. LT. 39, e precisamente in località Praia a Mare allo scopo di adibirla a: posa sdraio e ombrelloni, sosta pedalò, pattini, canoe, imbarcazioni varie, servizi amovibili, passerelle di cui al canone di € 562,50 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/2002.

Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 67 dall'1/6/2002 al 31/12/2007 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso

dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici Istat.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti

normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

Arieta Salvatore

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in
via n.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

li, 28 ottobre 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Il Concessionario
Arieta Salvatore

DECRETO n. 4981 del 17 aprile 2003

Ditta: Gestur s.r.l. – Comune di Praia a Mare – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Gestur s.r.l. (C.F.: 02350330789) ha presentato istanza in data 17/4/02, per il rinnovo della concessione n. 299/99 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 4.000, situata nel Comune di Praia a Mare;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 591/2002 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 591/2002, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo dell'atto n. 299/99 per l'utilizzo da parte della Ditta Gestur s.r.l. dell'area demaniale marittima di mq. 4.000, situata nel Comune di Praia a Mare, Foglio di mappa n. 58, Lotto n. 48, da adibire a posa sdraio, ombrelloni e pedalò.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajenghi

N. 591 del registro

Concessioni – Anno 2002

N. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso – Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza presentata in data 17/4/02 da Fusconi Antonella nata il 29/2/68 a Roma e residente a Praia a Mare (CS), loc. Fiuzzi, 6 legale rappresentante della Gestur s.r.l. con sede in Praia a Mare (CS), loc. Fiuzzi, 6;

VISTA la nota n. datata con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di . con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di Praia a Mare con nota n.... del; VISTA l'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del, dall'Amministrazione Provinciale di

VISTA la nota n. del della Capitaneria di Porto di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. 299 dell'8/11/99;

VISTA l'attestazione n. 3067/80870 del 3/7/2002 comprovante il versamento del canone di € 1.339,29 per il periodo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (S.I.B.) giusta quietanza n. 995 del 3/7/2002 di € 52,00

CONCEDE

A Gestur s.r.l. (C.F.: 02350330789) di occupare una zona di suolo demaniale marittimo, della superficie di metri quadrati 4.000 situata nel comune di Praia a Mare, foglio di mappa n. 58 p.lla n. LT. 48, e precisamente in località Fiuzzi allo scopo di adibirla a: posa sdraio, ombrelloni e pedalò di cui al canone di € 1.339,29 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/2002.

Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 67 dall'1/6/2002 al 31/12/2007 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovatisi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, signifi-

cando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici Istat.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in
via n.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

li, 17 settembre 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Il Concessionario
Fusconi Antonella

DECRETO n. 4982 del 17 aprile 2003

**Ditta: Polidori Liliana – Comune di San Nicola Arcella –
Rinnovo concessione demaniale marittima.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Polidori Liliana (C.F.: PLDLLN43H51D708S) ha presentato istanza in data 14/11/01, per il rinnovo della concessione n. 261/98 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 1.090, situata nel Comune di San Nicola Arcella;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 589/2002 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 589/2002, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo dell'atto n. 261/98 per l'utilizzo da parte della Ditta Polidori Liliana dell'area demaniale marittima di mq. 1.090, situata nel Comune di San Nicola Arcella, Lotto n. 7, da adibire a posa sdraio e ombrelloni, verde giochi e parcheggio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajengi

N. 589 del registro

Concessioni – Anno 2002

N. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso – Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 14/11/01 da Polidori Liliana nata l'11/6/43 a Formia e residente in San Nicola Arcella (CS), C.da Pianette, 39;

VISTA la nota n. datata con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di . con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di San Nicola Arcella con nota n.... del

VISTA l'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del, dall'Amministrazione Provinciale di

VISTA la nota n. del della Capitaneria di Porto di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. 261/98 del 26/10/98;

VISTA l'attestazione n. PT/0003 del 22/8/2002 comprovante il versamento del canone di € 364,96 per il periodo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (FIBA) giusta quietanza n. 2761/6 del 23/8/2002 di € 80,00

CONCEDE

A Polidori Liliana (C.F.: PLDLLN43H51D708S) di occupare una zona di suolo demaniale marittimo, della superficie di metri quadrati 1.090 situata nel comune di San Nicola Arcella, foglio di mappa n. .. p.lla n. LT. 7, e precisamente in località Arco-

magno allo scopo di adibirla a: posa sdraio e ombrelloni, verde giochi e parcheggio di cui al canone di € 364,96 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/2002.

Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 67 dall'1/6/2002 al 31/12/2007 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite

allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici Istat.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

Polidori Liliana

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in,
via,
n.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

lì, 5 settembre 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Il Concessionario
Polidori Liliana

DECRETO n. 4983 del 17 aprile 2003

Ditta: Morrone Luigi – Comune di Praia a Mare – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Morrone Luigi (C.F.: MRRLGU71B20I422E) ha presentato istanza in data 27/11/01, per il rinnovo della concessione n. 213/99 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 3.000, situata nel Comune di Praia a Mare;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 39/2003 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 39/2003, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo dell'atto n. 213/99 per l'utilizzo da parte della Ditta Morrone Luigi dell'area demaniale marittima di mq. 3.000, situata nel Comune di Praia a Mare, Lotto n. 42, da adibire a posa sdraio e ombrelloni, sosta pedalò e imbarcazioni varie.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajenghi

N. 39 del registro

Concessioni – Anno 2003

N. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso – Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 27/11/01 da Morrone Luigi nato il 20/2/71 a Sapri e residente in Tortora (CS), Via J.F. Kennedy;

VISTA la nota n. datata con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di . con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di Praia a Mare con nota n.... del

VISTA l'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del, dall'Amministrazione Provinciale di

VISTA la nota n. del della Capitaneria di Porto di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. 213/99 del 26/7/99;

VISTA l'attestazione n. 80820 del 23/10/2002 comprovante il versamento del canone di € 1.004,47 per il periodo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (S.I.B.) giusta quietanza n. 291 del 23/10/2002 di € 52,00

CONCEDE

A Morrone Luigi (C.F.: MRRLGU71B20I422E) di occupare una zona di suolo demaniale marittimo, della superficie di metri quadrati 3.000 situata nel comune di Praia a Mare, foglio di mappa n. .. p.IIa n. LT. 42, e precisamente in località FiuZZi allo scopo di adibirla a: posa sdraio e ombrelloni, sosta pedalò e imbarcazioni varie di cui al canone di € 1.004,47 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/2002.

Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 67 dall'1/6/2002 al 31/12/2007 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale 1/6/02-30/9/02, significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici Istat.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

F.to: Illeggibile

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Tortora, via J.F. Kennedy n. 39.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

li, 31 ottobre 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Il Concessionario
Morrone Luigi

Ufficio Demanio
Umberto Barbagallo

DECRETO n. 4984 del 17 aprile 2003

Ditta: Viceconte Pasquale – Comune di Praia a Mare – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Viceconte Pasquale (C.F.: VCCPQL69L09E919P) ha presentato istanza in data 21/12/01, per il rinnovo della concessione n. 2/01 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 3.825, situata nel Comune di Praia a Mare;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 36/2003 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 36/2003, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo dell'atto n. 2/01 per l'utilizzo da parte della Ditta Viceconte Pasquale dell'area demaniale marittima di mq. 3.825, situata nel Comune di Praia a Mare, Lotto n. 28, da adibire a posa sdraio, lettini, ombrelloni, noleggio pedalò, imbarcazioni varie, gazebo.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, li 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajenghi

N. 36 del registro

Concessioni – Anno 2003

N. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso – Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 21/12/01 da Viceconte Pasquale nato il 9/7/69 a Maratea e residente in Praia a Mare (CS), V.le della Libertà, 13;

VISTA la nota n. datata con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di Praia a Mare con nota n.... del

VISTA l'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di
con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del
dall'Amministrazione Provinciale di

VISTA la nota n.
del
della Capitaneria di Porto di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. 2/01 del 30/1/01;

VISTA l'attestazione n. 80820 del 28/10/2002 comprovante il versamento del canone di € 1.302,46 per il periodo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (S.I.B.) giusta quietanza n. 369 del 28/10/2002 di € 52,00

CONCEDE

A Viceconte Pasquale (C.F.: VCCPQL69L09E919P) di occupare una zona di suolo demaniale marittimo, della superficie di metri quadrati 3.825 situata nel comune di Praia a Mare, foglio di mappa n. ... p.la n. LT. 28, e precisamente in località Praia a Mare allo scopo di adibirla a: posa sdraio, lettini, ombrelloni, noleggio pedalò, imbarcazioni varie, gazebo di cui al canone di € 1.302,46 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/2002.

Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 67 dall'1/6/2002 al 31/12/2007 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso

dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici Istat.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti

normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

Pasquale Viceconte

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in
via n.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

lì, 7 novembre 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Il Concessionario
Viceconte Pasquale

Ufficio Demanico
Umberto Barbaglio

DECRETO n. 4985 del 17 aprile 2003

**Ditta: Lomonaco Ruggiero – Comune di Praia a Mare –
Rinnovo concessione demaniale marittima.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Lomonaco Ruggiero (C.F.: LMNRGR66T11E919M) ha presentato istanza in data 14/11/01, per il rinnovo ed unificazione delle concessioni n. 284/98 e 255/99 relative all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 4.260, situata nel Comune di Praia a Mare;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 66/2003 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 66/2003, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo degli atti n. 284/98 e n. 255/99 per l'utilizzo da parte della Ditta Lomonaco Ruggiero dell'area demaniale marittima di mq. 4.260, situata nel Comune di Praia a Mare, Lotti n. 5 e 6, da adibire a posa sdraio, ombrelloni, alaggio pedalò e imbarcazioni varie, chiosco bar e servizi.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajenghi

N. 66 del registro

Concessioni – Anno 2003

N. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso – Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 14/11/01 da Lomonaco Ruggiero nato l'11/12/66 a Maratea e residente in Praia a Mare (CS), Via Fortino, 179;

VISTA la nota n. datata con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio - filiale di con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di Praia a Mare con nota n. del

VISTA l'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del, dall'Amministrazione Provinciale di

VISTA la nota n. del della Capitaneria di Porto di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. 284/98-255/99 del 19/11/98;

VISTA l'attestazione n. 81020 del 21/10/2002 comprovante il versamento del canone di € 1.448,11 per il periodo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (S.I.B.) giusta quietanza n. 551 del 21/10/2002 di € 52,00

CONCEDE

A Lomonaco Ruggiero (C.F.: LMNRGR66T11E919M) di occupare una zona di suolo demaniale marittimo, della superficie di metri quadrati 4.260 situata nel comune di Praia a Mare, foglio di mappa n. ... p.la n. LT. 5-6, e precisamente in località Praia a Mare allo scopo di adibirla a: posa sdraio e ombrelloni, alaggio pedalò e imbarcazioni varie, chiosco bar e servizi di cui al canone di € 1.448,11 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/2002.

Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 67 dall'1/6/2002 al 31/12/2007 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedere d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, signifi-

cando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici Istat.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

Lomonaco Ruggiero

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Praia a Mare, via Fortino n. 179.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

Il, 6 novembre 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Il Concessionario
Lomonaco Ruggiero

Ufficio Demanio
Umberto Barbagallo

DECRETO n. 4986 del 17 aprile 2003

Ditta: Mele Ciro Ottaviano – Comune di Praia a Mare – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Mele Ciro Ottaviano (C.F.: MLECTT78R07G9750) ha presentato istanza in data 9/11/01, per il rinnovo della concessione n. 308/99 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 2.000, situata nel Comune di Praia a Mare;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 32/2003 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 32/2003, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo dell'atto n. 308/99 per l'utilizzo da parte della Ditta Mele Ciro Ottaviano dell'area demaniale marittima di mq. 2.000, situata nel Comune di Praia a Mare, Lotto n. 45, da adibire a posa sdraio e ombrelloni, pedalò, pattini, imbarcazioni varie.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajenghi

N. 32 del registro

Concessioni – Anno 2003

N. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso – Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 9/11/01 da Mele Ciro Ottaviano nato il 7/10/78 a Praia a Mare e residente in Praia a Mare (CS), Via dei Ciliegi, 12;

VISTA la nota n. datata
 con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di
 con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di Praia a Mare con nota n. del

VISTA l'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di
 con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del
 dall'Amministrazione Provinciale di

VISTA la nota n.
 del
 della Capitaneria di Porto di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. 308/99 del 3/12/99;

VISTA l'attestazione n. 80890 del 16/12/2002 comprovante il versamento del canone di € 669,64 per il periodo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (S.I.B.) giusta quietanza n. 566 del 23/12/2002 di € 52,00

CONCEDE

A Mele Ciro Ottaviano (C.F.: MLECTT78R07G9750) di occupare una zona di suolo demaniale marittimo, della superficie di metri quadrati 2.000 situata nel comune di Praia a Mare, foglio di mappa n. .. p.lla n. LT. 45, e precisamente in località Praia a

Mare allo scopo di adibirla a: posa sdraio, ombrelloni, pedalò, pattini, imbarcazioni varie di cui al canone di € 669,64 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/2002.

Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 67 dall'1/6/2002 al 31/12/2007 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite

allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici Istat.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

Mele Ciro Ottaviano

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in, via n.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

li, 8 gennaio 2003

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Il Concessionario
Mele Ciro Ottaviano

Ufficio Demanio
Umberto Barbagallo

DECRETO n. 4987 del 17 aprile 2003

Ditta: Prospato Eugenio – Comune di Scalea – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Prospato Eugenio (C.F.: PRSGNE38M25I183D) ha presentato istanza in data 14/11/01, per il rinnovo della concessione n. 244/98 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 84, situata nel Comune di Scalea;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 568/2002 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 568/2002, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo dell'atto n. 244/98 per l'utilizzo da parte della Ditta Prospato Eugenio dell'area demaniale marittima di mq. 84, situata nel Comune di Scalea, foglio di mappa n. 6, part. 359, da adibire a posa tavolini e sedie asserviti al retrostante bar.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, li 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajenghi

N. 568 del registro

Concessioni – Anno 2002

N. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso – Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza presentata in data 14/11/01 da Prospato Eugenio nato il 25/8/38 a Santa Domenica Talao e residente in Scalea (CS), Via T. Campanella;

VISTA la nota n. datata con la quale il Servizio Demanio di ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di Scalea con nota n.... del

VISTA l'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del, dall'Amministrazione Provinciale di

VISTA la nota n. del della Capitaneria di Porto di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001;

VISTA la precedente licenza n. 244 del 20/10/98;

VISTA l'attestazione n. 81010 del 3/6/2002 comprovante il versamento del canone di € 277,83 per il periodo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (HDI) giusta quietanza n. 530003933 del 9/9/00 di L. 300.000

CONCEDE

A Prospato Eugenio (C.F.: PRSGNE38M25I183D) di occupare una zona di suolo demaniale marittimo, della superficie di metri quadrati 84 situata nel comune di Scalea, foglio di mappa n. 6 p.la n. 359, e precisamente in località Scalea allo scopo di adibirla a: posa tavolini e sedie asserviti al retrostante bar di cui al canone di € 277,83 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/2002.

Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 67 dall'1/6/2002 al 31/12/2007 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici Istat.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Scalea, via T. Campanella n.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

li, 1 luglio 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Il Concessionario
Prospato Eugenio

COMUNE DI SCALEA
(Provincia di Cosenza)

Il sottoscritto, a norma del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 art. 21 fatte le ammonizioni previste dall'art. della Legge stessa, attesta che la firma in calce alla suesposta dichiarazione è stata apposta in sua presenza dal sig. Prospato Eugenio la cui identità è stata accertata mediante: conoscenza diretta.

Scalea, li 22 aprile 2002

Il Funzionario Delegato
Giacinto Russo

DECRETO n. 4988 del 17 aprile 2003

Ditta: Green Food s.r.l. – Comune di Scalea – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Green Food s.r.l. (C.F.: 01985020781) ha presentato istanza in data 14/11/01, per il rinnovo ed unificazione delle concessioni n. 84/99, n. 118/01 e n. 121/00 relative all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 960, situata nel Comune di Scalea;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 144/2002 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 144/2002, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo degli atti n. 84/99, n. 118/01 e n. 121/00 per l'utilizzo da parte della Ditta Green Food s.r.l. dell'area demaniale marittima di mq. 960, situata nel Comune di Scalea, foglio di mappa n. 1, part. N.F., da adibire a posa sdraio e ombrelloni, chiosco in vetroresina e gazebo.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajenghi

N. 144 del registro

Concessioni – Anno 2002

N. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso – Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza presentata in data 14/11/01 da Basanisi Caterina nata il 13/8/72 a Torino e residente in Scalea (CS), Via Lauro, 74 legale rappresentante della Green Food con sede in Scalea (CS), Via Ruggiero di Lauria, 4;

VISTA la nota n. datata
con la quale il Servizio Demanio di
ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di Scalea con nota n.... del

VISTA l'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del, dall'Amministrazione Provinciale di

VISTA la nota n. del della Capitaneria di Porto di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001;

VISTA la precedente licenza n. 84/99-118/01-121/00 del 22/2/99;

VISTA l'attestazione n. 81010 del 15/4/2002 comprovante il versamento del canone di € 321,43 per il periodo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (HDI) giusta quietanza n. 29528 del 23/4/02 di € 230,00

CONCEDE

A Green Food s.r.l. (C.F.: 01985020781) di occupare una zona di suolo demaniale marittimo, della superficie di metri quadrati 960 situata nel comune di Scalea, foglio di mappa n. 1 p.lla n. N.F., e precisamente in località Scalea allo scopo di adibirla a: posa sdraio e ombrelloni, chiosco bar in vetroresina per mq. 11,46 e gazebo per mq. 16.

Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 67 dall'1/6/2002 al 31/12/2007 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, signifi-

cando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici Istat.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in, via, n.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

li, 20 maggio 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Il Concessionario
Basanisi Caterina

COMUNE DI SCALEA
(Provincia di Cosenza)

Il sottoscritto, a norma del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 art. 21, fatte le ammonizioni previste dall'art. 20 della legge stessa, attesta che la firma in calce alla suesposta dichiarazione è stata apposta in sua presenza dalla sig.ra Basanisi Caterina la cui identità è stata accertata mediante: C.I. n. 1D4830157 ril. l'1/10/1999 dal comune di Scalea

Scalea, lì 4 aprile 2002

Il Funzionario Delegato
Giacinto Russo

DECRETO n. 4989 del 17 aprile 2003

Ditta: Tarantino Antonella – Comune di Scalea – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Tarantino Antonella (C.F.: TRNNNL70D49A182B) ha presentato istanza in data 14/11/01, per il rinnovo ed unificazione delle concessioni n. 229/98 e n. 62/00 relative all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 1.125, situata nel Comune di Scalea;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 143/2002 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 143/2002, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo degli atti n. 229/98 e n. 62/00 per l'utilizzo da parte della Ditta Tarantino

Antonella dell'area demaniale marittima di mq. 1.125, situata nel Comune di Scalea, Foglio n. 14, part. 111, da adibire a posa sdraio e ombrelloni, chiosco bar e gazebo.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajenghi

N. 143 del registro

Concessioni – Anno 2002

N. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso – Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza presentata in data 14/11/01 da Tarantino Antonella nata il 9/4/70 ad Alessandria e residente in Scalea (CS), Via Fiume Lao, 12;

VISTA la nota n. datata con la quale il Servizio Demanio di ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di Scalea con nota n. del

VISTA l'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del, dall'Amministrazione Provinciale di

VISTA la nota n. del della Capitaneria di Porto di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001;

VISTA la precedente licenza n. 229/98 e 62/00 del 16/9/98;

VISTA l'attestazione n. 8 del 30/4/2002 comprovante il versamento del canone di € 376,67 per il periodo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (HDI) giusta quietanza n. 29521 del 6/5/2002 di € 118,24

CONCEDE

A Tarantino Antonella (C.F.: TRNNNL70D49A182B) di occupare una zona di suolo demaniale marittimo, della superficie di metri quadrati 1.125 situata nel comune di Scalea, foglio di mappa n. 14 p.la n. 111, e precisamente in località Scalea allo scopo di adibirla a: posa sdraio e ombrelloni, chiosco bar e gazebo di cui al canone di € 376,67 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/2002.

Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 67 dall'1/6/2002 al 31/12/2007 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici Istat.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio ma-

rino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml. 5 dalla battigia.

La presente concessione unifica la n. 229/98 di mq. 750 con la n. 62/00 di mq. 375 per complessivi mq. 1125.

Sull'area in concessione, a carattere stagionale, verranno installate le seguenti opere:

1) Chiosco esagonale con struttura in vetro resina di marca Fibrester del tipo «Algida» della superficie di mq. 11,46;

2) Gazebo aperto della superficie di mq. 16,00;

Per una superficie complessiva di mq. 27,46.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Scalea, via Dott. Don Cupido, n. 12

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

li, 16 maggio 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Il Concessionario
Tarantino Antonella

COMUNE DI SCALEA
(Provincia di Cosenza)

Il sottoscritto, a norma del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 art. 21 fatte le ammonizioni previste dall'art. 20 della Legge stessa, attesta che la firma in calce alla suesposta dichiarazione è stata apposta in sua presenza dalla sig.ra Tarantino Antonella la cui identità è stata accertata mediante: conoscenza diretta.

Scalea, li 2 maggio 2002

Il Funzionario Delegato
Giacinto Russo

DECRETO n. 4990 del 17 aprile 2003

Ditta: Molino s.a.s. – Comune di Santa Maria del Cedro – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Molino s.a.s. (C.F.: 01074260785) ha presentato istanza in data 4/10/01, per il rinnovo della concessione n. 339/98 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 1.200, situata nel Comune di Santa Maria del Cedro;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 251/2002 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 251/2002, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo dell'atto n. 339/98 per l'utilizzo da parte della Ditta Molino s.a.s. dell'area demaniale marittima di mq. 1.200, situata nel Comune di Santa Maria del Cedro, Lotto n. 7, da adibire a posa ombrelloni e sdraio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, li 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajenghi

N. 251 del registro

Concessioni – Anno 2002

N. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso – Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza presentata in data 21/3/02 da Napolitano Angelo nato il 3/1/69 a Santa Maria del Cedro e residente in Santa

Maria del Cedro (CS), Via del Mulino legale rappresentante della Molino s.a.s. con sede in Santa Maria del Cedro (CS), Via del Mulino;

VISTA la nota n. datata con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di Santa Maria del Cedro con nota n.... del

VISTA l'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del, dall'Amministrazione Provinciale di

VISTA la nota n. del della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. 339/98 del 18/12/98;

VISTA l'attestazione n. 7601 dell'8/6/2002 comprovante il versamento del canone di € 401,79 per il periodo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (S.I.B.) giusta quietanza n. 324 dell'8/6/2002 di € 52,00

CONCEDE

A Molino s.a.s. (C.F.: 01074260785) di occupare una zona di suolo demaniale marittimo, della superficie di metri quadrati 1.200 situata nel comune di Santa Maria del Cedro, foglio di mappa n. ... p.lla n. LT. 7, e precisamente in località Santa Maria del Cedro allo scopo di adibirla a: posa sdraio e ombrelloni di cui al canone di € 401,79 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/2002.

Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 67 dall'1/6/2002 al 31/12/2007 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi

prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla

Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6-30/9, significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici Istat.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in
via
n.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

li, 8 giugno 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Il Concessionario
Napolitano Angelo

DECRETO n. 4991 del 17 aprile 2003

**Ditta: Molino s.a.s. – Comune di Santa Maria del Cedro –
Rinnovo concessione demaniale marittima.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Molino s.a.s. (C.F.: 01074260785) ha presentato istanza in data 4/10/01, per il rinnovo della concessione n. 339/98 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 1.200, situata nel Comune di Santa Maria del Cedro;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 252/2002 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 252/2002, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo dell'atto n. 340/98 per l'utilizzo da parte della Ditta Molino s.a.s. dell'area demaniale marittima di mq. 1.200, situata nel Comune di Santa Maria del Cedro, Lotto n. 7, da adibire a posa ombrelloni e sdraio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, li 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajenghi

N. 252 del registro

Concessioni – Anno 2002

N. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso – Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza presentata in data 21/3/02 da Napolitano Angelo nato il 3/1/69 a Santa Maria del Cedro e residente in Santa Maria del Cedro (CS), Via del Mulino legale rappresentante della Molino s.a.s. con sede in Santa Maria del Cedro (CS), Via del Mulino;

VISTA la nota n. datata con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiali di con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di Santa Maria del Cedro con nota n.... del

VISTA l'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del, dall'Amministrazione Provinciale di

VISTA la nota n. del della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. 340/98 del 18/12/98;

VISTA l'attestazione n. 7601 dell'8/6/2002 comprovante il versamento del canone di € 401,79 per il periodo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (S.I.B.) giusta quietanza n. 322 dell'8/6/2002 di € 52,00

CONCEDE

A Molino s.a.s. (C.F.: 01074260785) di occupare una zona di suolo demaniale marittimo, della superficie di metri quadrati 1.200 situata nel comune di Santa Maria del Cedro, foglio di mappa n. .. p.lla n. LT. 7, e precisamente in località Santa Maria

del Cedro allo scopo di adibirla a: posa sdraio e ombrelloni di cui al canone di € 401,79 per il periodo dall'1/6/02 al 30/9/2002.

Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 67 dall'1/6/2002 al 31/12/2007 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/2002 al 30/9/2002 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite

allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6-30/9, significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici Istat.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in
via
n.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

li, 8 giugno 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Il Concessionario
Napolitano Angelo

DECRETO n. 4992 del 17 aprile 2003

Ditta: L'Incontro s.a.s. – Comune di Villapiana – Concessione demaniale marittima (subingresso).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001;

VISTO il Codice della Navigazione;

VISTA l'istanza della ditta Motta Angelo, in data 22/10/02, con la quale chiede l'autorizzazione a cedere la concessione n. 168 alla ditta L'Incontro s.a.s.;

VISTA, altresì, l'istanza prodotta dalla ditta L'Incontro s.a.s., in data 22/10/2002, che chiede il subingresso nella concessione n. 168, relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 1.500, situata nel Comune di Villapiana;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione emessa dal Responsabile del Servizio Demanio Provinciale di Cosenza, relativa al subingresso nella concessione demaniale marittima della superficie di mq. 1.500 situata nel Comune di Villapiana;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del responsabile del Servizio Demanio Provinciale, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvata la licenza di subingresso n. 51/2003, che è parte integrante del presente decreto, alla ditta L'Incontro s.a.s., di un'area demaniale marittima di mq. 1.500 situata nel Comune di Villapiana, foglio di mappa n. 33, particella n. 6, da adibire a stabilimento balneare.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, li 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajenghi

LICENZA DI SUBINGRESSO N. 51 DEL 2003

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso – Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

OGGETTO: Ditta: L'Incontro s.a.s. legale rappresentante Motta Natalina – Concessione per l'occupazione di un'area demaniale marittima nel comune di Villapiana – Foglio di mappa n. 33 – Particella n. 6.

VISTA la Concessione Demaniale Marittima n. 168 rilasciata in data 25/6/2002 approvata con decreto del Dirigente del Settore n. 9 Demanio registrata all'Ufficio delle Entrate di Cosenza il 23/9/02 al n. 4964, che in copia resa conforme viene allegata alla presente, mediante la quale venne concesso alla Ditta Motta Angelo legale rappresentante per la durata dall'1/1/2002 al 31/12/2007 l'occupazione e l'uso di un'area demaniale marittima della superficie di mq. 1.500 situata nel Comune di Villapiana da adibire a stabilimento balneare, ristorante, discoteca, locale bar, locale deposito, locale infermeria, posa tavoli e sedie, posa ombrelloni e sdraio previo pagamento del canone annuo di € 1.844,64 corrisposto in via provvisoria salvo conguaglio;

VISTA la domanda datata 22/10/2002 con la quale il suddetto concessionario chiede di essere autorizzato a cedere la concessione alla ditta L'Incontro s.a.s. legale rappresentante Motta Natalina, nata a Cassano allo Ionio il 27/9/74, con sede in via Roma – Villapiana;

VISTA l'istanza, in data 22/10/2002, con la quale la ditta L'Incontro s.a.s. legale rappresentante Motta Natalina chiede il subingresso nella concessione sopradetta, dichiarando di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni stabilite nel contratto sopraccitato come se lo stesso fosse stato da lui direttamente sottoscritto;

VISTA la relazione istruttoria dell'Ufficio Demanio con la quale si è espresso parere favorevole all'accoglimento delle istanze sopradette;

VISTO l'art. 46 del Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327;

AUTORIZZA

Il subingresso nella concessione predetta della ditta L'Incontro s.a.s. legale rappresentante Motta Natalina la quale dovrà rispondere della esatta osservanza di tutte le condizioni sia speciali che generali stabilite nella concessione n. 168 del 25/6/2002 valevole per il periodo dall'1/1/2002 al 31/12/2007 sotto comminatoria, in caso di trasgressione, di incorrere nelle penalità sancite dal Codice della Navigazione, come se il contratto stesso fosse stato da lui stipulato. L'atto per la concessione da parte della Ditta Motta Angelo (concessionario) legale rappresentante a favore della ditta L'Incontro s.a.s. (subentrante) legale rappresentante Motta Natalina dei diritti inerenti alla concessione dovrà essere redatto e registrato a parte, entro 20 (venti) giorni dalla data della presente licenza, sotto pena di nullità della stessa, e dovrà essere esibito al Servizio Demanio di Cosenza entro 10 (dieci) giorni dalla sua registrazione.

Cosenza, li 30 dicembre 2002

Riconosciuta e dichiarata la regolarità dell'atto, il presente titolo concessorio sarà trasmesso al Dirigente del Settore Demanio, per l'emanazione del decreto di approvazione.

Il Dirigente
Dott. Emilio Surace

Il sottoscritto dichiara di accettare senza restrizione alcuna, le condizioni contenute nel presente atto e quelle stabilite nel contratto n. 168 del 25/6/2002 sopra indicato, riflettente la concessione a favore della Ditta Motta Angelo gli obblighi del contratto stesso derivanti come se fosse stato da lui stipulato.

Dichiara altresì di eleggere il proprio domicilio agli effetti di quest'atto in
alla Via

Motta Natalina

DECRETO n. 4993 del 17 aprile 2003

Ditta: Faraldo Maddalena – Comune di Rocca Imperiale – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l), del D.L.vo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Faraldo Maddalena (C.F.: FRLMDL57L47G663N) ha presentato istanza in data 8/10/01, per il rinnovo della concessione n. 16/98 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 4.110, situata nel Comune di Rocca Imperiale;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 567/2002 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 567/2002, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo dell'atto n. 16/98 per l'utilizzo da parte della Ditta Faraldo Maddalena dell'area demaniale marittima di mq. 4.110, situata nel Comune di Rocca Imperiale, foglio di mappa n. 83, particella n. 41, da adibire a stabilimento balneare, deposito per bibite, porticato, servizi igienici, posa ombrelloni e sdraio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajenghi

N. 567 del registro

Concessioni – Anno 2002

N. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso – Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza presentata in data 8/10/01 da Faraldo Maddalena nata il 7/7/57 a Pignola e residente in Rocca Imperiale (CS), C.da Tavolaro;

VISTA la nota n. datata con la quale il Servizio Demanio di ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di Rocca Imperiale con nota n. del

VISTA l'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del, dall'Amministrazione Provinciale di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001;

VISTA la precedente licenza n. 16/98 dell'11/6/98;

VISTA l'attestazione n. 88880 del 4/4/2002 comprovante il versamento del canone di € 4.259,64 per il periodo dall'1/1/2002 al 31/12/2002 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (FIBA) giusta quietanza n. 69 del 4/4/2002 di € 86,00

CONCEDE

A Faraldo Maddalena (C.F.: FRLMDL57L47G663N) di occupare una zona di suolo demaniale marittimo, della superficie di metri quadrati 4.110 situata nel comune di Rocca Imperiale, foglio di mappa n. 83 p.la n. 41 e precisamente in località allo scopo di adibirla a: stabilimento balneare, deposito per bibite, porticato, servizi igienici, posa ombrelloni e sdraio.

Questa concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 dall'1/1/2002 al 31/12/2007 con limitazione d'uso del suolo dall'1/1/2002 al 31/12/2002 per il primo anno e dall'1/1/ al 31/12/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, ri-

sarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione Regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998, dalla Giunta regionale con deliberazione 1209, del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993.

Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/1/02-31/12/02, significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/1-31/12/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici Istat.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in
via
n.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

li, 13 luglio 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Il Concessionario
Faraldo Maddalena

Ufficio Demanio
Umberto Barbagallo

COMUNE DI ROCCA IMPERIALE
(Provincia di Cosenza)

Il sottoscritto, a norma dell'art. 20 della Legge 4, 4/1/68 n. 15 fatte le ammonizioni previste dall'art. 20 della Legge stessa, attesta che la firma in calce alla suesposta dichiarazione è stata apposta in sua presenza dalla sig.ra Faraldo Maddalena la cui identità è stata accertata mediante: conoscenza diretta.

Rocca Imperiale, lì

p. d'Ordine del Sindaco
Il Funzionario Delegato
Marturella Giovanna

DECRETO n. 4994 del 17 aprile 2003

Ditta: Fazio Maria Caterina – Comune di Scalea – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera I, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Fazio Maria Caterina (C.F. FZAMCT47P67F839J) ha presentato istanza in data 23/10/01, per il rinnovo della concessione n. 215/98 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 1.000, situata nel Comune di Scalea;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalla norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 562/2002 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 562/2002, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo dell'atto n. 215/98 per l'utilizzo da parte della Ditta Fazio Maria Caterina

dell'area demaniale marittima di mq. 1.000, situata nel Comune di Scalea, foglio di mappa n. 18, part. 22, da adibire a posa sdraio e ombrelloni.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Michele Scornajngi

n. 562 del registro

Concessioni – Anno 2002

n. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza protocollata in data 23/10/01 da Fazio M. Caterina nato/a il 27/9/47 a Napoli e residente in Roma (RM) – via Tor Fiorenza, 55

VISTA la nota n. datata con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di, con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di Scalea con nota n. del

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circonscrizione Doganale di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del dall'Amministrazione provinciale di

VISTA la nota n. del della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/02;

VISTA la precedente licenza n. 215/98 dell'8/9/98;

VISTA l'attestazione n. 81100 del 2/7/02 comprovante il versamento del canone di € 334,82 per il periodo 1/6/02 al 30/9/02, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (FIBA) giusta quietanza n. 693164 del 3/7/02 di € 82,58;

CONCEDE

A Fazio M. Caterina codice fiscale (FZAMCT47P67F839J); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 1.000 situata nel comune di Scalea foglio di mappa n. 18 - p.lla n. 22; e precisamente in località Scalea allo scopo di: adibirla a posa sdraio e ombrelloni di cui al canone di € 334,82 per il periodo dal 1/6/02 al 30/9/02.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 67 - dall'1/6/02 al 31/12/07 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/02 al 30/9/02 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'amministrazione dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare

intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, significando che restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6/ - 30/9/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero

di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Roma, via Tor Fiorenza, n. 55.

Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima.

li, 5 luglio 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Istruttore
Marcello Leonetti

Il Concessionario
Maria Caterina Fazio

DECRETO n. 4995 del 17 aprile 2003

Ditta: Sandalo Maria Teresa – Comune di Scalea – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera I, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Sandalo Maria Teresa (C.F.) SNDMTR55S53I489D ha presentato istanza in data 14/11/01, per il rinnovo della concessione n. 66/99 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 750, situata nel Comune di Scalea;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 561/2002 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 561/2002, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo dell'atto n. 66/99 per l'utilizzo da parte della Ditta Sandalo Maria Teresa dell'area demaniale marittima di mq. 750, situata nel Comune di Scalea, foglio di mappa n. 18, part. 11, da adibire a posa sdraio e ombrelloni.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, li 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Michele Scornajenghi

n. 561 del registro

Concessioni – Anno 2002

n. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza presentata in data 14/11/01 da Sandalo Maria Teresa nato/a il 16/2/55 a Scalea e residente in Scalea (CS) – 1^a trav. dott. Cupido, 13

VISTA la nota n. datata con la quale il Servizio Demanio di ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di, con nota n. del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di con nota n. del

VISTO il parere espresso dal Comune di Scalea con nota n. del

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di con nota n. del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. del dall'Amministrazione provinciale di

VISTA la nota n. del della Capitaneria di Porto di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001;

VISTA la precedente licenza n. 66 del 15/2/99;

VISTA l'attestazione n. 0002 del 2/5/02 comprovante il versamento del canone di € 277,83 per il periodo 1/6/02 al 30/9/02, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (HDI) giusta quietanza n. 29912 del 4/7/02 di € 230,00;

CONCEDE

A Sandalo Maria Teresa codice fiscale (SNDMTR55S53I-489D); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 750 situata nel comune di Scalea foglio di mappa n. 14 - p.lla n. 11; e precisamente in località Scalea allo scopo di: adibirla a posa sdraio e ombrelloni di cui al canone di € 277,83 per il periodo da 1/6/02 al 30/9/02.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 67 - dall'1/6/2002 al 31/12/2007 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/02 al 30/9/02 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovatisi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla sca-

denza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, significando che restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6/ - 30/9/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protrandosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Scalea, via Dott. Domenico Cupido n. 15.

Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima.

li, 16 luglio 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Istruttore
Marcello Leonetti

Il Concessionario
Sandalo Maria Teresa

COMUNE DI SCALEA
(Provincia di Cosenza)

Il sottoscritto, a norma del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 art. 21 fatte le ammonizioni previste dall'art. 20 della Legge stessa, attesta che la firma in calce alla suesposta dichiarazione è stata apposta in sua presenza dalla sig.ra Sandolo Maria Teresa la cui identità è stata accertata mediante: conoscenza diretta.

Scalea, li 2 maggio 2002

Il Funzionario Delegato
Giacinto Russo

DECRETO n. 4996 del 17 aprile 2003

Ditta: Adduci Giuseppe – Comune di Santa Maria del Cedro – Rinnovo concessione demaniale marittima.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'8 gennaio 2002;

VISTO il Codice della Navigazione;

PREMESSO che la ditta Adduci Giuseppe (C.F.) DDCGPP68L28A7730 ha presentato istanza in data 4/10/01, per il rinnovo della concessione n. 311/98 relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 1.200, situata nel Comune di Santa Maria del Cedro;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione n. 216/2002 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvato l'atto concessorio n. 216/2002, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo dell'atto n. 311/98 per l'utilizzo da parte della Ditta Adduci Giuseppe dell'area demaniale marittima di mq. 1.200, situata nel Comune di Santa Maria del Cedro, lotto n. 2 da adibire a posa ombrelloni e sdraio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, li 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Michele Scornajenghi

n. 216 del registro

Concessioni – Anno 2002

n. del repertorio

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

VISTA l'istanza presentata in data 4/10/01 da Adduci Giuseppe nato/a il 28/7/68 a Belvedere Marittimo e residente in Santa Maria del Cedro (CS) – Strada B, 18

VISTA la nota n.data con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l'iter istruttorio;

VISTI i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio – filiale di, con nota n.del

VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia dicon nota n.del

VISTO il parere espresso dal Comune di Santa Maria del Cedro con nota n.del

VISTA l'autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circostrizione Doganale di con nota n.del

VISTA l'autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n.del dall'Amministrazione provinciale di

VISTA la nota n.del della Capitaneria di Porto di

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell'8/1/2002;

VISTA la precedente licenza n. 311 del 7/12/98;

VISTA l'attestazione n. 3067 del 24/5/02 comprovante il versamento del canone di € 401,79 per il periodo 1/6/02 al 30/9/02, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;

Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (SIB) giusta quietanza n. 931 del 3/6/02 di € 40,18;

CONCEDE

A Adduci Giuseppe codice fiscale (DDCGPP68L28A7730); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 1200 situata nel comune di Santa Maria del Cedro foglio di mappa n. – p.lla n. LT. 2; e precisamente in località Santa Maria del Cedro allo scopo di adibirla a: posa sdraio e ombrelloni di cui al canone di € 401,79 per il periodo da 1/6/02 al 30/9/02.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 – dall'1/6/02 al 31/5/08 con limitazione d'uso del suolo dall'1/6/02 al 30/9/02 per il primo anno e dall'1/6/ al 30/9/ per il restante quinquennio.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedere d'ufficio in danno del concessionario.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.

Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.

Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all'atto del rilascio del titolo, non sia stato

acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, significando che restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6/ - 30/9/, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato verso l'applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.

La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione. In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.

Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.

Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, non dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti sulle spiagge.

Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l'uso del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml. 5 dalla battigia.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in , via n.

Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima.

li, 24 maggio 2002

Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace

Ufficio Demanio
Umberto Barbagallo

Il Concessionario
Giuseppe Adduci

COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO (Provincia di Cosenza)

Il sottoscritto, a norma dell'art. 20 L. n. 15/68 fatte le ammonizioni previste, attesta che la firma in calce alla suesposta dichiarazione è stata apposta in sua presenza dal sig. Adduci Giuseppe nato a Belvedere Marittimo il 28/7/1968 della cui identità è stato mediante: conoscenza diretta.

Santa Maria del Cedro, li 4 giugno 2002

Il Funz. Delegato dal Sindaco
Antonio Miragli

DECRETO n. 4997 del 17 aprile 2003

Ditta: Urbano Vito – Comune di Trebisacce – Concessione demaniale marittima (subingresso).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera 1, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001;

VISTO il Codice della Navigazione;

VISTA l'istanza della ditta Veneziano Filomena, in data 20/1/03, con la quale chiede l'autorizzazione a cedere la concessione n. 202 alla Ditta Urbano Vito;

VISTA, altresì, l'istanza prodotta dalla ditta Urbano Vito, in data 20/1/03, che chiede il subingresso nella concessione n. 202, relativa all'occupazione dell'area demaniale marittima della superficie di mq. 790, situata nel Comune di Trebisacce;

CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;

VISTA la concessione emessa dal responsabile del Servizio Demanio Provinciale di Cosenza, relativa al subingresso nella concessione demaniale marittima della superficie di mq. 780 situata nel Comune di Trebisacce;

VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del responsabile del Servizio Demanio provinciale, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;

DECRETA

È approvata la licenza di subingresso n. 56/2003, che è parte integrante del presente decreto, alla ditta Urbano Vito, di un'area

demaniale marittima di mq. 790 situata nel Comune di Trebisacce, foglio di mappa n. 26, particella n. 142, da adibire a posa ombrelloni e sdraio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.

Catanzaro, lì 17 aprile 2003

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Scornajengi

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze
Politiche Comunitarie
e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso Tributario
Patrimonio – Demanio Regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
COSENZA

LICENZA DI SUBINGRESSO N. 36 DEL 2003

OGGETTO: Ditta Urbano Vito – Legale rappresentante – Concessione per l'occupazione di un'area demaniale marittima nel comune di Trebisacce – foglio di mappa n. 26 particella n. 142.

VISTO la concessione demaniale marittima n. 202 rilasciata in data 30/9/02, approvata con decreto del Dirigente del Settore n. 9 Demanio, registrata all'Ufficio delle Entrate di Cosenza il 22/10/02 al n. 5690, che in copia resa conforme viene allegata alla presente, mediante la quale venne concesso alla Ditta Veneziano Filomena legale rappresentante per la durata dall'1/1/02 al 31/12/07 l'occupazione e l'uso di un'area demaniale marittima della superficie di mq. 790 situata nel Comune di Trebisacce da adibire a posa ombrelloni e sdraio, previo pagamento del canone annuo di € 277,85 corrisposto in via provvisoria salvo conguaglio;

VISTA la domanda datata con la quale il suddetto concessionario chiede di essere autorizzato a cedere la concessione alla Ditta Urbano Vito legale rappresentante nato a Trebisacce il 22/10/71, con sede in Trebisacce – via E. Fermi, 32;

VISTA l'istanza, in data 20/1/03, con la quale la Ditta Urbano Vito legale rappresentante chiede il subingresso nella concessione sopradetta, dichiarando di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni stabilite nel contratto sopracitato come se lo stesso fosse stato da lui direttamente sottoscritto;

VISTA la relazione istruttoria dell'ufficio Demanio, con la quale si è espresso parere favorevole all'accoglimento delle istanze sopradette;

VISTO l'art. 46 del codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327;

AUTORIZZA

Il subingresso nella concessione predetta della ditta Urbano Vito legale rappresentante

la quale dovrà rispondere della esatta osservanza di tutte le condizioni sia speciali che generali stabilite nella concessione n. 202 del 30/9/02 valevole per il periodo dall'1/1/02 al 31/12/07 sotto comminatoria, in caso di trasgressione di incorre nelle penalità sancite dal Codice della Navigazione, come se il contratto stesso fosse stato da lui stipulato. L'atto per la cessione da parte della Ditta Veneziano Filomena (concessionario) legale rappresentante a favore della ditta Urbano Vito (subentrante) legale rappresentante dei diritti inerenti alla cessione dovrà essere redatto e registrato a parte, entro 20 (venti) giorni dalla data della presente licenza, sotto pena di nullità della stessa, e dovrà essere esibito al Servizio Demanio di Cosenza entro 10 (dieci) giorni dalla sua registrazione.

lì, 11 febbraio 2003

Riconosciuta e dichiarata la regolarità dell'atto, il presente titolo concessorio sarà trasmesso al Dirigente del Settore Demanio, per l'emanazione del decreto di approvazione.

Il Dirigente
Dott. Emilio Surace

Il sottoscritto dichiara di accettare senza restrizione alcuna le condizioni contenute nel presente atto e quelle stabilite nel contratto n. 202 del 30/9/02 sopra indicato, riflettente la concessione a favore della Ditta Veneziano Filomena gli obblighi del contratto stesso derivanti come se fosse stato da lui stipulato.

Dichiara altresì di eleggere il proprio domicilio agli effetti di questo atto in via

Urbano Vito

DECRETO n. 4998 del 17 aprile 2003

Ditta: San Nicola Sas – Comune di Corigliano Calabro – Concessione demaniale marittima (subingresso).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTA la D.G.R. n. 614/2001;

VISTO il Codice della Navigazione;

VISTA l'istanza della ditta Morrone Carmela, in data 3/12/02, con la quale chiede l'autorizzazione a cedere la concessione n. 307 alla Ditta San Nicola Sas;

VISTA, altresì, l'istanza prodotta dalla ditta San Nicola Sas, in data 3/12/02, che chiede il subingresso nella concessione n. 307,